



L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

Sindacale
Assistenza sanitaria
integrativa dirigenti



Welfare
Estensione del Durc
a tutte le attività



**Ambiente
Sicurezza
Politiche
energetiche**
Rae: Registro
nazionale produttori



Tributario
Irap: riduzione
del cuneo fiscale



Legale
Orari dei negozi
La legge lombarda

**Bandi e
finanziamenti**
Sviluppo tecnologico
risorse comunitarie



Formazione
Corsi apprendisti
e tutor d'apprendistato



**Commercio
estero**
Operatori economici
autorizzati in Dogana



Economico
Ambiti territoriali
Istruzione pubblica



 **Unione**
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

Organo di Informazione e Documentazione dell'Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano
N° 182 - Gennaio 2008 - Anno LII Una copia € 0,568
Poste Italiane S.p.A. - spedizione in A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n.46) - art. 1, comma 1 DCB Milano
In caso di mancato recapito inviare al CMP di Milano Roserio per la restituzione al mittente previo pagamento resi



Sindacale

Indice

LEGGI DECRETI CIRCOLARI

Contratti di lavoro

- ▶ Ccnl dirigenti. Accordo in materia di assistenza sanitaria integrativa **Pag. 1**

Rapporti di lavoro

- ▶ Dimissioni volontarie **Pag. 2**
- ▶ Fondo Est. Nuovo regolamento **Pag. 2**
- ▶ Orario di lavoro. Reperibilità e riposo **Pag. 7**
- ▶ Apprendistato e cassa integrazione straordinaria **Pag. 8**
- ▶ Lavoratori stranieri. Decreto flussi 2007 **Pag. 9**
- ▶ Lavoratori stranieri. Gestione telematica dei flussi **Pag. 10**
- ▶ Contratto di inserimento **Pag. 13**

Imposta sui redditi di lavoro dipendente

- ▶ Irpef. Nuovo modello di versamento F24. **Pag. 14**

GIURISPRUDENZA

Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

- ▶ Applicabilità del trasferimento di azienda a un dirigente **Pag. 16**

Estinzione del rapporto di lavoro

- ▶ Licenziamento individuale. Requisito dell'immediatezza **Pag. 16**
- ▶ Licenziamento individuale e codice disciplinare **Pag. 16**

contribuzione già prevista per l'assistenza sanitaria integrativa, ferma restando la retribuzione convenzionale annua di riferimento pari a euro 45.940,00. Pertanto, per il 2007, la suddivisione delle quote percentuali a carico dell'azienda è fissata nelle seguenti misure: - 5,50% a carico dell'azienda per ciascun dirigente in servizio; - 1,10% a carico dell'azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati (anche quest'ultima va calcolato su ciascun dirigente dipendente dalla stessa). Rimane, invece, invariata la quota percentuale dell'1,87% a carico del dirigente in servizio.

Prossimamente, pertanto, verranno inviati, da parte del Fasdac, i bollettini di conguaglio per l'anno di riferimento. Non sarà, invece, necessario operare alcun conguaglio sui fogli paga dei dirigenti in servizio, dal momento che la quota del contributo aziendale destinato alla gestione dirigenti pensionati, introdotto dall'accordo medesimo, non rileva - secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate - ai fini del superamento del massimale di deducibilità annuo, attualmente pari ad euro 3.615,20. ▼

▶ ACCORDO del 15 novembre 2007 tra Confcommercio e Manageritalia.

L'anno 2007, il giorno 15 del mese di novembre in Milano tra la Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle Pmi - Confcommercio e Manageritalia - Federazione nazionale dei dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato si è stipulato il seguente Accordo di modifica dell'articolo 27 del Ccnl 27 maggio 2004 e successive modifiche, per i dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.

Articolo unico

Assistenza sanitaria integrativa (Fasdac)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il comma 1 dell'art. 27 del Testo unico 27 maggio 2004 è modificato come segue:
"1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un Fondo di assistenza

IN PRIMO PIANO

RAPPORTI DI LAVORO

Ccnl dirigenti

Accordo 15 novembre 2007 sull'assistenza sanitaria integrativa

Il 15 novembre scorso tra Confcommercio e Manageritalia è stato sottoscritto un accordo che interviene - per il 2007 - sulla



Sindacale

sanitaria (Fondo "Mario Besusso") integrativo del Servizio sanitario nazionale, finanziato mediante un contributo fissato - per il 2007 - nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00;

a) 5,50% a carico dell'azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale o della quota di servizio;

b) 1,10% a carico dell'azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa;

c) 1,87% a carico del dirigente di servizio".

Modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie

Publicata sulla Gazzetta ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2007, la legge n. 188 del 17 ottobre 2007, con la quale è stato introdotto l'obbligo a carico dei lavoratori dimissionari, pena la nullità, di presentare la lettera di dimissioni volontarie su appositi moduli predisposti, e resi disponibili gratuitamente, dalle Direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai Centri per l'impiego. I moduli dovranno essere predisposti, con apposito decreto ministeriale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

► **LEGGE 17 ottobre 2007, n. 188. Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera.**

Articolo 1

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonché dal prestatore d'opera e dalla prestatrice d'opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre che con le modalità di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai centri per l'impiego.

2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definite le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.

5. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 3, che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del comma 3.

6. Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonché al prestatore d'opera e alla prestatrice d'opera, acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.

7. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Fondo Est Nuovo regolamento e cambio modalità di pagamento

Il Fondo Est rende noto che, al fine di una ulteriore semplificazione dei rapporti con le aziende, centri servizi e consulenti, sono state apportate importanti modifiche al Regolamento del Fondo nonché alle procedure operative. Le novità in particolare riguarderanno le modalità di versamento dei contributi, l'obbligo, dal 1° gennaio 2008, di effettuare qualsiasi adempimento solo attraverso la procedura informatica e, per permettere l'aggiornamento delle procedure, conseguente posticipo del pagamento dei contributi (mensili, trimestrali o annuali), che potrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2008 (anziché entro il 16 gennaio 2008).



Sindacale

L'Informatore

gennaio 2008

Leggi decreti circolari

SINDACALE

► CIRCOLARE 8/07 del Fondo Est del 7.11.2007. **Fondo Est - Nuovo regolamento e termini della morosità - Cambio modalità di pagamento - Chiusura piattaforma - Nuova utility.**

8.1. Nuovo regolamento

Il consiglio direttivo del Fondo, il 31 ottobre u.s., ha approvato importanti modifiche al regolamento che si riassumono di seguito.

Art. 4 - p. 4.2 (Contributo ordinario - doppio part time). Nel caso di lavoratore part-time che completi l'orario presso due diverse aziende, e tutte due effettuano il versamento della contribuzione dovuta, il Fondo erogherà le prestazioni come si trattasse di un lavoratore full-time.

Art. 5 - p. 5.3 (Modalità di versamento - versamento annuale). Dal 1 gennaio 2008 il sistema consentirà di pagare il contributo al Fondo anche con la modalità annuale anticipata. Tale modalità è consigliata per aziende che hanno un turnover molto contenuto; infatti, non ci saranno né compensazione, né retribuzioni nel caso di cessazioni successive al pagamento. Il sistema informatico consentirà, per i dipendenti assunti in date posteriori alla data di scadenza dell'annuale anticipato, di pagare solamente i ratei di competenza (es. iscrizione 20/2 - 11 ratei).

Art. 6 - p. 6.1 (Mancato versamento dei contributi). Il Fondo ha ritenuto di esplicitare ulteriormente ciò che il sistema informatico già effettua in automatico. Le aziende che non si sono mai iscritte e scelgono la modalità mensile di versamento, possono iscriversi e versare sei mensilità arretrate entro il giorno 16 del mese ed il diritto alle prestazioni decorre dal mese di iscrizione. Le aziende, che, invece, scelgono la modalità trimestrale di versamento, potranno regolarizzare il trimestre precedente e quello in corso acquisendo il diritto alle prestazioni al termine del trimestre nel quale è avvenuta l'iscrizione. In ogni caso, il diritto alle prestazioni sarà evidenziato al termine delle procedure amministrative di verifica dei versamenti e del loro buon fine.

Importante: l'azienda deve comunicare via e.mail all'indirizzo contenzioso@fondoeest.it l'avvenuto versamento specificando che si tratta di azienda con personale già presente al 1 ottobre 2006.

Art. 6 - p. 6.3. Il Consiglio direttivo ha modificato la data di decorrenza della maggiorazione dei contributi per ritardato o mancato versamento. Infatti, a far data dal 1 gennaio 2009, in tutti i casi di ritardato o mancato versamento dei contributi, si applicherà un interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di 2 punti.

Infine: sono stati eliminati dal Regolamento tutti i riferimenti relativi alla possibilità per le aziende, che non avevano i requisiti informatici per operare on-line, di utilizzare la procedura cartacea per l'iscrizione e per le successive operazioni di inserimento delle liste di contribuzione.

Infatti, come già comunicato nelle precedenti circolari del Fondo, dal 1 gennaio 2008 cesserà ogni "dialogo cartaceo" e tutte le procedure (iscrizione, stampa ordine bonifico, assunzioni/dimissioni dipendenti, ecc.) andranno rigorosamente effettuate on-line attraverso la nostra procedura informatica.

8.2. Cambio modalità di pagamento

Si comunica che dal 12.11.07 al 31.12.07 nel nostro sito sarà operativa una maschera che consentirà alle aziende che lo riterranno opportuno il cambio dalla modalità di pagamento trimestrale alla modalità mensile e viceversa o alla modalità annuale. Si informa che tale passaggio è possibile effettuarlo solo nel periodo indicato, senza possibilità di deroga. Si consiglia, inoltre, prima di effettuare il passaggio da una modalità all'altra, di verificare che tutte le condizioni connesse alla modifica siano congruenti. Ad esempio:

- per il passaggio da trimestrale a mensile è necessario: essere dotati di file XML per l'invio dei flussi di contribuzione al Fondo; non avere posizioni contributive pendenti e tutte le variazioni devono essere effettuate prima del passaggio (assunzioni, cessazioni, passaggi da full-time a part-time e viceversa, ecc.); aver verificato la consistenza dell'onere bancario presso il proprio istituto di credito per il pagamento dell'ordine di bonifico mensile. Capita, infatti, che spesso la commissione bancaria sia superiore al contributo ordinario da versare al Fondo Est.

- per il passaggio da mensile a trimestrale è necessario: non avere posizioni contributive pendenti e tutte le variazioni devono essere effettuate prima del passaggio (assunzioni, cessazioni, passaggi da full-time a part-time e viceversa, ecc.). Ricordarsi che il pagamento trimestrale è anticipato e che le variazioni si effettuano solo manualmente.

Il cambio sarà operativo per l'anno 2008.

8.3. Chiusura piattaforma

Come conseguenza del cambio modalità di pagamento, per permettere l'acquisizione delle variazioni intervenute, la piattaforma informatica non sarà accessibile dalle aziende/centri servizi/consulenti dal 2.1.2008 al 13.1.2008.

Pertanto, la scadenza del pagamento dei contributi ordinari (mensili, trimestrali, annuali) prevista per il 16.1.08, è prorogata al 31.1.2008.

8.4. Ragione sociale delle aziende iscritte

Da un controllo effettuato nel nostro database, spesso si è riscontrato che le aziende scritte non vengono registrate con la denominazione sociale effettiva, ma semplicemente con il nome del titolare.

Si consiglia, quindi, i centri servizi/consulenti di utilizzare l'esatta denominazione sociale per le nuove aziende.

8.5. Utility Sigest

È on-line la funzionalità che consente di verificare sul sistema se per il dipendente l'una tantum è stata già conteggiata. Infatti, fornendo il codice fiscale del dipendente (sia attraverso una maschera reimpostata, che tramite l'elaborazione di un file XML) il sistema indica se l'una tantum è già presente.

Dati statistici

Alla data del 7.11.2007 risultano iscritte 128.845 aziende, per 914.469 dipendenti. Inoltre, sono registrati 8.818 centri servizi e consulenti.

REGOLAMENTO del Fondo Est

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Fondo



Sindacale

L'Informatore

gennaio 2008

Leggi decreti circolari

di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti dalle aziende del commercio, del turismo, e dei servizi "Est", in seguito più brevemente denominato "Est", costituito con atto pubblico il 27 luglio 2005 e successive modificazioni in attuazione dell'accordo istitutivo contemplato dal Ccnl per i dipendenti delle aziende del Terziario e dei Servizi sottoscritto il 14 luglio 2005 e dal Ccnl per i dipendenti delle aziende del Turismo sottoscritto il 17 maggio 2005.

Le prestazioni sono finalizzate per i beneficiari individuati dai suddetti contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti da Confcommercio, Fipe e Fiafet in rappresentanza dei datori di lavoro, nonché Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UilTucs-Uil, in rappresentanza dei lavoratori.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento s'intendono richiamate le norme dell'atto costitutivo, dello Statuto e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti riguardanti Est.

La contribuzione al Fondo potrà essere modificata solo ad opera delle parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al secondo comma.

Articolo 2

Requisiti, obbligatorietà e modalità di iscrizione

Le aziende destinatarie dei contratti di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di iscrivere ad Est tutti i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato il cui rapporto sia regolato dai medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto e dei contratti collettivi d'aziende richiamati assumono la qualifica di iscritti ad Est i lavoratori dipendenti con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, ad esclusione dei quadri e dei dirigenti.

È, comunque, consentita, limitatamente per i dipendenti delle aziende del Turismo, l'iscrizione di lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi, a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta per iscritto al datore di lavoro all'atto dell'assunzione, assumendo a proprio carico l'intero onere relativo ai periodi dell'anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto.

L'azienda verserà la quota volontaria, relativa ai mesi non lavorati, in unica soluzione con l'ultimo versamento periodico. È altresì consentita l'iscrizione ad Est dei dipendenti delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali firmatarie dei Ccnl di riferimento e delle loro articolazioni territoriali e/o associative nonché enti e strutture collaterali compresi i dipendenti collocati in aspettativa non retribuita ai sensi della legge 300/70 purché vi sia un'espressa dichiarazione degli enti che assumono l'obbligo di contribuzione.

L'iscrizione ad Est presuppone la conoscenza e l'accettazione delle norme dello statuto e del Regolamento nonché delle loro eventuali successive modifiche.

L'iscrizione o la cancellazione devono essere effettuati contestualmente al versamento periodico, indicando la data d'inizio o cessazione del rapporto di lavoro.

La domanda di iscrizione si intende perfezionata solo se effettuata mediante la procedura informatizzata presente nell'area

di iscrizione del sito internet www.fondoest.it.

L'elenco dei dipendenti potrà essere raccolto nelle "liste di contribuzione" inserite secondo i modelli informatici forniti da Est (inserimento manuale o Csv per la modalità trimestrale - Xml per la modalità mensile) e contenenti: cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo anagrafico, possibilmente indirizzo e-mail, tipologia del rapporto di lavoro (Ccnl di riferimento, tempo pieno o tempo parziale), livello di inquadramento, data di assunzione e gli altri dati richiesti dai tracciati dati.

Le aziende che avranno comunicato un proprio indirizzo di posta elettronica - ovvero quello di un loro delegato a ciò dalle stesse autorizzato - riceveranno, attraverso lo stesso mezzo, la User id e la password necessarie per i successivi versamenti, per la verifica della propria situazione contabile ed ogni altra comunicazione prioritaria.

L'iscrizione delle aziende può avvenire direttamente o tramite centri servizi o consulenti. Le successive comunicazioni saranno sempre riferite all'azienda interessata, al centro servizi o al consulente.

È facoltà dei consulenti, centri servizi, gruppi di aziende trasmettere, esclusivamente online, i dati in un unico file seguendo le specifiche tecniche stabilite dal Fondo.

All'atto della richiesta di iscrizione dovranno essere trasmessi al Fondo tutti gli estremi degli eventuali versamenti effettuati mediante bonifico bancario in data anteriore all'iscrizione stessa. Il servizio contribuiti, effettuati i controlli amministrativi, attiverà la riconciliazione dei versamenti.

Tutte le variazioni (nuove assunzioni, cessazioni, trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, cambi di indirizzo, ecc.) rispetto ai dati originariamente registrati dovranno essere comunicate attraverso la procedura informatica presente sul sito www.fondoest.it o via fax, ad Est in occasione del versamento periodico dei contributi.

Al fine di determinare gli aventi diritto all'iscrizione le aziende faranno riferimento ai dati del lavoratore risultanti dalla denuncia contributiva Inps (DM 10/2).

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro o per passaggio alla qualifica di quadro o dirigente l'azienda è tenuta a darne comunicazione ad Est in occasione del versamento periodico dei contributi.

Articolo 3

Decorrenza delle prestazioni

3.1 Le prestazioni di assistenza sanitaria decorrono, di norma, per eventi che insorgono a partire dal 1° giorno del 7° mese successivo alla "data di decorrenza del versamento ordinario", salvo specifica deliberazione della giunta esecutiva. La data di decorrenza del versamento è il primo giorno del mese in cui è avvenuta l'assunzione, ad eccezione dei lavoratori già in servizio per i quali il primo contributo ordinario decorre dal primo ottobre 2006.

Il diritto alle prestazioni è condizionato al regolare versamento dei contributi e si protrae per un tempo corrispondente alle mensilità versate dall'azienda dal momento dell'iscrizione a quello di decorrenza del diritto alla prestazione.



Sindacale

L'Informatore

gennaio 2008

Leggi decreti circolari

SINDACALE

La esigibilità delle prestazioni è sempre condizionata dalla verifica, da parte degli uffici del Fondo, della regolarità dell'iscrizione dell'azienda e dei lavoratori e può, quindi, considerarsi esistente dopo l'accertamento dell'avvenuto versamento del contributo una tantum e dei contributi ordinari e successivamente alla riconciliazione di detti versamenti con i dati dichiarati dall'azienda al momento dell'iscrizione.

3.2 Fatto salvo quanto riportato agli articoli successivi in tema di cessazione del rapporto, in caso di cessazione del rapporto lavorativo e di susseguente riassunzione in un settore in cui si applicano i Ccnl di cui all'articolo 1 (anche presso il medesimo datore di lavoro) se l'interruzione dei versamenti, tra un rapporto e l'altro, è minore o pari al numero di mensilità versate in anticipo dall'azienda all'atto dell'iscrizione, il dipendente matura il diritto alle prestazioni dal primo giorno del mese in cui è stato nuovamente iscritto. In caso contrario l'iscrizione sarà equiparata a nuova iscrizione e dunque varrà quanto riportato al punto 3.1.

L'aspettativa non retribuita o la Cigs equivalgono a cessazione del rapporto di lavoro dipendente, per la durata dell'aspettativa o della Cigs, salvo che l'azienda non prosegua i versamenti. In ogni caso al termine della sospensione l'azienda riprenderà i versamenti, e il diritto alle prestazioni maturerà dal primo giorno del mese di ripresa del pagamento.

Per tutta la materia relativa alle prestazioni ogni comunicazione dovrà essere indirizzata ad Est - Servizio Prestazioni

Articolo 4

Contribuzione

L'obbligo contrattuale viene assolto sia mediante il versamento della quota di iscrizione (una tantum), sia attraverso la corresponsione del contributo ordinario. Entrambe le quote sono a carico del datore di lavoro

4.1 Quota una tantum: tutte le aziende sono tenute a corrispondere ad Est, per i dipendenti in forza alla data del 1/10/2006 un importo una tantum:

a) per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno, cui si applica il Ccnl del Terziario l'importo di euro 30,00 pro capite.

b) per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale, cui si applica il Ccnl del Terziario l'importo di euro 30,00 pro capite.

c) per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno, cui si applica il Ccnl del Turismo (Fipe, Fiavet) l'importo di euro 15,00 pro capite.

d) per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale, cui si applica il Ccnl del Turismo (Fipe, Fiavet) l'importo di euro 8,00 pro capite.

Per coloro che vengono assunti successivamente all'1.10.2006 la quota una tantum è dovuta dal primo giorno del mese d'inizio dell'attività lavorativa.

L'una tantum è dovuta una sola volta al momento della prima iscrizione. Est confermerà alle aziende richiedenti l'avvenuto versamento dell'una tantum nei precedenti rapporti lavorativi.

4.2 Contributo ordinario: tutte le Aziende sono tenute a corrispondere ad Est, per i dipendenti in forza alla data del 1°

ottobre 2006, un contributo ordinario:

a) per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno, cui si applica il Ccnl del Terziario l'importo di euro 10,00 mensili pro capite.

b) Per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale, cui si applica il Ccnl del Terziario l'importo di euro 7,00 mensili pro capite.

c) Per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno, cui si applica il Ccnl del Turismo (Fipe, Fiavet) l'importo di euro 7,00 mensili pro capite.

d) per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale, cui si applica il Ccnl del Turismo (Fipe, Fiavet) l'importo di euro 5,00 mensili pro capite.

Per coloro che sono assunti successivamente al 1° ottobre 2006 la contribuzione ordinaria decorre dal primo giorno del mese di inizio dell'attività lavorativa.

Per tutta la materia relativa alla contribuzione ogni comunicazione dovrà essere indirizzata ad Est - Servizio contributi - Via Cristoforo Colombo 163 - 00147 Roma oppure inviata agli indirizzi e-mail presenti sul sito.

In ogni caso di versamento errato saranno valutate le modalità di restituzione o compensazione.

Nel caso di lavoratore part time, che completi l'orario presso due diverse aziende, il Fondo erogherà le prestazioni dovute al full time e l'azienda verserà il 50% della contribuzione dovuta per un tempo pieno.

Articolo 5

Modalità di versamento

5.1 Il versamento dei contributi avviene, con cadenza trimestrale anticipata, per ogni dipendente avente diritto in forza, dal:

1/16 gennaio per il trimestre 1° gennaio - 31 marzo

1/16 aprile per il trimestre 1° aprile - 30 giugno

1/16 luglio per il trimestre 1° luglio - 30 settembre

1/16 ottobre per il trimestre 1° ottobre - 31 dicembre

Per i lavoratori assunti nel corso di un trimestre già pagato, l'azienda effettua il versamento delle mensilità mancanti del trimestre iniziato unitamente al primo versamento trimestrale successivo.

L'azienda deve, ad ogni scadenza trimestrale, comunicare on-line le variazioni dei lavoratori in servizio. Se non vi sono cambiamenti si accede direttamente alla stampa dell'ordine di bonifico.

5.2 L'alternativa al versamento trimestrale anticipato per le sole aziende, consulenti o centri servizi che accettano di comunicare on-line, con l'esclusione di qualsiasi comunicazione cartacea, è consentito il versamento della contribuzione ordinaria mensile con cadenza posticipata dal 1 al 16 del mese successivo a quello di riferimento, relativamente a tutti i rapporti in essere al mese precedente. In occasione del versamento periodico si deve inviare, on-line, la lista di contribuzione in formato Xml.

5.3 Dall'1.1.2008, ad ulteriore alternativa, per le piccole e medie aziende con personale sostanzialmente stabile, che accettano di comunicare on-line, con l'esclusione di qualsiasi



Sindacale

L'Informatore

gennaio 2008

Leggi decreti circolari

comunicazione cartacea, è consentito l'invio della lista dei dipendenti e il versamento dell'intera annualità in unica soluzione. Il versamento, in forma anticipata, e l'invio della lista dei dipendenti è effettuato ad ogni inizio d'anno nel periodo dal 1 al 16 gennaio e vale per tutti e dodici i mesi. Questa modalità di versamento non prevede la restituzione di quote mensili se in corso d'anno il rapporto di lavoro cessa. In ogni caso, quindi, il dipendente riceve dodici mesi di copertura dell'assistenza sanitaria integrativa. Nel caso di assunzione in corso d'anno, si versa la quota parte restante fino a conclusione dell'anno.

Tutte le procedure sono on-line e la lista di contribuzione è in formato Xml.

5.4 Per le aziende che operano on line, al termine della procedura il sistema informatico elabora l'ordine di bonifico precompilato (o altro strumento bancario di versamento autorizzato) che l'azienda può stampare per procedere al pagamento.

Nel caso in cui l'azienda abbia effettuato versamenti precedenti al 1.10.2006 mediante bonifico bancario e li abbia segnalati nella riconciliazione pagamenti saranno dedotti gli importi già versati.

Nel primo ordine di bonifico precompilato, successivo all'iscrizione, sarà conteggiata l'eventuale quota una tantum dovuta di cui al precedente art. 4.1.

Nel caso in cui la scadenza di pagamento coincida con un sabato, una domenica o altri giorni festivi, la stessa dovrà ritenersi spostata al primo giorno lavorativo successivo.

In sede di prima applicazione del presente regolamento il consiglio direttivo di Est potrà prevedere, per il pagamento dei contributi, una data diversa per il periodo iniziale.

Articolo 6

*Mancato versamento dei contributi.
Sospensione delle prestazioni.
Riattivazione delle prestazioni*

6.1 Per le aziende che non si sono mai iscritte.

Per tutto il 2007 l'azienda con personale a tempo indeterminato, in servizio già al 1 ottobre 2006, che si iscrive per la prima volta dopo il 1 aprile 2007 e sceglie la modalità mensile di versamento, può versare sei mensilità arretrate entro il giorno 16 del settimo mese ed il diritto alle prestazioni decorre dal mese di iscrizione. Tale diritto sarà evidenziato al termine delle procedure amministrative di verifica dei versamenti e del loro buon fine. Per le aziende che scelgono la modalità trimestrale di versamento, potranno regolarizzare il trimestre precedente e quello in corso, il diritto alle prestazioni matura al termine del trimestre nel quale è avvenuta l'iscrizione.

Relativamente alla modalità di versamento annuale non è prevista la possibilità di recuperare periodi arretrati.

In ogni caso l'azienda deve comunicare via e.mail all'indirizzo contenzioso@fondoest.it

l'avvenuto versamento specificando che si tratta di azienda con personale già presente al 1 ottobre 2006. Il fondo risponde per la copertura di assistenza sanitaria il mese dopo il versamento, mentre, per i periodi pregressi, il Fondo declina ogni responsabilità che rimane in capo all'azienda.

Dal 1 gennaio 2008 il versamento delle mensilità arretrate è obbligatorio e le dette mensilità saranno gravate dalla mora per ritardato versamento con la tempistica e le modalità definite al punto 6.3

6.2 Per le aziende già iscritte. Il mancato versamento dei contributi relativi ad un dipendente ancora in forza, in caso di morosità dell'azienda che si protragga oltre il numero dei mesi per i quali l'azienda ha pagato il periodo di carenza ed ancora non usufruiti, determina la sospensione per quel lavoratore delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa, che sarà comunicata in anticipo al dipendente e entrerà in vigore dal primo giorno successivo al semestre di morosità dell'azienda.

6.3 Successivamente alla fase di primo avvio di Est, a far data dal 1 gennaio 2009, in tutti i casi di ritardato versamento dei contributi, si applicherà un interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di 2 punti.

6.4 Le prestazioni possono essere riattivate solo a seguito dell'effettivo pagamento mediante bonifico bancario la cui ricevuta ed il cui modulo per il ravvedimento, andranno inviati via fax salvo diversa procedura da concordare con il Fondo.

Ricevuto il fax il Servizio contributi, entro 20 giorni, svolgerà le verifiche bancarie ed amministrative relative al versamento e, nel caso in cui i riscontri siano positivi, darà comunicazione al Servizio prestazioni che riattiverà l'erogazione delle prestazioni, dandone conferma all'azienda ed al dipendente.

6.5 Nel caso di sospensione delle prestazioni che si protragga oltre il numero dei mesi per i quali l'azienda ha pagato il periodo di carenza e non ancora usufruiti, senza che sia avvenuta alcuna segnalazione da parte dell'azienda (cessazione, modifica rapporto di lavoro, ravvedimento, ecc.), sarà chiusa la posizione assistenziale del dipendente che, pertanto, per essere nuovamente posto in copertura, dovrà essere iscritto ex novo, come indicato al precedente art. 2.

Restano impregiudicati i diritti di riscossione dei primi sei mesi di mancato versamento dei contributi, nei confronti dell'azienda.

Articolo 7

Decadenza del diritto alle prestazioni

Il diritto alle prestazioni da parte dei dipendenti si estingue:

- Per scioglimento, liquidazione o cessazione, per qualsiasi causa, di Est;
- Per decesso del dipendente;
- Per cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
- Per esclusione disposta in presenza di omissioni contributive, irregolarità o abusi;
- Nomina a quadro o a dirigente.

Articolo 8

Variatione, cessazione del datore di lavoro

Nel caso di cessazione dell'attività del datore di lavoro, da qualsiasi causa sia derivata, con conseguente cessazione dei rapporti lavorativi, si configura un'ulteriore ipotesi di decadenza del diritto alle prestazioni rispetto a quelle previste nell'articolo precedente.

Con riferimento al caso in cui l'azienda per qualsiasi motivo



Sindacale

L'Informatore

gennaio 2008

Leggi decreti circolari

SINDACALE

sospenda la propria attività, la stessa sarà tenuta a darne comunicazione ad Est nel termine massimo di 15 giorni.

Nel caso di comunicazione di successiva prosecuzione del rapporto lavorativo, con il mantenimento dei diritti acquisiti con l'eventuale azienda subentrante, se ciò avviene entro 6 mesi dalla sospensione o cessazione, la prestazione per il dipendente continuerà ad essere operante a patto che il nuovo datore di lavoro provveda a comunicare per iscritto il subentro nel termine massimo di 15 giorni e provveda ai successivi pagamenti.

Nel caso dei cambi di gestione e concessione, o cessioni di ramo d'azienda, l'azienda subentrante comunicherà per iscritto i nominativi dei lavoratori trasferiti.

Non è prevista la possibilità di richieste di cancellazione con effetto retroattivo e conseguente restituzione dei contributi versati.

Est metterà, inoltre, in atto tutte le azioni necessarie all'incasso del saldo dei contributi eventualmente ancora dovuti dall'azienda alla data della richiesta della cancellazione.

Articolo 9

Il programma di assistenza sanitaria integrativa

Gli organi di Est hanno approvato, con specifica delibera che si allega ed è parte integrante del presente Regolamento, il programma di assistenza sanitaria integrativa, comprendente definizioni, prestazioni, esclusioni e modalità di erogazione.

Articolo 10

Privacy e tutela dei dati personali e sensibili

Tutti i dati conferiti dalle aziende e dai loro dipendenti saranno trattati dagli organi di Est secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al Dlgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 11

Norme transitorie

Le aziende che hanno effettuato l'iscrizione ad Est con il versamento del contributo una tantum in data antecedente al primo ottobre 2006, debbono perfezionare tale iscrizione, tramite la procedura on-line presente sul sito, con la compilazione della scheda azienda e l'invio della lista di contribuzione dei lavoratori in servizio alla data del primo ottobre 2006, nonché gli estremi del versamento effettuato dell'una tantum per consentire al sistema di dedurre gli importi già versati.

Orario di lavoro Lavoratori con obbligo di reperibilità e fruizione dei riposi

Il ministero del Lavoro, con nota n. 31 del 5 novembre 2007, ha precisato che per i lavoratori con obbligo di reperibilità, in caso di chiamate per interventi di manutenzione al di fuori dell'orario normale di lavoro, che comportino l'interruzione del riposo giornaliero o settimanale, esso decorre nuovamente dal termine della prestazione resa in regime di reperibilità, rimanendo esclusa ogni ipotesi di cumulo con le ore godute precedentemente alla chiamata.

► NOTA n. 31/2007 del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 5 novembre 2007. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Interruzione del periodo di riposo giornaliero e settimanale**

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alle modalità di fruizione dei riposi giornalieri o settimanali dei lavoratori addetti alla manutenzione di impianti e macchinari, a cui è applicato il contratto collettivo dei cartai industria, con obbligo di reperibilità.

In particolare, è chiesto se "in caso di chiamata per interventi di manutenzione al di fuori del normale orario di lavoro, nel caso in cui sia interrotto il riposo giornaliero o quello settimanale, gli stessi decorrono di nuovo dal termine della prestazione resa in regime di reperibilità, oppure si cumulano con le ore godute precedentemente alla chiamata".

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue.

In attuazione delle direttive 93/104/Ce e 2000/34/Ce in materia di orario di lavoro, il Dlgs n. 66/2003, all'art. 7 stabilisce che "il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati, durante la giornata"; l'art. 9 precisa che "il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'art. 7".

La circolare di questo ministero n. 8/2005 ha chiarito che "il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo salvo che per le attività caratterizzate da periodi frazionati durante la giornata, ossia per quelle attività che per loro natura, sono svolte in tal modo come, in particolare, l'attività del personale addetto alle pulizie. Per queste ultime attività, sarà la contrattazione collettiva a disciplinare le più opportune modalità di fruizione del riposo giornaliero". Tenuto conto delle eccezioni e deroghe disciplinate dal citato decreto legislativo, la circolare individua tre condizioni irrinunciabili alle quali la disciplina derogatoria dei riposi settimanali dovrà conformarsi:

1) la sussistenza di interessi apprezzabili, 2) il rispetto della cadenza di un giorno di riposo ogni sei di lavoro, 3) l'adozione di modalità tali da non superare i limiti di ragionevolezza con particolare riguardo alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.



Sindacale

È evidente come la ratio sottesa alla normativa in esame tende a dare effettività alla tutela psicofisica del lavoratore e realizza concretamente i principi di cui all'art. 36 della Costituzione.

Una lettura costituzionalmente orientata delle norme in materia di riposo conduce alla conclusione per la quale in caso di chiamate per interventi di manutenzione al di fuori dell'orario normale di lavoro, che comportino l'interruzione del riposo giornaliero o settimanale, esso decorre nuovamente dal termine della prestazione resa in regime di reperibilità, rimanendo esclusa ogni ipotesi di cumulo con le ore godute precedentemente alla chiamata.

Peraltro la Corte costituzionale ha già stabilito in materia che "la consecutività delle ventiquattro ore è un elemento essenziale del riposo settimanale, in quanto consente di distinguerlo e di non sovrapporlo al riposo giornaliero e a quello annuale" (sentenze n. 150 del 1967 e n. 102 del 1976) nonché "affinché l'interruzione del lavoro una volta alla settimana sia effettiva, per consentire al dipendente il recupero delle energie psicofisiche e per assicurargli un congruo periodo di tempo da destinare ad attività ricreative per sé e per la famiglia - che è lo scopo umano e sociale del precetto costituzionale - è necessario che il riposo settimanale non coincida nemmeno in parte con il riposo giornaliero, ma da questo rimanga ben distinto. Frazionare il riposo settimanale (che deve essere di 24 ore consecutive) in modo da sovrapporre ogni frazione di esso al riposo giornaliero significa, infatti, frustrare la finalità del precetto voluto dal costituente" (sent. n. 23 del 1982).

Ad ulteriore conferma della non frazionabilità del godimento dei riposi, si riporta l'orientamento espresso anche dalla Corte di giustizia in ordine all'alternanza lavoro/riposo. La Corte ha confermato che la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori si realizza attraverso il beneficio di periodi di riposo adeguati ed effettivi, i quali da un lato consentono il recupero delle energie psicofisiche e dall'altro prevengono i rischi di alterazione della sicurezza e salute dei lavoratori, che l'accumulo di periodi di lavoro senza il necessario riposo può rappresentare (Corte di giustizia sentenza del 9 settembre 2003 C-151/02).

In conclusione, si condivide il parere espresso dall'istante Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro: nel caso in cui i lavoratori addetti alla manutenzione di impianti e macchinari con obbligo di reperibilità (Ccnl Cartai industria) vengano richiamati in servizio, i riposi giornalieri e settimanali decorrono nuovamente dalla cessazione della prestazione lavorativa, rimanendo escluso il computo di ore eventualmente già fruite.

Ammortizzatori sociali Cassa integrazione straordinaria e apprendistato

Il ministero del Lavoro, con nota n. 32 del 5 novembre 2007, ha stabilito che non è ammissibile l'applicazione della disciplina delle integrazioni salariali straordinarie ai contratti di

apprendistato, dal momento che non è estensibile l'interpretazione in tema di integrazioni salariali formulata per il contratto di formazione e lavoro alle nuove tipologie contrattuali in cui si articola il rapporto di apprendistato.

► **NOTA n. 32/2007 del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 5 novembre 2007. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Trattamento straordinario di integrazione salariale - Riconoscimento della cassa integrazione guadagni straordinaria ai lavoratori con contratto di apprendistato.**

La Fisascat Cisl/Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo ha formulato istanza di interpello al fine di conoscere quale sia il parere di questa Direzione sul riconoscimento della cassa integrazione guadagni straordinaria ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi degli artt. 47 ss. del Dlgs n. 276/2003.

Il quesito si fonda sul duplice presupposto che il trattamento straordinario di integrazione salariale è stato riconosciuto dall'Inps, con circ. n. 107/2006 emessa in ottemperanza a sentenza del Tar del Lazio n. 8138/2005, ai dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro e che tale tipologia contrattuale, di fatto, è stata sostituita dal nuovo contratto di apprendistato.

A tal proposito, acquisito il parere della Direzione generale degli ammortizzatori sociali, della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e dell'Inps, si espone quanto segue.

In primo luogo è opportuno considerare, come peraltro ribadito dalla prassi di questo ministero con circ. n. 31/2004 e n. 40/2004, che l'apprendistato disciplinato dal Dlgs n. 276/2003 è l'unico contratto di lavoro a contenuto formativo attualmente esistente ed è destinato ad esaurire l'ambito di operatività un tempo riservato al contratto di formazione e lavoro.

Per quanto concerne le disposizioni previdenziali previste per il nuovo contratto di apprendistato l'art. 53, comma 4, Dlgs cit., statuisce che continua a trovare applicazione la precedente disciplina previdenziale e assistenziale di cui alla L. n. 25/1955 e ss. mm.

Andando ad esaminare in particolare l'art. 21 di tale legge si può osservare che nell'elenco delle forme di previdenza ed assistenza applicabili al lavoratore apprendista non rientra la tipologia delle integrazioni salariali.

Sulla materia, poi, sono intervenute sia la Corte costituzionale che, con ordinanza n. 411/1987, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità della normativa disciplinante la cassa integrazione nella parte in cui non contempla gli apprendisti tra i beneficiari della stessa, sia la Corte di cassazione (Cass. Civ., sez. lav., n. 8229/1994) che ha escluso l'integrazione salariale per gli apprendisti in ragione del fine formativo perseguito dal contratto stesso che mal si concilia e non può essere perseguito con la sospensione dell'attività produttiva dell'impresa.

Del resto, a ben guardare le motivazioni addotte a sostegno dell'applicazione del regime delle integrazioni salariali ai contratti di formazione e lavoro nella sentenza del Tar Lazio n.



Sindacale

8138/2005, sopra citata, appare evidente come il giudice amministrativo parta dal presupposto che per tali contratti non vi sia disciplina specifica in materia e che quindi, in carenza di deroghe, debba applicarsi l'identico regime delle integrazioni salariali valido per i rapporti di lavoro ordinari.

Situazione che non sussiste per il rapporto di apprendistato, ove esiste, come sopra evidenziato, la specifica disciplina delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 21 L n. 25/1955 che non contempla il riconoscimento della cassa integrazione guadagni.

Pertanto, alla luce di quanto finora esposto, considerati l'orientamento giurisprudenziale e le specifiche disposizioni normative in materia, non pare possibile estendere l'interpretazione in tema di integrazioni salariali formulata per il contratto di formazione e lavoro alle nuove tipologie contrattuali in cui si articola il rapporto di apprendistato.

Lavoratori extra Cee Firmato il decreto flussi per l'anno 2007

Il ministero della Solidarietà sociale informa che è stato firmato dal presidente del Consiglio dei ministri il decreto concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso nel territorio dello Stato, dei lavoratori extracomunitari non stagionali per l'anno 2007. Saranno 170 mila i nuovi ingressi autorizzati per i lavoratori extracomunitari non stagionali. Di questi 47.100 ingressi sono riservati ai cittadini di Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria, 110.900 ingressi per i cittadini di altri Paesi (di cui 1.000 ingressi per dirigenti), 3.000 permessi per studio, 2.500 per tirocinio, 1.500 per lavoro stagionale, 1.500 permessi per programmi di formazione e istruzione, 3.000 permessi per lavoro autonomo, 500 ingressi di lavoratori di origine italiana provenienti da alcuni Paesi sudamericani. I termini di invio delle domande variano in relazione alla tipologia di ingresso e inizieranno a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale. Per quanto riguarda l'invio delle domande è stato eliminato l'obbligo di spedizione postale, sostituito da una modalità esclusivamente informatica, anche in attuazione del protocollo di collaborazione sottoscritto recentemente dalle associazioni imprenditoriali con il ministero dell'Interno (Lavoronews n. 49 del 12.11.2007).

► **DECRETO** del Presidente del Consiglio dei ministri. **Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2007.**

Articolo 1

1. In via di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio

dello Stato per l'anno 2007, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari, entro una quota massima di 170.000 unità da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del ministero della Solidarietà sociale.

Articolo 2

1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, 47.100 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:

- a) 4.500 cittadini albanesi;
- b) 1.000 cittadini algerini;
- c) 3.000 cittadini del Bangladesh;
- d) 8.000 cittadini egiziani;
- e) 5.000 cittadini filippini;
- f) 1.000 cittadini ghanesi;
- g) 4.500 cittadini marocchini;
- h) 6.500 cittadini moldavi;
- i) 1.500 cittadini nigeriani;
- l) 1.000 cittadini pakistani;
- m) 1.000 cittadini senegalesi;
- n) 100 cittadini somali;
- o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka;
- p) 4.000 cittadini tunisini;
- q) 2.500 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolarizzazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.

Articolo 3

1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero provenienti dai paesi non elencati all'articolo 2, entro una quota di 110.900 unità così ripartite:

- a) 65.000 ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona;
- b) 14.200 ingressi per il settore edile;
- c) 1.000 ingressi per dirigenti o personale altamente qualificato;
- d) 500 ingressi per conducenti, muniti di patente europea, per il settore dell'autotrasporto e della movimentazione di merci;
- e) 200 ingressi per il settore della pesca marittima;
- f) 30.000 ingressi per i restanti settori produttivi.

Articolo 4

1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

- a) 3.000 permessi di soggiorno per studio;
 - b) 2.500 permessi di soggiorno per tirocinio;
 - c) 1.500 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
2. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, è riservata una



Sindacale

quota di 1.500 ingressi ai cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato i programmi di formazione e di istruzione nel paese di origine ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In caso di esaurimento della predetta quota, sono ammessi ulteriori ingressi sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi del citato articolo 23 e dell'articolo 34 del Dpr 31 agosto 1999, n. 394.

Articolo 5

1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, è consentito l'ingresso di 3.000 cittadini stranieri non comunitari, residenti all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle seguenti categorie: ricercatori, imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.

2. All'interno della quota di cui al comma 1, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.500 unità, le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.

Articolo 6

1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, per l'anno 2007 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, entro una quota di 500 unità, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay e Venezuela.

Articolo 7

1. I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono:

a) per i lavoratori provenienti dai Paesi indicati all'articolo 2, dalle ore 8.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

b) per i lavoratori provenienti dai Paesi diversi da quelli indicati all'articolo 2:

1) dalle ore 8.00 del diciottesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, per il settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona;

2) dalle ore 8.00 del ventunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, per tutti i restanti settori.

2. Nel limite della quota complessiva di cui all'articolo 1, sono ammesse le domande di nulla osta al lavoro presentate entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

L'Informatore

gennaio 2008

Leggi decreti circolari

Articolo 8

1. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le quote stabilite nel presente decreto, ferma restando la quota massima di cui all'articolo 1, possono essere diversamente ripartite sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.

Lavoratori extracomunitari La circolare del ministero dell'Interno sulla nuova procedura di inoltro delle domande

Il ministero dell'Interno con circolare n. 23/07 ha chiarito le novità procedurali introdotte dal nuovo decreto flussi per l'anno 2007. La prima novità è costituita dalla semplificazione dei moduli che dovranno essere inoltrati allo Sportello unico per l'immigrazione. Le modifiche concernono l'indicazione dello Stato estero di provenienza dello straniero, il campo relativo al codice fiscale per un controllo automatico sulla congruità con i dati anagrafici inseriti, l'eliminazione del campo relativo alla retribuzione mensile lorda e l'abolizione dell'apposizione della marca da bollo che potrà essere pagata attraverso i rivenditori autorizzati. La seconda novità riguarda la procedura di invio telematico tramite il quale l'utente, una volta registrato nel portale del ministero, potrà procedere alla compilazione del modulo prescelto ed inviarlo direttamente allo Sportello unico. Per ogni domanda inviata, l'utente riceve una semplice e-mail di conferma, contenente le indicazioni necessarie per identificarla, nonché la data e l'ora di invio. Inoltre sul sito internet, nell'area del singolo utente, è possibile visualizzare l'elenco delle domande regolarmente inviate e successivamente, la pratica con lo stato di trattazione. L'invio on-line permetterà di velocizzare il rilascio del nulla osta in quanto le istanze, una volta acquisite dal sistema centrale, verranno rese disponibili contemporaneamente allo Sportello unico, alla questura, e alla direzione provinciale del lavoro. Il datore verrà successivamente convocato dallo Sportello unico per procedere all'accertamento della corrispondenza tra quanto dichiarato in fase di caricamento nel sistema informatico con quella risultante dalla documentazione che dovrà essere esibita.

► CIRCOLARE n. 23/07 del ministero dell'Interno. **Nuova procedura di inoltro delle domande e di gestione dei procedimenti di competenza dello Sportello unico per l'immigrazione.**

Questo Dipartimento ha avviato e portato a conclusione un radicale processo riformatore delle procedure che fanno capo all'attività di tutti gli Sportelli unici per l'immigrazione per eli-



Sindacale

L'Informatore

gennaio 2008

Leggi decreti circolari

SINDACALE

minare, come emerso dall'esperienza sino ad oggi maturata, gli aspetti critici che arrecavano, ai cittadini e agli uffici coinvolti nell'attività dello Sportello unico per l'immigrazione disagi e disagi non giustificabili. Si considerino, ad esempio, le lunghe file agli uffici postali, o le difficoltà di compilazione dei moduli cartacei con inevitabili conseguenze nella fase di lettura delle istanze, spesso non comprensibili o errate o incomplete, o i ritardi dovuti alla correzione e all'inserimento telematico delle domande.

Con le novità ora introdotte - essendo stato, tra l'altro, eliminato l'obbligo di spedizione postale delle domande e prevista una specifica procedura di compilazione chiara e completa delle istanze - il cittadino dovrà contattare personalmente la Pubblica amministrazione recandosi allo Sportello solo una volta, al termine dell'istruttoria.

È stata, infatti, istituita una modalità esclusivamente informatica di inoltra delle domande di competenza dello Sportello unico; la modulistica è stata semplificata; il programma di gestione delle pratiche è stato rielaborato, rendendolo più efficiente e adeguato alla necessità del rigoroso rispetto dei tempi del procedimento ed alle esigenze di governo del fenomeno migratorio.

Nelle Regioni a statuto speciale e nella provincia di Trento identiche procedure vengono adottate in virtù di appositi protocolli di intesa.

La procedura troverà applicazione con l'entrata in vigore del decreto flussi 2007 per le categorie di lavoratori contemplate dal medesimo decreto che è in corso di pubblicazione e che ad ogni buon fine si allega (all. n. 1). Poi, alla data che verrà appositamente comunicata, la procedura potrà essere utilizzata anche per le categorie di lavoratori escluse dal decreto flussi e per i ricongiungimenti familiari. Nelle more, i procedimenti esclusi dalle nuove procedure, continueranno ad essere seguiti con le modalità del precedente sistema.

Modulistica

Come accennato, la modulistica è stata semplificata recependo tutte le sollecitazioni pervenute da parte degli Sportelli unici, degli enti e associazioni che si occupano di immigrazione, nonché dei cittadini. I nuovi moduli sono stati, infatti, il frutto del lavoro di un gruppo interministeriale appositamente costituito e, oltre ad essere stati adattati alle esigenze della compilazione informatica, sono stati semplificati rispetto a quelli cartacei in uso, per risolvere le specifiche difficoltà di compilazione riscontrate e per eliminare i dati ridondanti.

Le novità di maggior rilievo apportate sono:

- l'indicazione dello Stato estero di residenza dello straniero che permette di facilitare l'individuazione dell'autorità diplomatico-consolare competente per il visto di ingresso;
- nella compilazione del campo relativo al codice fiscale del datore di lavoro, inserimento di una procedura che effettua un controllo di congruità con i dati anagrafici inseriti;
- nella parte relativa ai requisiti economici del contratto, eliminazione del campo relativo alla retribuzione mensile lorda in quanto il datore di lavoro si impegna, comunque, a corrispondere una retribuzione mensile lorda non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo. Sarà, pertanto, la Direzione provinciale del lavoro a fissare l'importo minimo

della retribuzione mensile lorda sulla base del contratto collettivo applicato e del livello di inquadramento. Al momento della firma del contratto di soggiorno, il datore di lavoro potrà quindi confermare la retribuzione così determinata, oppure offrire una retribuzione superiore e solo in tal caso lo Sportello unico provvederà alla opportuna modifica del contratto di soggiorno.

d) eliminazione dell'apposizione della marca da bollo, con la previsione della digitazione, nel campo dedicato, del codice identificativo della marca stessa, atteso che il pagamento del tributo viene assolto con modalità telematiche presso i rivenditori autorizzati.

La procedura

I) Registrazione dell'utente

La procedura di inoltra telematico prevede che l'utente possa avviare i procedimenti di competenza dello Sportello unico per l'immigrazione inviando le istanze mediante l'utilizzo di un personal computer predisposto per il collegamento ad internet, secondo i seguenti passaggi principali:

- L'utente accede ad un sito internet tramite un collegamento (link) inserito nella home page del sito istituzionale del ministero dell'Interno (www.interno.it) e procede alla propria registrazione. Tale operazione prevede l'invio di una e-mail di conferma e di perfezionamento della registrazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'utente medesimo;
- l'utente, quindi, restando in linea, può, in relazione alle sue esigenze, individuare il modulo di interesse dall'elenco della modulistica esposto sul sito e quindi scaricarlo sul personal computer per la successiva compilazione. In tale fase è necessario fornire alcuni dati e, in particolare, quelli relativi al datore di lavoro (se persona fisica o giuridica) e la località di impiego del lavoratore, rilevante al fine di individuare lo Sportello unico competente al rilascio del nulla osta. La procedura genera un modulo elettronico che deve essere salvato sul personal computer utilizzato. È possibile richiedere anche ulteriori moduli per altre domande, sino al massimo di cinque. Una volta salvate, le domande possono essere o eliminate o compilate con il programma di cui al punto successivo;
- Per la compilazione del modulo occorre scaricare uno specifico programma sul personal computer seguendo le istruzioni contenute nell'apposita sezione del sito;
- La compilazione della domanda mediante l'uso del programma precedentemente installato, è possibile senza dover rimanere connessi a internet. Non sono modificabili i campi che riportano i dati caricati in fase di richiesta del modulo di domanda, per garantire la corrispondenza tra i moduli richiesti e quelli che successivamente saranno inviati automaticamente attraverso la procedura. È, inoltre, possibile sospendere la redazione della domanda per completarla in altro momento. Solo al termine della compilazione di tutti i campi richiesti la domanda è pronta per l'invio: infatti la procedura controlla che i campi obbligatori siano stati definiti e non consente l'inoltra delle domande prive di uno o più elementi fondamentali per la successiva gestione dell'istruttoria.

II) Invio delle domande allo Sportello unico

Una volta completata, la domanda può essere inoltrata telematicamente al sistema dello Sportello unico per l'immigrazio-



Sindacale

L'Informatore

gennaio 2008

Leggi decreti circolari

ne nei termini individuati nel decreto flussi per l'anno 2007 secondo i seguenti criteri di scaglionamento:

- A partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gui per le istanze relative a lavoratori delle nazionalità privilegiate indicate dal decreto;
 - A partire dal diciottesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gui per le domande relative ai lavoratori domestici e di assistenza alla persona;
 - A partire dal ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gui per le domande relative a tutti i restanti settori
- Per ogni domanda inviata, l'utente riceve una semplice e-mail di conferma, contenente le indicazioni necessarie per identificarla, nonché la data e l'ora dell'invio. Nel caso in cui il singolo utente abbia effettuato la compilazione di più domande, l'invio delle stesse avverrà cumulativamente, in sequenza.

Sul sito internet, nell'area del singolo utente, è inoltre possibile:

- visualizzare l'elenco delle domande regolarmente inviate e acquisite dal sistema;
- visualizzare, successivamente, la pratica con l'integrazione dello stato di trattazione.

Per maggiori dettagli sulle caratteristiche della nuova procedura si fa rinvio al manuale allegato alla presente (all. 2), che sarà anche consultabile sul sito internet. Ad ogni buon conto, si rappresenta che sarà disponibile un servizio di help desk che potrà fornire ragguagli tecnici o giuridici e sarà raggiungibile tramite due tipi di accesso, uno con e-mail, dedicato a tutti gli utenti registrati, l'altro, tramite con numero verde telefonico (800962658), dedicato agli operatori dello Sportello unico e alle associazioni accreditate.

III) Gestione delle procedure

Il sistema di gestione delle procedure è stato ristrutturato e semplificato per il rilascio dei nulla osta nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti disposizioni ed ha già costituito oggetto di formazione del personale che in provincia è stato individuato per essere a sua volta incaricato di istruire gli addetti alle procedure dello Sportello.

Ad ogni modo, lo stesso corso - in modalità elettronica (e-learning) - e il manuale operatore sono già disponibili tramite apposito collegamento (link) dall'area di accesso al sistema dello Sportello unico.

Le istanze, una volta acquisite dal sistema centrale, vengono rese disponibili allo Sportello unico e, contestualmente, alla questura e alla Direzione provinciale del lavoro competenti per l'avvio dell'iter procedimentale. In tale fase lo Sportello svolge la funzione di cabina di regia del sistema che consente agli operatori (aventi diversi livelli di responsabilità nell'accesso) di seguire l'andamento delle pratiche per assicurare che i singoli uffici, partecipi del procedimento, rispettino le tempistiche previste dalla legge.

Ulteriori dettagli possono essere consultati nel citato manuale operativo.

Ciascun operatore dovrà essere accreditato - in base ai diversi livelli di responsabilità secondo le modalità indicate nella scheda allegata (all. n. 3).

Si rappresenta che è di prossima diramazione il piano di sicurezza nazionale per il governo del "sistema Sui" e che, pertanto, sarà necessario che anche i piani di sicurezza locale, even-

tualmente adottati, vengano rivisti, in particolare per quanto attiene l'esatta e puntuale individuazione dei livelli di responsabilità attribuiti ai dirigenti e agli operatori dello Sportello.

Al momento è comunque di fondamentale importanza che venga curata la gestione in sicurezza delle credenziali di accesso al sistema con la conseguente necessità che le Ssll svolgano u.a costante attività di vigilanza sul loro corretto e documentato uso.

Com'è evidente, la nuova procedura conferisce alla fase della convocazione dell'interessato presso lo Sportello unico un ruolo particolarmente delicato in quanto, in tale occasione si deve procedere all'accertamento della corrispondenza delle dichiarazioni rese informaticamente nell'istanza acquisita dal sistema, con quelle che risultano dalla documentazione che deve essere esibita, si raccomanda quindi di impartire ai Dirigenti responsabili dello Sportello unico e al personale assegnato tutte le indicazioni ritenute opportune ad evitare disguidi o disattenzioni, il cui verificarsi potrebbe minare la tenuta dell'intero sistema.

Per quanto riguarda la possibilità di delegare il ritiro del nulla osta e la firma del contratto di soggiorno, si richiamano le disposizioni di cui al Testo unico per la documentazione n. 445/2000 e, in particolare, l'art. 4 secondo comma, ai sensi del quale la dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante. Nelle altre ipotesi sarà invece necessario acquisire un apposito atto di procura.

IV) L'incontro con il cittadino straniero

Com'è noto, il cittadino straniero, ottenuto il visto di ingresso presso la Rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, deve recarsi entro otto giorni presso lo Sportello unico per la sottoscrizione del contratto e la richiesta del permesso di soggiorno.

Tale circostanza rappresenta il primo fondamentale contatto della pubblica amministrazione con l'utente non comunitario e quindi si ritiene opportuno fornire, attraverso idonea documentazione, le informazioni utili per una prima conoscenza dei diritti e dei doveri dello straniero in Italia illustrati nella Carta dei Valori e nella guida "In Italia in regola", nonché acquisire, attraverso un apposito questionario (all. 4) una prima generale conoscenza della sua condizione, dei suoi bisogni primari, dei possibili sviluppi che il suo status potrebbe assumere nel tempo. Obiettivo della rilevazione - sulla base della raccolta sistematica delle informazioni tratte dai questionari - è quello di sviluppare una efficace attività di programmazione degli interventi finalizzati all'accoglienza ed all'integrazione e migliorare la gestione del fenomeno migratorio, anche nell'ambito del ruolo di raccordo e coordinamento che le Ssll esercitano sul territorio con l'ausilio dei Consigli territoriali per l'immigrazione.

La compilazione del questionario è facoltativa e comunque, per quanto concerne la redazione, per evitare eventuali pro-



Sindacale

L'Informatore

gennaio 2008

Leggi decreti circolari

SINDACALE

blemi legati alla comprensione linguistica, è opportuno che la redazione avvenga con l'assistenza e/o la guida dell'operatore dello Sportello unico o, ove presente, del mediatore culturale.

Al riguardo, sarebbe opportuno che venga predisposto un dossier da consegnare all'utente contenente copia del contratto di soggiorno, del questionario sopra illustrato, di una copia della guida "In Italia, in regola" - che è in corso di distribuzione presso tutte le Prefetture - nonché di una copia della Carta dei valori, la cui stampa potrà avvenire secondo le modalità ritenute più opportune e concordate in sede di Consiglio territoriale per l'immigrazione.

Si rammenta che la guida "In Italia, in regola" e la Carta dei Valori sono stati tradotti in più lingue e pertanto sarà utile individuare la pubblicazione in italiano e quella tradotta nella lingua meglio conosciuta dal cittadino straniero.

V) Protocolli d'intesa

È stato stipulato un protocollo d'intesa con le associazioni nazionali rappresentative dei datori di lavoro - allegato alla presente (all. n. 5) - e sono in fase di perfezionamento quelli rispettivamente - con le organizzazioni sindacali e le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 comma 2 del Testo unico n. 286/98, nonché con i patronati, i quali hanno offerto la loro disponibilità a fornire assistenza per la compilazione e l'inoltro delle domande. Si fa riserva di trasmettere i due testi non appena stipulati.

Alla luce del primo protocollo le rappresentanze territoriali delle associazioni datoriali, sulla base della propria autonomia statutaria, potranno avanzare alle Ssll richieste di adesione, da definire secondo l'unito schema (all. n. 6).

Il protocollo prevede, altresì, che le associazioni aderenti possano accedere al sistema informatico dello Sportello unico per l'immigrazione, solo dopo il rilascio di credenziali di accreditamento per gli operatori che dovranno essere abilitati, da richiedersi con il modulo di cui si allega fac simile (all. 7).

Le Ssll, effettuate le opportune valutazioni, proporranno a questo Dipartimento il rilascio delle credenziali a favore degli operatori da abilitare.

Al fine di comunicare i dati degli operatori per i quali si propone l'abilitazione all'accesso al sistema, dovrà essere utilizzata esclusivamente la scheda in formato excel che si allega (all. 8), da inviare alla seguente casella di posta elettronica associazioni.sui@interno.it. Ciò consentirà alle associazioni accreditate di scaricare e compilare un numero di moduli superiore al normale limite imposto per ciascun utente.

Si sottolinea l'assoluta urgenza di formalizzare le adesioni a livello provinciale possibilmente entro il 15 novembre e acquisire i nominativi degli operatori al fine di attivare le utenze richieste e rendere, così, operativa la collaborazione sancita con il protocollo sin dalla prima fase dell'avvio del sistema.

Si evidenzia altresì che il protocollo prevede il rigoroso rispetto di tutte le disposizioni concernenti la tutela della riservatezza dei dati personali e la sicurezza nella loro trattazione, così come è previsto che, in caso presenza di inadempimenti, questo Dipartimento potrà provvedere alla revoca del rapporto di collaborazione. Per consentire all'Amministrazione di adottare i provvedimenti sanzionatori sarà necessario comunque che le Ssll segnalino con la massima urgenza eventuali abusi che

dovessero essere riscontrati.

Considerazioni finali

È evidente come le iniziative descritte potranno apportare una radicale svolta alle modalità di relazione dell'Amministrazione con l'utenza, rendendo così effettive le più recenti direttive in tema di digitalizzazione della pubblica amministrazione (eliminazione del cartaceo, trasparenza del procedimento, ecc.), ma è altrettanto evidente come una serena fruibilità della nuova procedura condiziona le relazioni con l'utenza, e potrà essere migliorata con un'attività di informazione e di supporto che le Ssll vorranno assicurare sul territorio.

Per raggiungere tali obiettivi, il Dipartimento sta definendo anche un piano di comunicazione - in parte attuato con l'elaborazione di manuali operativi e formazione in elearning, l'attivazione dell'help desk, l'organizzazione di seminari di informazione dedicati alle associazioni di categoria che ne hanno manifestato l'interesse - che prevede anche la predisposizione di una videoconferenza in collegamento con tutte le Prefetture, nel corso della quale verranno simulate le nuove modalità di presentazione delle istanze allo Sportello unico. La data di svolgimento dell'iniziativa verrà opportunamente comunicata.

Le Ssll sono, inoltre, invitate a curare, anche tramite la collaborazione del Consiglio territoriale per l'immigrazione, la massima diffusione delle novità introdotte e a garantire, secondo le modalità ritenute opportune, le informazioni e l'assistenza agli utenti, con l'eventuale allestimento di postazioni elettroniche presso gli Urp e/o gli stessi Sportelli unici.

Si sottolinea, infine, la necessità di verificare che i siti internet istituiti a livello locale contenenti informazioni o modulistica di competenza dello Sportello unico ormai posta in disuso, vengano adeguatamente aggiornati, per evitare spiacevoli disservizi con l'utenza.

Per fornire ulteriori chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti. Direttore centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo, prefetto Mario Ciclosi, tel. 0646526069, e-mail mario.ciclosi@interno.it; viceprefetto Daniela Parisi tel. 0646526828, e-mail daniela.parisi@interno.it; viceprefetto aggiunto Carmen Cosentino tel. 0646526875 e-mail carmen.cosentino@interno.it.

Nell'assicurare che verrà data tempestiva comunicazione dell'avvio dell'operatività delle nuove procedure, si resta in attesa di assicurazione e, confidando nella puntuale osservanza delle indicazioni sopra riportate, si rende opportuno che le Ssll, alla fine del corrente anno, trasmettano una relazione nella quale vengano illustrate le iniziative adottate e valutato l'impatto della nuova procedura a livello locale.

Contratto di inserimento Sospensione in caso di servizio militare o civile

Il ministero del Lavoro, rispondendo ad un interpello in merito alla sussistenza dell'obbligo di sospensione del contratto d'in-



Sindacale

serimento in caso di svolgimento del servizio militare o civile, ha stabilito che, qualora, pur non sussistendo il diritto alla conservazione del posto, lo stesso sia di fatto conservato, con conseguente riammissione al lavoro al termine del suddetto periodo, nel computo di durata massima del contratto originario non si dovrà tenere conto del periodo dedicato al servizio militare o civile.

► **NOTA n. 34/2007 del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 16 novembre 2007. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Sospensione del contratto di inserimento in caso di svolgimento del servizio militare o civile.**

La Federazione imprese tessili e moda italiane ha avanzato richiesta d'interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla sussistenza dell'obbligo di sospensione del contratto d'inserimento di cui agli artt. 54 e segg. del Dlgs n. 276/2003, in caso di svolgimento del servizio militare o civile.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue. L'art. 77, comma 2, del Dpr n. 237/1964, recante disposizioni in materia di leva e reclutamento obbligatorio nelle forze armate, conformemente al principio espresso nell'art. 52, comma 2, della Carta costituzionale, dispone che la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma, con conseguente diritto alla conservazione del posto da parte del lavoratore.

Tuttavia, ferma restando l'obbligatorietà del servizio di leva, le relative chiamate sono state sospese, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 7, comma 1, del Dlgs n. 215/2001, come dapprima modificato dall'art. 2 del Dlgs n. 236/2003 e successivamente sostituito dall'art. 1 della L n. 226/2004.

L'art. 2, comma 1, della L n. 64/2001, relativa all'istituzione del servizio civile nazionale, dispone, infine, che a decorrere dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il servizio civile, prestato per adempiere agli obblighi di leva ai sensi dell'art. 1 della L n. 230/98 e, come tale, produttivo del diritto alla conservazione del posto di lavoro, è prestato su base esclusivamente volontaria.

Pertanto, lo svolgimento del servizio militare di leva non è più legato ad un obbligo di legge ma ad una scelta volontaria del cittadino, che evidentemente non può considerarsi produttiva del diritto alla conservazione del posto di lavoro.

L'art. 57, comma 2, del Dlgs n. 276/2003, in tema di contratto d'inserimento, dispone che nel computo del limite massimo di durata dello stesso, pari a 18 mesi (o al massimo 36, nel caso di assunzione di persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico), non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile.

In tal caso, stante il tenore letterale della norma, che non fa riferimento all'obbligatorietà del servizio prestato ma al suo solo svolgimento, pare corretto ritenere che, pur non sussistendo il diritto alla conservazione del posto, qualora lo stesso sia di fatto conservato, con conseguente riammissione al lavoro,

L'Informatore

gennaio 2008

Leggi decreti circolari

nel computo di durata massima del contratto originario non si dovrà tenere conto del periodo dedicato, seppur su base volontaria, al servizio militare o civile.

Resta inteso che nel caso in cui il lavoratore operi la scelta d'interrompere il rapporto di lavoro per prestare il servizio militare o civile, la conseguente risoluzione del contratto d'inserimento non può incidere sul computo della percentuale di cui all'art. 54, comma 3, del Dlgs n. 276/2003.

IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Irpef - Approvazione del nuovo modello di versamento "F24"

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del 23 ottobre 2007, è stato approvato il nuovo modello di versamento "F24" da utilizzare per i versamenti. Il modello è stato variato sia nel frontespizio che nel testo delle avvertenze rispetto a quello precedente, in particolare è stato inserito nella sezione "Contribuente", un campo dove è possibile indicare il codice fiscale dell'erede, genitore/tutore o curatore fallimentare ed il relativo codice identificativo. Inoltre, è stata prevista l'informazione del mese di riferimento nelle sezioni erario, regioni e Ici ed altri tributi locali da indicare per alcuni codici tributo di cui sarà data evidenza con specifica risoluzione. Il provvedimento rende obbligatorio, a tutti i contribuenti che si avvalgono di modalità di versamento telematiche, l'utilizzo dei nuovi modelli F24 a partire dal 29 ottobre 2007. L'obbligo di utilizzo del nuovo modello F24 cartaceo è stato differito alla data del 1° gennaio 2008, per consentire agli intermediari della riscossione di smaltire le scorte dei modelli disponibili.

► **PROVVEDIMENTO Agenzia delle Entrate prot. n. 2007/160612 del 23 ottobre 2007. Approvazione dei nuovi modelli di versamento "F24" ed "F24 accise" per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.**

Articolo 1

Approvazione del nuovo modello F24 per l'esecuzione dei versamenti unitari

1. È approvato il modello F24 di cui all'allegato 1, contenente l'indicazione di due codici fiscali. Tale modello consente di gestire i versamenti unitari, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche, che necessitano di tali informazioni, quali, a mero titolo esemplificativo, quelli dovuti da eredi, genitori/tutori e curatori fallimentari.



Sindacale

2. A partire dal 29 ottobre 2007, il predetto modello deve essere utilizzato da tutti i soggetti titolari di partita Iva, tenuti ai versamenti di cui all'articolo 17, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente con modalità telematiche e dai soggetti non titolari di partita Iva che intendano avvalersi delle modalità di versamento on-line.

3. I soggetti titolari di partita Iva esentati dall'obbligo di esecuzione dei versamenti unitari con modalità telematiche, individuati nella circolare 30 del 29 settembre 2006, qualora intendano utilizzare il nuovo modello F24 cartaceo contenente l'indicazione del doppio codice fiscale, possono prelevarlo esclusivamente dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

4. A partire dal 1 gennaio 2008, il modello F24 cartaceo, contenente il doppio codice fiscale, sostituirà la modulistica preesistente e sarà disponibile anche presso tutti gli sportelli degli intermediari della riscossione.

Articolo 2

Approvazione del nuovo modello F24 accise

1. È approvato il modello F24 accise di cui all'allegato 2, contenente l'indicazione di due codici fiscali. Tale modello consente di gestire i versamenti unitari, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche, che necessitano di tali informazioni, quali, a mero titolo esemplificativo, quelli dovuti dai curatori fallimentari.

2. A partire dal 29 ottobre 2007, il predetto modello deve essere utilizzato da tutti i soggetti titolari di partita Iva, tenuti al versamento esclusivamente con modalità telematiche, delle imposte, dei contributi e dei premi, di cui all'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in sostituzione della modulistica preesistente.

3. I soggetti titolari di partita Iva esentati dall'obbligo di esecuzione dei versamenti unitari con modalità telematiche, individuati nella circolare 30 del 29 settembre 2006, utilizzeranno il nuovo modello F24 cartaceo prelevabile esclusivamente dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Articolo 3

Approvazione specifiche tecniche

1. Sono approvate le specifiche tecniche di cui all'allegato 3, per la trasmissione telematica, utilizzando i servizi on line dell'Agenzia delle Entrate, dei modelli F24 ed F24 accise contenenti il doppio codice fiscale.

Motivazioni

Il nuovo modello di versamento F24 consentirà una più efficiente gestione dei versamenti eseguiti da tutti i contribuenti. In particolare, dei versamenti effettuati dai soggetti responsabili in solido al pagamento ovvero dai soggetti che effettuano il versamento in sostituzione del soggetto debitore, in modo che i relativi dati siano immediatamente disponibili all'amministra-

zione finanziaria.

Il provvedimento rende obbligatorio, a tutti i contribuenti che si avvalgono di modalità di versamento telematiche, l'utilizzo dei nuovi modelli F24 ed F24 accise, a partire dal 29 ottobre 2007. L'obbligo di utilizzo del nuovo modello F24 cartaceo è stato differito alla data del 1 gennaio 2008, per consentire agli intermediari della riscossione di smaltire le scorte dei modelli disponibili. Dal 29 ottobre 2007 al 31 dicembre 2007, i soggetti che intendano utilizzare il nuovo modello cartaceo contenente il doppio codice fiscale, possono prelevarlo esclusivamente dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

I modelli sono stati variati rispetto al modello di pagamento approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 gennaio 2003, sia nel frontespizio che nel testo delle avvertenze. In particolare è stato inserito nella sezione "Contribuente", un campo dove è possibile indicare il codice fiscale del coobbligato, erede genitore/tutore o curatore fallimentare ed il relativo codice identificativo.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8, comma 1; art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); decreto del ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (art. 37 comma 49), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 153 del 4 agosto 2006; provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3/1/2003; decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: "Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998; decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni; legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 24, commi 39 e 40; art. 25, comma 5, recanti norme in materia di riscossione); decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997.



Sindacale

L'Informatore

gennaio 2008

Giurisprudenza

COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Applicabilità del trasferimento di azienda ad un dirigente

► CASSAZIONE Sez. lav. 11 gennaio 2007, n. 398 (da Dir. & Prat. Lav. n. 37/07, pag. 2285). **Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere - Trasferimento di azienda in stato di insolvenza - Art. 47, comma quinto, legge 29 dicembre 1990, n. 428 - Applicabilità nei confronti dei dirigenti - Esclusione - Fondamento - Conseguenza - Operatività della disciplina giuridica di cui all'art. 2112 Cod. civ. - Sussistenza - Fattispecie.**

In virtù della differenza di tutela del rapporto di lavoro dei dirigenti (e della diversità del loro "status" anche sotto i profili previdenziali e sindacale), rispetto a quello delle altre categorie di lavoratori, soggetto alla libera re cedibilità da parte del datore di lavoro, con la conseguenza che i dirigenti non possono fare affidamento sulla stabilità del rapporto, salvo diversa convenzione in tal senso, ma solo su quelle garanzie che derivano dalla contrattazione collettiva, in caso di trasferimento di azienda in stato di insolvenza non si applica ad essi la disposizione dettata dall'art. 47, comma quinto, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, che, nell'ipotesi di raggiungimento di un accordo di cui al primo comma del medesimo articolo (finalizzato al mantenimento dei livelli di occupazione), deroga all'art. 2112, comma primo, cod. civ., secondo il quale, di norma, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso proposto da un dirigente aziendale nei cui confronti era stato disposto il recesso da parte della società cedente in amministrazione straordinaria dopo che si era perfezionata la cessione dell'azienda, con la conseguente affermazione della legittimità della prosecuzione del rapporto con la concessionaria, sul presupposto che non potesse avere alcuna efficacia il licenziamento intimato da soggetto non risultante più titolare del rapporto). (Cassa con rinvio, App. Brescia, 18 novembre 2003).

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Licenziamento individuale Requisito dell'immediatezza

► CASSAZIONE Sez. lav. 19 dicembre 2006, n. 27101 (da Dir. & Prat. Lav. n. 31/07, pag. 1971). **Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - In genere - Requisito dell'immediatezza del provvedimento espulsivo rispetto alla contestazione degli addebiti - Applicabilità al licenziamento fondato su giusta causa o su giustificato motivo soggettivo - Sussistenza - Estensione di detta garanzia anche al licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo - Esclusione - Fondamento.**

Il requisito dell'immediatezza del provvedimento espulsivo rispetto alla contestazione degli addebiti applicabile con riferimento al licenziamento individuale per giusta causa o giustificato motivo oggettivo, poiché le ragioni di garanzia e di difesa a tutela del lavoratore - con particolare riferimento all'esigenza di evitare che il lavoratore possa essere esposto a tempo indeterminato al pericolo del licenziamento per i fatti contestatigli, posta a base del suddetto requisito di legittimità - non sussistono nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo (dipendente da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al funzionamento di essa), nel quale occorre solo controllare che ricorrano in concreto le esigenze organizzative poste dal datore di lavoro a fondamento del provvedimento espulsivo. (Cassa con rinvio, App. Trieste, 30 aprile 2004).

Licenziamento individuale e codice disciplinare

► CASSAZIONE Sez. lav. 10 gennaio 2007, n. 247 (da Dir. & Prat. Lav. n. 37/07, pag. 2285). **Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare - Affissione del codice disciplinare - Impresa articolata in più unità produttive - Affissione in ciascuna - Necessità - Fattispecie.**

In tema di sanzioni disciplinari nell'ambito del rapporto di lavoro, ove l'impresa sia articolata in più unità produttive, l'onere dell'affissione del codice disciplinare in luogo accessibile a tutti implica che l'affissione sia effettuata in ciascuna sede, stabilimento e reparto autonomo e che altrettanto avvenga qualora l'impresa operi presso terzi, utilizzando locali di altri per tenervi materiali o persone. (Nella specie la S.C., nel confermare la sentenza di merito che aveva annullato il licenziamento intimato a un pilota elicotterista che si era rifiutato di esibire il libretto di volo al datore di lavoro, ha rilevato che la sanzione avrebbe dovuto essere applicata nel rispetto delle norme procedurali perché la norma disciplinare, oltre a circoscrivere il campo di inadempimento sanzionabile, determina il collegamento della sanzione al fatto). (Rigetia, App. Torino, 8 marzo 2004).



Sindacale

'Informatore

gennaio 2008

Amministrazione del personale

SINDACALE

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1339,34+180,76	540,37	25,46
I	1206,49	537,52	24,84
II	1043,60	532,54	22,83
III	892,00	527,90	21,95
IV	771,46	524,22	20,66
V	696,98	521,94	20,30
VI	625,75	519,76	19,73
VII	535,73+5,16	517,51	19,47

Apprendisti

Livello	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/9/99)
	Euro	Euro
II Prima metà	730,52	424,47
II Seconda metà	887,06	428,67
III Prima metà	624,40	420,77
III Seconda metà	758,20	424,93
IV Prima metà	540,02	417,83
IV Seconda metà	655,74	421,97
V Prima metà	487,89	416,31
V Seconda metà	592,43	420,13
VI Prima metà	438,02	414,28
VI Seconda metà	531,89	418,38

Il trattamento economico per gli apprendisti assunti a far data dal 2 luglio 2004 sarà di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente in forza al 30 giugno 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.7.1997	325.000	167,85+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.317,48



Sindacale

'Informatore

gennaio 2008

Amministrazione del personale

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.149,63

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.033,43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.930,14

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.723,56

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.7.2004	210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005	125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006	120,00=
Totale	3.455,00

Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	3.000,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005	125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006	120,00=
Totale	3.245,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005

	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	3.000,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006	120,00=
Totale	3.120,00

1) Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno 2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e € 129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l'11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l'importo di 129,11 €.



Sindacale

L'Informatore

gennaio 2008

Amministrazione del personale

SINDACALE

Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/9/2006) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Scatti di anzianità (1/10/86) Euro
I	728,23	530,04	15,49
II	611,39	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II				
Livello	Paga base (1/1/2008) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Totale Euro	Terzo elemento Euro
Q.A	1.306,88	542,70	1.849,58	5,18
Q.B	1.174,75	537,59	1.712,34	5,18
I	1.058,70	536,71	1.595,41	4,18
II	926,58	531,59	1.458,17	7,43
III	846,98	528,26	1.375,24	3,36
IV	772,75	524,94	1.297,69	3,72
V	694,64	522,37	1.217,01	3,63 *
VI S	649,57	520,64	1.170,21	5,97
VI	633,11	520,51	1.153,62	5,97
VII	562,59	518,45	1.081,04	6,87

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV				
Livello	Paga base (1/8/2008) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Totale Euro	Terzo elemento Euro
Q.A	1.301,20	542,19	1.843,39	5,18
Q.B	1.169,59	537,12	1.706,71	5,18
I	1.053,54	536,24	1.589,78	4,18
II	922,19	531,20	1.453,39	7,43
III	843,11	527,91	1.371,02	3,36
IV	769,39	524,64	1.294,03	3,72
V	691,54	522,09	1.213,63	3,63 *
VI S	646,73	520,38	1.167,11	5,97
VI	630,27	520,25	1.150,52	5,97
VII	560,01	518,22	1.078,23	6,87

* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestire catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 75% - II anno 80% - III anno 85% - IV anno 90%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.



Sindacale

L'Informatore

gennaio 2008

Amministrazione del personale

Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° gennaio 2007

		OPERAI IMPIEGATI	DIRIGENTI	OPERATORI DI VENDITA	PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI PASTICCERIA
Fondo pensioni	datore di lavoro	23,81	23,81	23,81	23,81
	lavoratore (1)	9,19	9,19	9,19	9,19
Assicurazione contro la disoccupazione (2)		1,61	1,61	1,61	1,61
Cassa unica assegni familiari (3)		1,68	1,68	1,68	1,68
Fondo garanzia T.F.R.		0,20	0,20	0,20	0,20
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4)	datore di lavoro	0,60	-	0,60	0,60
	lavoratore	0,30	-	0,30	0,30
Contributo di mobilità (4)		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economiche di maternità (5)		0,24	0,24	0,24	0,24
Indennità economiche di malattia		2,44	-	-	3,21 (6)
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione)		1,20	-	1,20	1,20
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione)		0,10	-	0,10	0,10

(1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2007 a € 40.083,00 annuali; € 3.340,00 mensili) l'importo va aumentato dell'1% qualora l'aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% (L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter).

(2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la contribuzione contro la disoccupazione è ridotta all'1,48%.

(3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l'aliquota CUAUF, fissata nella misura dello 0,43%, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta.

(4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX).

(5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l'indennità economica di maternità non è più dovuta.

(6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71 del 21/3/1985).

N.B. Da gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull'aliquota contributiva per gli assegni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia.

TABELLE CONTRIBUTI

Minimali

	Inps (1/1/2007)		Inail (1/1/2007)	
	Tempo pieno	Tempo parziale	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati / operai	€ 41,43 giorn. € 1077,18 mensili	€ 6,21 orari	Impiegati / operai € 42,74 giorn. € 1068,55 mensili	€ 6,41 orari
Dirigenti	€ 112,38 giorn. € 2921,88 mensili	€ 16,86 orari	Dirigenti (1) € 79,38 giorn. € 1984,50 mensili	€ 9,92 orari

(1) Dal 1° luglio 2006

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2007)	Limite massimo (1/1/2007)	Riduzione contributiva (1/1/2007)
Fino a € 1826,07 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 844,06 mensili	5,84%
Oltre € 1826,07 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1014,48 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.



Sindacale

L'Informatore

gennaio 2008

Amministrazione del personale

SINDACALE

Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Impiegati	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Dirigenti	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.340,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (escluso dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (escluso dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2007, è di € 40.083,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.

Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Impiegati	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Dirigenti	retribuzione totale	36,03%	9,19%	33,98%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	36,93%	9,49%	34,88%	9,49%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.340,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli apprendisti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contributo per l'indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandatari sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2007, è di € 40.083,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.



Sindacale

L'Informatore

gennaio 2008

Amministrazione del personale

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECOR- RENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda (A)	Dirig. (B)	Totale (A+B)
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	56.404,32 annui	1.1.2001	a. 6.542,90 t. 1.635,73 m. 545,24	564,04 141,01 47,00	7.106,94 1.776,74 592,24
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	59.224,54 annui	1.1.2002	a. 6.870,05 t. 1.717,51 m. 572,50	592,25 148,06 49,35	7.462,30 1.865,57 621,85
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 1,10%	1,87%	8,47%	45.940,00 annui	1.1.2007	a. 3.032,04 t. 758,01 m. 252,67	859,08 214,77 71,59	3.891,12 972,78 324,26
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,99
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	48.030,50 annui-azienda 4.648,10 annui-dirig	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,11 t. 32,28 m. 10,76	129,11 32,28 10,76	258,22 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484 - c.c. n. 9100 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. - Fax 06/80910237 - c.c. n. 45360 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Associazione Antonio Pastore** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448 - c.c.n. n. 13790 presso Banca Nazionale del Lavoro. Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.



Sindacale

L'Informatore

gennaio 2008

Amministrazione del personale

SINDACALE

Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - c.c. n. 18000 - Abi 08327 - Cab 03399 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Alvisè Cadamosto, 14 - 00154 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - c/c 4106/13 - Abi 05696 - Cab 03202 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

Impiegati - Operai - Assistenza sanitaria integrativa

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI	
		Iscrizione	Contributo mensile
EST	1.10.2006	30,00	10,00

Versamento contributi: EST - Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi - Via Pisanelli, 40 - 40A 00196 Roma - Tel. 06/369937 - fax 06/36007110 - sito internet: www.fondoesit.it - c.c. n. 58300 - Abi 05584 - Cab 03200 - Cin A, presso Banca Popolare di Milano.

Quadri - Impiegati - Operai - Previdenza integrativa

DENOMINAZIONE FONDO FON.TE	IMPORTI			
	Quota d'iscrizione		Contribuzione ⁽¹⁾	
	Azienda	Lavoratore	Azienda	Lavoratore
Lavoratori occupati prima del 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (2) 50% TFR
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (3) 100% TFR

Versamento quota d'iscrizione: Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Via I. Rossellini, 16 - 20124 Milano - Codice filiale 0555 - c.c. n. 000010010001 - ABI 01030 - CAB 01696 - CIN V - Intestato al Fondo Pensione FON.TE
 Trasmissione adesione: Previnet Spa, via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Tel. 041/5907054 - Fax 041/5907069 - email: fonte@previnet.it - sito internet: www.fondofonte.it

- (1) La contribuzione va determinata sulla retribuzione utile per il computo del trattamento di fine rapporto
- (2) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 5%.
- (3) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 10%.
- (4) Nuova percentuale dal 1° gennaio 2006.



Sindacale

L'Informatore

gennaio 2008

Amministrazione del personale

Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M. Codice IBAN IT24 E020080176000020170380 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.

Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006	Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006
Quadri	2,82	Apprendisti 2a metà (1)	
1	2,62	2	1,97
2	2,36	3	1,77
3	2,13	4	1,62
4	1,94	5	1,52
5	1,83	6	1,43
6	1,72	Operatori di vendita	
7	1,59	1a categoria	1,89
Apprendisti 1a metà (1)		2a categoria	1,71
2	1,73		
3	1,57		
4	1,44		
5	1,36		
6	1,28		

(1) Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari. Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili		Indennità base più indennità integrativa %
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva	Agenti e rappresentanti in esclusiva	
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L. 2.000.000	sino a L. 2.500.000	4%
		da 2.000.001 a 3.000.000	da 2.500.001 a 3.500.000	2%
		oltre 3.000.000	oltre 3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L. 2.500.000	sino a L. 3.000.000	4%
		da 2.500.001 a 4.000.000	da 3.000.001 a 4.500.000	2%
		oltre 4.000.000	oltre 4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L. 4.500.000	sino a L. 6.000.000	4%
		da 4.500.001 a 6.000.000	da 6.000.001 a 8.000.000	2%
		oltre 6.000.000	oltre 8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L. 6.000.000	sino a L. 12.000.000	4%
		da 6.000.001 a 9.000.000	da 12.000.001 a 18.000.000	2%
		oltre 9.000.000	oltre 18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L. 12.000.000	sino a L. 24.000.000	4%
		da 12.000.001 a 18.000.000	da 24.000.001 a 36.000.000	2%
		oltre 18.000.000	oltre 36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a € 6.197,00	sino a € 12.395,00	4%
		da 6.197,01 a 9.296,00	da 12.395,01 a 18.592,00	2%
		oltre 9.296,00	oltre 18.592,00	1%



Sindacale

L'Informatore

gennaio 2008

Amministrazione del personale

SINDACALE

Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente)
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	€ 21.691,00	€ 247,90	€ 12.395,00	€ 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	€ 24.548,00	€ 248,00	€ 14.027,00	€ 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	€ 24.548,00	€ 700,00	€ 14.027,00	€ 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	€ 25.481,00	€ 727,00	€ 14.561,00	€ 364,00	6,75%+6,75%

Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente verserà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all'1% per importi compresi tra euro 13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1% per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUOTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.



Sindacale

'l'Informatore

gennaio 2008

Amministrazione del personale

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

ADDIZIONALE REGIONALE (1) - Scaglioni di reddito	
Fino a euro 10.329,14	1,20
Oltre euro 10.329,14 fino a euro 15.493,71	1,20
Oltre euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41	1,30
Oltre euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68	1,40
Oltre euro 69.721,68	1,40

(1) In attesa dell'adeguamento della Regione Lombardia alla modifica degli scaglioni di reddito ai fini del calcolo Irpef, avvenuta mediante la Legge Finanziaria 2003, il contribuente dovrà far riferimento, per il calcolo dell'addizionale regionale Irpef, alla seguente tabella (Legge Regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L'addizionale regionale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Deduzioni per familiari a carico

A) Lavoro dipendente e assimilato

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.840 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 €	1.338 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: $502 \text{ €} \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000}$
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 €	1.338 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno.

Quando il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 23.001 e 24.000 euro	10 euro	compreso tra 26.001 e 27.700 euro	40 euro
compreso tra 24.001 e 25.000 euro	20 euro	compreso tra 27.701 e 28.000 euro	25 euro
compreso tra 25.001 e 26.000 euro	30 euro		

B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \text{ X} (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	$690 \text{ €} (\text{detrazione base}) \text{ X il coefficiente derivante dal seguente calcolo:}$ $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, la detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	900 €	figlio di età superiore a 3 anni	800 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni (900+220)	1.120 €	superiore a 3 anni (800+220)	1.020 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.



Sindacale

L'Informatore

gennaio 2008

Amministrazione del personale

SINDACALE

MOD. DM10/2-89 - Codici di trasmissione di uso più frequente

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
ALLATTAMENTO	D D	Art. 8 L. 903/77 Res. art. 8 L. 903/77	D 800 D 900	Importo ore di allattamento corrisposte nel mese corrente. Importo ore di allattamento relative a mesi precedenti
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	B e C B e C B e C B e C B e C B e C		5B00 5B0P 5B10 5B1P 5B20 5B2P	Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%).
ASCOM	B e C		W 020	1,20% a carico del datore di lavoro calcolato sulle retribuzioni di operai, impiegati, viaggiatori, apprendisti e contratti di formazione
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE	D D B e C	Prestampata A.N.F. arr. Rec. A.N.F.	35 L 036 F 110	Importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare. Importo degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti. Recupero degli assegni per il nucleo familiare indebitamente corrisposti.
ASSISTENZA AI DISABILI	D D D D D D B e C B e C	Mat. fac. L. 104/92 Ind. art. 33 c. 2 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 3 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92 Ind. cong. art. 80 L. 388/2000 Cong. straord. Rest. cong. straord.	L 053 L 054 L 056 L 057 L 058 L 070 C S01 M 070	Importo di maternità facoltativa corrisposta nel mese per l'assistenza del minore disabile. Importo di ore giornalieri corrisposte nel mese, per l'assistenza del minore disabile. Importo di giornate mensili corrisposte per l'assistenza al minore disabile o a una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado. Importo delle ore giornaliere spettanti al lavoratore disabile. Importo delle giornate mensili spettanti al lavoratore disabile. Indennità e assistenza soggetti handicappati da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 80 comma 2, legge 388/2000. Numero dipendenti ai quali è riconosciuta l'indennità ex art. 80 L. 388/2000. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro". Restituzione indennità indebitamente corrisposta.
COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	B e C B e C	Retrib. dicembre Retrib. dicembre	A 000 D 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato un aumento dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato una diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero di giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	B e C B e C D	Art. 3 ter L. 438/92 Vers. Contr. Agg. Rec. Contr. Agg.	M 950 M 951 L 951	Aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, da applicare alle retribuzioni che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari a € 3.340,00 mensili e € 40.083,00 annuali per il 2007). Numero dipendenti, ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite. Nessun dato va riportato nella casella "numero giornate". Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo aggiuntivo. Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo aggiuntivo non dovuto.



Sindacale

L'Informatore

gennaio 2008

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
CO.VE.I.CO	B e C	Prestampata	W 030	0,10% a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione corrisposta.
DATI STATISTICI	B e C	Lav. maschi	MA 00	Numero dipendenti di sesso maschile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Femm.	FE 00	Numero dipendenti di sesso femminile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. non retr.	NR 00	Numero dipendenti in forza per i quali non sono stati effettuati versamenti contributivi. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DATI STATISTICI	B e C	Lav. comun.	C 000 CE00 - ES00 - LE00 - LI00 - PLO0 - SL00 - SV00 - UN00 X 000	Numero lavoratori comunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia - Slovacchia - Slovenia - Ungheria.
	B e C	Lav. E.C.	XZ00	Numero lavoratori extracomunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. E.C. D.L. 195/02	XZ00	Numero lavoratori extracomunitari regolarizzati e retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Quadro	Q 000	Numero lavoratori occupati aventi qualifica di quadro. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Forza aziendale	FZ00	Numero totale dipendenti, comprensivo dei lavoratori a tempo parziale. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche elettive	E000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche sindacali	S000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. comunitari occupati	C000	Numero dei lavoratori comunitari occupati anche se distaccati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. beneficiari del congedo straordinario per l'assistenza a persone handicappate	CS01	Numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario fino a due anni per l'assistenza a persone handicappate (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001). Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DECONTRIBUZIONE	B e C	Ctr. Sol. D.L. 295/96	M 930	Interessa le aziende che per contratto integrativo aziendale o di secondo livello sono tenute a corrispondere retribuzioni di cui siano incerti la corresponsione o l'ammontare. Numero dipendenti, retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nella casella "numero giornate".
	B e C	Cong. Contr. 10%	M 931	Sulle somme erogate va pagato un contributo di solidarietà pari al 10%. Da utilizzare sul mod. DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo di solidarietà.
	D	Rec. Contr. 10%	L 931	Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Da utilizzare sul mod. DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo di solidarietà non dovuto.
DIRIGENTI	B e C	Dirigenti	300	Numero dirigenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quote dei contributi obbligatori.
	B e C	Dirigenti P.T.	300 P	Numero dirigenti, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi che sarebbero dovuti.
DONATORI SANGUE	D	Donatori sangue	S 110	Importo retribuzione giornaliera a carico INPS.
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FON.DIR (Dirigenti)	B e C	Adesione fondo Fond.dir	FODI	Numero dirigenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FOR.TE (operai, impiegati, quadri)	B e C	Adesione fondo For.Te	FITE	Numero dipendenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
IMPIEGATI	B e C	Prestampata	11	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.



Sindacale

L'Informatore

gennaio 2008

Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
INDENNITÀ DI MALATTIA	D	Prestampata	52	Indennità di malattia già erogata dall'Inam. Importo erogato ai lavoratori a titolo di differenza di indennità di malattia, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mal.	E 778	
INDENNITÀ DI CONGEDO PER MATERNITÀ	B e C	Rest. Ind. Mal.	E 775	Indennità di maternità obbligatoria nel limite di euro 1813,08 per l'anno 2007. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità obbligatoria, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme pari o inferiori a euro 1813,08. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme superiori a euro 1813,08.
	D	Ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001	M053	
	D	Prestampata	53	
	D	Diff. Ind. Mat. Obbl.	E 779	
	B e C	Rec. ind. mat. ex art. 78 D.lgs. 151/2001	E 780	
INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Ind. Mat. Fac.	L 050	
	D	Diff. Ind. Mat. Fac.	L 055	
INTERESSI DI DIFFERIMENTO	B e C	Interessi	E 776	Importo interessi a carico dell'azienda autorizzata al differimento degli adempimenti contributivi.
LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS DA 24 MESI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	B e C	Op. L. 407/90	158	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 407/90	258	
	B e C	Op. P.T. L. 407/90	O58	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y58	
	B e C	Op. L. 407/90	159	
	B e C	Imp. L. 407/90	259	
	B e C	Op. O.T. L. 407/90	O59	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y59	
LAVORATORI IN ASPETTATIVA	B e C	Lav. L. 300/1970	E 000	Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per funzioni pubbliche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. L. 300/1970	S 000	
LAVORATORI IN CIGS DA 3 MESI DIPENDENTI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI CIGS DA ALMENO 6 MESI ASSUNTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	B e C	Op. DI 398/92	186	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. DI 398/92	286	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO EX ART. 25 COMMA 9, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	175	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	275	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 75	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 75	



Sindacale

L'Informatore

gennaio 2008

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	176	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	276	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 76	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 76	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91 TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO PRIMA DELLA SCADENZA	B e C	Op. L. 223/91	177	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Contributo a favore dell'azienda (pari al 50% dell'indennità di mobilità) che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Per ottenere questa agevolazione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'INPS. Arretrati del contributo a favore delle aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità.
	B e C	Imp. L. 223/91	277	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	077	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 77	
	D	Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 400	
D	Arr. Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 401		
LAVORATORI INTERINALI	B e C	Lav. interinali	Z 000	Numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento della denuncia DM 10/2. Nessun dato deve essere inserito nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni", e "somme a debito del datore di lavoro".
LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	D	Rid. L.E.	S 189	Importo relativo alla riduzione di 10 punti dell'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro per contributi previdenziali dovuti per i lavoratori all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati.
LAVORO STRAORDINARIO	B e C	Lav. Str. 5%	S 005	Interessa aziende commerciali che occupano più di 15 dipendenti. Il contributo aggiuntivo (5%) è dovuto per le ore di lavoro straordinario prestate oltre la 40ma. Numero dipendenti, numero ore straordinarie, retribuzione corrisposta per le ore straordinarie.
MULTE DISCIPLINARI	B e C	Multe	A 700	Multe disciplinari a carico dei lavoratori.
OPERAI	B e C	Prestampata	10	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
OPERATORI DI VENDITA	B e C	Viaggiatori	800	Numero di operatori di vendita, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero di operatori di vendita, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Viaggiatori P.T.	800 P	
PREVIDENZA E/O ASSISTENZA INTEGRATIVE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 9 bis, c. 1, L. 166/91	M980	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).
PREVIDENZA COMPLEMENTARE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 16 Dlgs n. 252/05	M900	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).



Sindacale

L'Informatore

gennaio 2008

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
RIDUZIONE ONERI CONTRIBUTIVI	D	Esonero CUAF	R 600	Riduzione dell'aliquota contributiva della cassa unica assegni familiari (CUAF). Per le aziende iscritte negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397 la riduzione è dello 0,43%. Per le aziende non iscritte la riduzione è dello 0,80%. Da gennaio 2006 tale riduzione riguarda solo i lavoratori dipendenti occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati.
TEMPO PARZIALE	B e C	Operai a tempo P.	O	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Imp. a tempo P.	Y	
TRATTENUTA DI PENSIONE	B e C	Prestampata	23	Numero dipendenti e importo della trattenuta operata ai lavoratori pensionati. Rimborso trattenuta di pensioni indebitamento operata.
	D	Res. Tratt. Pens.	L 000	
VERSAMENTI ACCESSORI	B e C	Vers. Accessori	Q 900	Interessi moratori.

SINDACALE



Sindacale

L'Informatore

gennaio 2008

Amministrazione del personale

TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 1996	Dicembre	104,9	2,564	3,423
ANNO 1997	Dicembre	106,5	1,525	2,644
ANNO 1998	Dicembre	108,1	1,502	2,627
ANNO 1999	Dicembre	110,4	2,128	3,096
ANNO 2000	Dicembre	113,4	2,717	3,538
ANNO 2001	Dicembre	116,0	2,293	3,220
ANNO 2002	Dicembre	119,1	2,672	3,504
ANNO 2003	Dicembre	121,8	2,267	3,200
ANNO 2004	Dicembre	123,9	1,724	2,793
ANNO 2005	Dicembre	126,3	1,937	2,953
ANNO 2006	Dicembre	128,4	1,662	2,747
ANNO 2007	Gennaio	128,5	0,078	0,183
	Febbraio	128,8	0,311	0,483
	Marzo	129,0	0,467	0,725
	Aprile	129,2	0,623	0,967
	Maggio	129,6	0,934	1,325
	Giugno	129,9	1,168	1,626
	Luglio	130,2	1,401	1,926
	Agosto	130,4	1,557	2,168
	Settembre	130,4	1,558	2,293
	Ottobre	130,8	1,869	2,652

(*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia	Estero	Italia	Estero
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto	Esente fino a € 46,48 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 46,48 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto, alloggio o vitto (o vitto o alloggio fornito gratuitamente)	Esente fino a € 30,99 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 30,99 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto	Esente fino a € 15,49 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 15,49 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Rimborso spese a piè di lista	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)
Diaria oltre il rimborso spese a piè di lista	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche con resa di conto	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche senza resa di conto	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)



Welfare

L'Informatore

gennaio 2008

Orientamenti e giurisprudenza

► DECRETO del ministro del Lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007. **Documento unico di regolarità contributiva.**

WELFARE

Indice

ORIENTAMENTI E GIURISPRUDENZA

- L'estensione del Durc a tutti i settori di attività **Pag. 33**
- Cumulo e ricongiunzione dei contributi previdenziali. **Pag. 36**
- La doppia iscrizione Inps dei soci amministratori di srl **Pag. 36**

PREVIDENZA

- Accredito dei periodi di servizio civile volontario. **Pag. 37**
- Riscatto dei periodi di aspettativa per ragioni di famiglia ed adeguamento delle tabelle di riscatto dei periodi di omissione contributiva. **Pag. 37**

ASSISTENZA

- Inail: assegno di incollocabilità. **Pag. 38**
- Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. **Pag. 38**
- Gestione separata: aumento dell'aliquota contributiva. **Pag. 40**

In PRIMO PIANO

L'estensione del Durc a tutti i settori di attività

Il Durc (documento unico di regolarità contributiva), già operante per il settore dell'edilizia, è stato esteso a tutte le tipologie di attività. Il ministro del Lavoro ha emanato un decreto che fissa la disciplina uniforme in ordine alle modalità di rilascio ed ai contenuti analitici del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), sia per la concessione di agevolazione "normative e contributive", sia per gli appalti di lavori servizi e forniture pubbliche che per i lavori privati dell'edilizia, nonché per la fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. ►

Articolo 1

Soggetti obbligati

1. Il possesso del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Ai sensi della vigente normativa il Durc è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubbliche e nei lavori privati dell'edilizia.

Articolo 2

Soggetti tenuti al rilascio del Durc

1. Il Durc è rilasciato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) e, previa apposita convenzione con i predetti enti, dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria.
2. Per i datori di lavoro dell'edilizia il Durc ovvero ogni altra certificazione di regolarità contributiva emessa ai fini di cui al presente decreto sono rilasciati oltre che dagli Istituti di cui al comma 1, nei casi previsti dalla legge e previa convenzione con i medesimi Istituti, dalle casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
3. Al fine di realizzare la banca dati telematica di cui all'art. 10, comma 1 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 1 mettono a disposizione del ministero del Lavoro e della previdenza sociale il Durc secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui al medesimo art. 10.
4. In via di prima sperimentazione e per un periodo di ventiquattro mesi successivi all'emanazione del presente decreto, gli enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1 lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, costituiti da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono rilasciare il Durc previa apposita convenzione, approvata dal ministero del Lavoro e della previdenza sociale, con gli Istituti di cui al comma 1 e limitatamente ai propri aderenti.
5. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli Istituti di cui al comma 1, si provvede a ridefinire la disciplina di cui al comma 4.



Welfare

Articolo 3

Soggetto richiedente e modalità di rilascio

1. Il Durc è richiesto dagli interessati utilizzando l'apposita modulistica unificata predisposta dagli Istituti previdenziali, dalle casse edili e dagli enti bilaterali di cui all'art. 2.
2. La richiesta ed il rilascio del Durc avviene, di norma, attraverso strumenti informatici. Dette modalità sono obbligatorie qualora la richiesta provenga dai soggetti di cui al comma 3 o, per conto dell'interessato, da un consulente del lavoro nonché dagli altri soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
3. Nell'ambito delle procedure di appalto il Durc relativo al soggetto appaltatore o subappaltatore può essere richiesto dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle società di attestazione e qualificazione delle aziende (Soa).
4. Qualora l'Istituto previdenziale che rilascia il Durc è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in qualità di stazione appaltante, l'Istituto stesso provvede alla verifica dei presupposti per il suo rilascio senza emettere il Durc, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Articolo 4

Contenuto del documento

1. Il Durc attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle casse edili.
2. Il Durc deve contenere:
 - a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
 - b) l'iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle casse edili;
 - c) la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scoperta;
 - d) la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;
 - e) la data di rilascio del documento;
 - f) il nominativo del responsabile del procedimento.

Articolo 5

Requisiti di regolarità contributiva

1. La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
 - b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
 - c) inesistenza di inadempimenti in atto.
2. La regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di:
 - a) richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole;

L'Informatore

gennaio 2008

Orientamenti e giurisprudenza

- a) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
 - c) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.
3. La regolarità contributiva nei confronti della cassa edile sussiste in caso di:
 - a) versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione;
 - b) dichiarazione nella denuncia alla cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;
 - c) richiesta di rateizzazione per la quale la cassa competente abbia espresso parere favorevole.

Articolo 6

Emissione del Durc

1. Gli istituti previdenziali rilasciano il Durc entro il termine massimo previsto per la formazione del silenzio assenso relativo alla certificazione di regolarità contributiva rilasciata dagli stessi Istituti, fissato in trenta giorni dai rispettivi atti regolamentari.
2. Le casse edili e gli enti bilaterali rilasciano il Durc nei termini previsti dalla convenzione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 il termine di trenta giorni per il rilascio del Durc è sospeso sino all'avvenuta regolarizzazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3.

Articolo 7

Validità del Durc e verifica dei requisiti

1. Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive di cui all'art. 1 il Durc ha validità mensile.
2. Nel solo settore degli appalti privati di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche, il Durc ha validità trimestrale, ai sensi dell'art. 39-septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
3. In mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 gli Istituti, le casse edili e gli enti bilaterali, prima dell'emissione del Durc o dell'annullamento del documento già rilasciato ai sensi dell'art. 3, invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni.

Articolo 8

Cause non ostative al rilascio del Durc

1. Il Durc è rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario.
2. Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:
 - a) in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso;
 - b) in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è



Welfare

L'Informatore

gennaio 2008

Orientamenti e giurisprudenza

WELFARE

dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

3. Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del Durc uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad euro 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del Durc.

4. Non costituisce causa ostativa al rilascio del Durc l'aver beneficiato degli aiuti di Stato specificati nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sebbene non ancora rimborsati o depositati in un conto bloccato.

Articolo 9

Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostantive al rilascio del Durc

1. La violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in

materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A al presente decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del Durc per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato. A tal fine non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito.

2. La causa ostativa di cui al comma 1 non sussiste qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo n. 758/1994 e dell'art. 15 del decreto legislativo n. 124/2004 ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale.

3. Ai fini della procedura di rilascio del Durc l'interessato è tenuto ad autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.

4. Nelle ipotesi in cui il Durc sia richiesto dalle stazioni appaltanti o dalle Soa le stesse provvedono alla verifica della autocertificazione rilasciata dall'interessato relativamente alla non sussistenza delle condizioni ostantive di cui al comma 1.

5. Le cause ostantive al rilascio del Durc di cui al presente articolo sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

6. Nell'ambito degli appalti pubblici le cause ostantive di cui al

Allegato 1

Elenco delle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all'articolo 9 la cui violazione è causa ostativa al rilascio del Durc

Violazione	Periodo di non rilascio del Durc
Omicidio colposo con violazione norme di sicurezza punito dall'art. 589, comma 2, c.p.	24 mesi
Omissione dolosa delle misure di sicurezza punita dall'art. 437 c.p.	24 mesi
Lesioni colpose gravi con violazione norme di sicurezza punite dall'art. 590, comma 3, c.p.	18 mesi
Violazioni alle norme di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili punite dall'art. 22, comma 3, lett. a), del Dlgs 14 agosto 1996, n. 494)	12 mesi
Violazioni alle norme di sicurezza in attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro punite dall'art. 89, comma 1 e comma 2, lett. a), del Dlgs 19 settembre 1994, n. 626)	12 mesi
Violazioni alle norme di sicurezza nelle costruzioni punite dall'art. 77, comma 1, lett. a) e b), del Dpr 7 gennaio 1956, n. 164	12 mesi
Violazioni alle norme generali di igiene del lavoro punite dall'art. 58, comma 1, lett. a) e b), Dpr n. 303/1956	12 mesi
Violazioni alle norme generali di prevenzione infortuni punite dall'art. 389, comma 1, lett. a) e b), Dpr n. 547/1955	12 mesi
Occupazione di lavoratori extracomunitari sprovvisti di regolare permesso di soggiorno, punita dall'art. 22, comma 12, Dlgs n. 286/1998	8 mesi
Occupazione di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria punita dall'art. 3, comma 3 del Dl n. 12/2002, convertito dalla legge n. 73/2002, come modificato dall'articolo 36-bis del Dl n. 223/2006 conv. dalla legge n. 248/2006	6 mesi
Mancata concessione del riposo giornaliero e del riposo settimanale previsti dagli artt. 7 e 9 Dlgs n. 66/2003 e puniti dall'art. 18-bis, introdotto dall'art. 1, comma 1, del Dlgs n. 213/2004	3 mesi



Welfare

presente articolo non rilevano ai fini del rilascio del Durc finalizzato al pagamento delle prestazioni già rese alla data dell'accertamento definitivo dell'illecito.

Articolo 10

Efficacia del provvedimento

1. Le previsioni di cui al presente decreto trovano applicazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Cumulo e ricongiunzione dei contributi previdenziali

Il principio del non superamento del tetto delle 2080 settimane, ai fini del calcolo della misura della pensione, è valido soltanto all'interno di ogni singola gestione assicurativa. Ne consegue che il soggetto che vanta 2000 settimane (ancorché 366 per amianto) nella Gestione Ago e 286 presso la Gestione dei commercianti, avrà la pensione liquidata sulla base di 2286 settimane in quanto, trattandosi di cumulo dei contributi e non di ricongiunzione, non siamo di fronte ad una pensione unitaria ma, viceversa, ciascuna singola Gestione eroga una quota corrispondente al periodo di contribuzione presso la stessa fino al tetto massimo di 2080 settimane.

► SENTENZA Corte d'Appello Milano 26.6.2007, n. 589.
Previdenza - Cumulo - Ricongiunzione - Distinzione - Criteri.

Un pensionato che sia stato iscritto sia alla Gestione Ago che alla Gestione commercianti può chiedere a quest'ultima la liquidazione di una pensione risultante dal cumulo delle due contribuzioni (ivi compresa la rivalutazione per esposizione all'amianto), purché in ciascuna delle due gestioni non sia stato superato il tetto di 2080 settimane.

La doppia iscrizione Inps dei soci amministratori di srl

La sentenza della Corte di Cassazione sotto riportata in massima affronta, per la prima volta in tale sede, la problematica della duplice contribuzione dovuta, fin qui, da una platea di soggetti potenzialmente coincidenti.

Si tratta di questione molto dibattuta a partire dalla seconda metà degli anni novanta quando, a seguito dell'emanazione della L n. 335/95 venne istituita la Gestione separata presso l'Inps, destinata a raccogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo o che sono titolari di rapporti di collaborazione. Tra questi soggetti sono compresi gli amministratori di società con o senza personalità giuridica.

l'Informatore

gennaio 2008

Orientamenti e giurisprudenza

Successivamente, la L n. 662/1996 (legge Finanziaria del 1997), modificando l'art. 29, co. 1, della L n. 160/1975, ha stabilito che l'iscrizione alla Gestione commercianti presso l'Inps è obbligatoria per i soggetti che: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese organizzate o dirette prevalentemente con il lavoro proprio; b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa e ne assumano gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ad eccezione dei coadiutori famigliari e dei soci di srl); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza.

Verificata la sussistenza di soci amministratori di srl, in varia misura coinvolti anche nell'attività più propriamente operativa dell'impresa, l'Inps ha sempre ritenuto che l'iscrizione di questi soggetti alla Gestione separata, in relazione alla loro attività gestionale-amministrativa e sulla base del compenso ricevuto, fosse perfettamente compatibile con l'iscrizione anche alla Gestione commercianti, riferita all'attività svolta in qualità di soci lavoratori, relativamente agli utili di competenza prodotti dalla società.

Per la verità, la stessa L n. 662/1996 contiene una specifica previsione, in forza della quale, in caso di soggetto che svolge contemporaneamente più attività assoggettabili a diverse imposizioni contributive, l'obbligo di iscrizione insorge con riferimento alla gestione previdenziale relativa all'attività prevalente.

A proposito di quest'ultima disposizione, l'Inps ha sempre sostenuto l'interpretazione secondo la quale la necessità di optare tra l'una o l'altra gestione previdenziale poteva porsi soltanto in relazione ad attività lavorative tra loro omogenee (per es. artigiane e commerciali), per le quali, notoriamente, è esclusa la duplicazione dell'iscrizione. Non così, ove venga in considerazione la Gestione separata che, come è altrettanto noto, non impone alcuna esclusività.

Di tutt'altro segno, invece, il parere di altri interpreti, secondo i quali sarebbe arbitrario discutere di omogeneità o meno delle attività lavorative, a fronte di una disposizione che, in modo cristallino, impone di applicare un criterio di prevalenza al fine di individuare un'unica ed esclusiva gestione previdenziale.

La sentenza della Cassazione in commento respinge l'interpretazione sostenuta dall'Inps.

La normativa in questione, sostiene la Corte, obbliga i soggetti individuati alla iscrizione nella Gestione commercianti e, tuttavia, qualora tali soggetti svolgano, contemporaneamente anche nella stessa impresa, altra attività autonoma assoggettabile ad assicurazione obbligatoria e tale attività sia esercitata in misura prevalente, l'Inps dovrà provvedere all'iscrizione nella sola Gestione di riferimento di tale attività.

La decisione, in particolare, si sofferma sul dato letterale della norma per sottolineare che, riferendosi alle altre attività, essa parla genericamente di attività autonome, ricomprendendo, dunque, anche quelle esercitate in forma professionale abituale, ancorché non esclusiva, che danno titolo all'iscrizione nella Gestione separata.

► SENTENZA Corte di Cassazione, 5.10.2007, n. 20886.
Contributi previdenziali - Socio amministratore di srl - Iscrizione alla Gestione separata ex lege n.335/1995 -



Welfare

Incompatibilità con la permanenza dell'obbligo contributivo alla gestione commercianti ex lege n. 662/1996 - Requisito della prevalenza dell'attività svolta (art. 1, co. 208, L n. 662/1996).

In applicazione dell'art. 29, co. 1, della legge n. 160/1975, come sostituito dall'art. 1, co. 203, della L n. 662/1996, colui

Accredito dei periodi di servizio civile volontario

Ai fini del trattamento previdenziale, i periodi di servizio civile volontario sono parificati al servizio militare obbligatorio. Tuttavia, mentre per i periodi collocati a partire dal 1 gennaio 2006 l'onere è a carico del Fondo nazionale per il servizio civile, per i periodi precedenti a tale data i contributi sono accreditati mediante riconoscimento figurativo.

► MESSAGGIO Inps n. 25493/2007. **Servizio civile volontario. Modalità di accredito dei periodi di servizio.**

Da più sedi sono pervenute richieste in ordine alla possibilità di accredito dei periodi di servizio civile volontario e, in caso affermativo, delle modalità da seguire.

Al riguardo si ritiene opportuno richiamare le principali disposizioni che regolano la materia.

L'art. 8 della legge 8 luglio 1998 n. 230, pubblicata nella Gu n. 163 del 15.7.1998, ha, come noto, istituito l'Ufficio nazionale per il servizio civile con il compito di organizzare lo svolgimento del servizio civile nazionale.

Per l'amministrazione e programmazione annuale delle risorse è stato istituito il Fondo nazionale per il servizio civile (art. 11 della legge 6 marzo 2001 n. 64) presso il predetto Ufficio. Al termine del periodo di servizio civile l'Ufficio nazionale nonché le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano - presso le quali sono stati predisposti appositi albi su scala regionale e provinciale - rilasciano un attestato da cui risulta l'effettuazione del servizio stesso.

La disciplina del servizio civile nazionale, in base a quanto previsto nell'art.2 della legge 64/2001, è contenuta nel Dlgs 5 aprile 2002, n. 77 la cui entrata in vigore, fissata inizialmente per il primo giugno 2004 (art. 14), è stata prorogata al 1° gennaio 2005 e successivamente al 1° gennaio 2006.

Con legge 23 agosto 2004 n. 226 è stata infine disposta la sospensione del servizio militare obbligatorio e pertanto, a partire dal primo gennaio 2005, il servizio civile è prestato su base esclusivamente volontaria.

Sulla base della normativa citata e tenuto conto delle note inviate dall'Ufficio nazionale del servizio civile, si è giunti a ritenere che il periodo di servizio civile può essere riconosciuto valido - ai fini del trattamento previdenziale del settore pub-

L'Informatore

gennaio 2008

Orientamenti e giurisprudenza

che, nell'ambito di una srl, svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l'obbligo di chiedere l'iscrizione nella gestione in cui svolge l'attività con carattere di abitualità e prevalenza. Nell'incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni (Gestione commercianti e Gestione separata) è onere dell'Inps decidere sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.

Previdenza

blico e privato - nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione riconosce il servizio militare obbligatorio.

Peraltro il susseguirsi delle disposizioni comporta una modalità di riconoscimento diversa in relazione alla collocazione temporale del servizio prestato.

Infatti, considerato che l'obbligo di provvedere ai versamenti contributivi a favore dei volontari del servizio civile è a totale carico del Fondo nazionale solo a partire dal 1° gennaio 2006 (data di entrata in vigore del Dlgs 5 aprile 2002 n. 77) il riconoscimento dei periodi di servizio civile successivi a tale data potrà essere oggetto di costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge n. 322/1958.

Invece i periodi di servizio civile di cui all'art. 10 della citata legge n. 64/2001, che rinvia espressamente al disposto dell'art. 6, commi 1 e 2 della legge n. 230/98, svolti dalla data di entrata in vigore della legge 230/98 e fino all'entrata in vigore del Dlgs n. 77/2002, potranno essere accreditati in base al citato art. 6 della legge n.230/98 che prevede il riconoscimento figurativo del periodo anche ai fini previdenziali, con i limiti e le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.

Trattandosi di un periodo transitorio e definito nel tempo (15 luglio 1998/31 dicembre 2005), il servizio civile volontario svolto entro tale lasso temporale deve essere accreditato in Arpa con il codice 361 utilizzando le modalità di accredito del servizio militare obbligatorio/obiezione di coscienza sulla base delle risultanze di cui al predetto certificato rilasciato dal Fondo nazionale per il servizio civile ovvero dalle Regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Riscatto dei periodi di aspettativa per ragioni di famiglia e adeguamento delle tabelle di riscatto dei periodi di omissione contributiva

La Finanziaria 2007 ha previsto che la facoltà di riscatto dei periodi di assenza per motivi familiari, già disciplinata dal-

WELFARE



Welfare

l'art. 4, co. 2 della legge n. 53/2000, sia estesa anche ai periodi antecedenti il 31 dicembre 1996. Il decreto che pubblichiamo da attuazione a tale disposizione.

► **DECRETO** del ministro del Lavoro e della previdenza sociale 31 agosto 2007. **Facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia e adeguamento delle tabelle per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ai sensi dell'articolo 1, commi 789 e 790, della legge 27 dicembre 2007, n. 296.**

Articolo 1

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni, i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati che esercitano la facoltà di riscatto di cui all'art. 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, devono comprovare, per i periodi di aspettativa antecedenti al 31 dicembre 1996 e nell'ambito dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, la ricorrenza di gravi motivi di famiglia, come definiti dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278. I predetti lavoratori, all'atto della presentazione della domanda di riscatto agli enti previdenziali interessati, devono

Inail Assegno di incollocabilità

L'assegno di incollocabilità è destinato a coloro che, avendo una ridotta capacità lavorativa a causa di infortunio o malattia professionale, abbiano meno di 65 anni e non possano essere rioccupati come disabili.

Con decorrenza 1 luglio 2007, l'importo dell'assegno è aggiornato ad 226,66.

Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

È stato istituito, presso il ministero del Lavoro, il Fondo di sostegno destinato ai familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. La domanda di riconoscimento deve essere presentata alle Direzioni provinciali del lavoro e alle sedi Inail.

► **DECRETO** del ministro del Lavoro e della previdenza sociale 2 luglio 2007. **Determinazione dell'importo destinato al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.**

L'Informatore

gennaio 2008

Previdenza

produrre, con riferimento a ciascuno dei casi di cui al predetto comma 1 dell'art. 2, la documentazione, di data certa, prevista dall'art. 3, commi 1, 2, e 3 del predetto decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278.

I soggetti in costanza di lavoro al 1° gennaio 2007, e cessati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono presentare la domanda di riscatto, corredata dalla relativa documentazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Gli enti previdenziali interessati accertano, anche mediante scambio di informazioni, la scoperta contributiva del periodo oggetto di riscatto nelle diverse gestioni assicurative.

Articolo 2

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le tariffe per il calcolo della riserva matematica ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono adeguate nelle misure contenute nelle tabelle allegare che ne costituiscono parte integrante.

Per le domande presentate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, e non ancora definite, continuano ad applicarsi le tariffe approvate con il decreto ministeriale 19 febbraio 1981.

Assistenza

Articolo 1

Benefici erogati dal Fondo

1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui l'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito denominato Fondo, eroga un beneficio una tantum ai familiari superstiti del lavoratore deceduto a causa di infortunio sul lavoro.

2. L'importo del beneficio di cui al comma 1 è determinato sulla base del numero dei familiari superstiti del lavoratore, di cui all'art. 2, secondo le seguenti quattro tipologie:

Tipologia	Numero dei superstiti	Importo (euro)
A	1	1.500
B	2	1.900
C	3	2.200
D	Più di 3	2.500

3. L'importo di cui al comma 1 è ridotto del 50 per cento quando gli aventi diritto appartengano ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente a quello in cui si è verificato l'infortunio causa del decesso del lavoratore, superiore a 50.000 euro.

4. Nei casi di erogazione del beneficio di cui al comma 1 da parte del Fondo, l'Inail liquida un'anticipazione della rendita ai superstiti di cui all'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di seguito Testo unico.

5. Ferme restando le misure e le condizioni previste dall'art. 85 del Testo unico, l'importo dell'anticipazione di cui al comma 4 è pari ai tre dodicesimi della rendita annua calcola-



Welfare

L'Informatore

gennaio 2008

Assistenza

ta sulla retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'art. 116, comma 3 del Testo unico.

Articolo 2

Familiari superstiti aventi diritto ai benefici a carico del Fondo

1. Il beneficio di cui all'art. 1, commi 1 e 2, nell'importo complessivo ivi stabilito, spetta:

- a) ai familiari superstiti del lavoratore deceduto, indicati all'art. 85, comma 1, punti 1) e 2) del Testo unico;
- b) in mancanza dei familiari superstiti di cui alla lettera a), a quelli indicati ai punti 3) e 4) del medesimo art. 85.

2. In caso di concorso di più aventi diritto, le quote sono divise tra i medesimi in parti uguali.

Articolo 3

Requisiti di accesso ai benefici

1. Fermo restando il disposto di cui all'art. 5, il beneficio di cui all'art. 1, commi 1 e 2, è erogato entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dei familiari superstiti indicati all'art. 2 quando, previo sommario accertamento, risulti che il decesso sia stato causato da un infortunio sul lavoro.

2. L'accertamento di cui al comma 1 è effettuato, con apposita ispezione congiunta, dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro, o dai corrispondenti uffici della regione Sicilia e delle province autonome di Trento e Bolzano, e dal Servizio ispettivo dell'Inail, territorialmente competenti, i quali redigono una relazione e la inviano al Fondo e all'Inail.

WELFARE

All. 1

MODULO DI RICHIESTA

Richiesta di beneficio ex art. 1, comma 1187, legge 27 dicembre 2006, n. 296

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____

Documento di identità _____ rilasciato da _____
in data _____

Residente in _____ provincia _____ via _____ n. _____

Recapito telefonico _____ e-mail _____

Nella sua qualità di (barrare la casella corrispondente)

coniuge figlio/a padre/madre fratello/sorella

di _____ deceduto/a in data _____ in _____

per l'infortunio sul lavoro occorso presso la ditta _____

CHIEDE

L'ammissione al beneficio di cui all'art. 1, comma 1187, legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine

DICHIARA:

che il nucleo familiare² è composto da n. _____ superstiti, di seguito indicati con nome e cognome:

Coniuge _____ Figli _____

Genitori _____

Fratelli/sorelle _____

che tale nucleo familiare ha raggiunto nell'anno precedente a quello dell'infortunio un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro; a tal fine allega copia della documentazione relativa alle fonti di reddito dei componenti del nucleo familiare, inclusa quella relativa al reddito del lavoratore deceduto³.

1) Sotto la propria responsabilità, civile e penale, ai sensi e per gli effetti della legge 15 maggio 1997, n. 127, e s.m.i..

2) Fanno parte del nucleo familiare: il coniuge, i figli, i genitori (anche se adottanti), i fratelli e le sorelle della vittima.

3) Modello 730/Unico, 740/Unico, Cud e documentazione attestante eventuali altre fonti di reddito di ogni componente.

che tale nucleo familiare ha raggiunto nell'anno precedente a quello dell'infortunio un reddito complessivo superiore a 50.000 euro; a tal fine allega copia della documentazione relativa alle fonti di reddito dei componenti del nucleo familiare, inclusa quella relativa al reddito del lavoratore deceduto⁴.

Data _____

Firma _____

4) Modello 730/Unico, 740/Unico, Cud e documentazione attestante eventuali altre fonti di reddito di ogni componente.



Welfare

Articolo 4

Modalità di accesso ai benefici ed erogazioni

1. L'istanza di cui all'art. 3 è presentata, o trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione provinciale del lavoro, o ai corrispondenti uffici della regione Sicilia e delle province autonome di Trento e Bolzano, ed alla sede Inail competente per territorio. L'istanza deve contenere le informazioni di cui al fac-simile allegato al presente decreto.

Articolo 5

Ripetizione dell'indebito

1. All'esito delle procedure ordinarie di accertamento, il Fondo e l'Inail provvedono al recupero dei benefici indebitamente corrisposti, ai sensi dell'art. 2033 del codice civile.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di regresso, previste dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, con riferimento all'anticipazione della rendita ai superstiti di cui all'art. 1, commi 4 e 5, del presente decreto.

Gestione separata Aumento dell'aliquota contributiva

Il decreto del ministro del Lavoro del 12 luglio 2007, pubblicato nella Gu del 23 ottobre 2007, n. 247, ha esteso la tutela della maternità anche alle lavoratrici parasubordinate ed ha previsto l'incremento dell'aliquota che finanzia le cd. prestazioni temporanee. Con il messaggio sotto riportato, l'Inps fornisce le opportune indicazioni.

► MESSAGGIO Inps n. 27090/2007. **Gestione separata ex art. 2, c. 26, della legge n. 335/95. Aumento di 0,22 punti percentuali dell'aliquota di contribuzione per i soggetti privi di altra copertura previdenziale (art. 7, Dm 12 luglio 2007, Gu 23/10/2007, n. 247).**

A decorrere dal 7 novembre 2007 l'aliquota di finanziamento del fondo per le prestazioni temporanee, nella Gestione separata, aumenta di 0,22 punti percentuali in attuazione del decreto in oggetto, previsto dal comma 791, articolo unico, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007).

Il citato comma, al fine di disciplinare l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione separata, ha stabilito l'emanazione di un apposito decreto per determinare l'aliquota contributiva necessaria. Il decreto, datato 12 luglio 2007, del ministro del Lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 247 del 23 ottobre

L'Informatore

gennaio 2008

Assistenza

2007. In particolare, l'articolo 7 del decreto dispone che le prestazioni economiche previste a favore delle lavoratrici siano finanziate attraverso un'aliquota aggiuntiva, nella misura di 0,22 punti percentuali, da sommarsi alla vigente aliquota dello 0,50 per cento, istituita dall'articolo 59, comma 16, della legge 449/1997 e dovuta dai soggetti iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale e non titolari di trattamento pensionistico obbligatorio. Per effetto della maggiorazione, dovuta da tutti gli iscritti alla Gestione già destinatari dell'aliquota dello 0,50 per cento, l'aliquota complessiva passa dal 23,50 per cento al 23,72 per cento.

Decorrenza dell'aumento

L'aliquota del 23,72 per cento esplica la sua efficacia a partire dai compensi corrisposti dal giorno 7 del corrente mese di novembre.

Tuttavia, in applicazione della delibera del consiglio di amministrazione n. 5 del 26/3/1993, approvata con Dm 7/10/1993, la sistemazione delle partite connesse con la variazione dell'aliquota di cui trattasi può essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione del presente messaggio.

Pertanto il versamento del contributo relativo allo 0,22 per cento sui compensi corrisposti dal 7 novembre, a dicembre 2007, nonché a gennaio 2008, potrà essere effettuato entro il 16 febbraio 2008, senza aggravio di somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili.

Versamento dei contributi

In occasione del versamento da effettuarsi entro il 16 febbraio 2008, le aziende committenti che non avessero già versato i contributi calcolati con l'aliquota aggiornata al 23,72 per cento, dovranno compilare tre righe dell'apposita sezione del modello F24, indicando:

- nel primo rigo: come periodo di riferimento 11/2007 ed il contributo pari allo 0,22 per cento sui compensi corrisposti nel mese di novembre a partire dal giorno 7;
- nel secondo rigo: come periodo di riferimento 12/2007 ed il contributo pari allo 0,22 per cento sui compensi corrisposti a dicembre;
- nel terzo rigo: come periodo di riferimento 01/2008 ed il contributo pari al 23,72 per cento sui compensi corrisposti nel mese di gennaio 2008 (fatti salvi eventuali aumenti con decorrenza gennaio 2008).

Denunce mensili

Nella denuncia e-mens devono essere indicate le aliquote di competenza.

Pertanto qualora il compenso sia stato corrisposto entro il 6 novembre 2007 l'aliquota da dichiarare per i soggetti di cui trattasi è il 23,50 per cento (2350); qualora invece il compenso sia corrisposto tra il 7 ed il 30 novembre 2007 ovvero nel mese di dicembre, l'aliquota da dichiarare è il 23,72 per cento (2372). Tale indicazione si rende necessaria indipendentemente dall'aliquota utilizzata per il versamento del contributo (23,50 o 23,72). Si fa presente che ove nello stesso mese di novembre siano stati corrisposti compensi prima del giorno 7 e dopo tale data, dovranno essere compilate due distinte denunce, rispettivamente con <Aliquota> 2350 e <Aliquota> 2372.



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

L'Informatore

gennaio 2008

Rifiuti

Indice

RIFIUTI

- ▶ Rifiuti elettrici ed elettronici (Raee). Registro nazionale dei produttori. Dm Ambiente 25.9.07. **Pag. 41**
- ▶ Rifiuti elettrici ed elettronici - Istituzione del comitato di controllo e vigilanza . . **Pag. 42**

SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

- ▶ Sicurezza sul lavoro - Estintori portatili - Manutenzione degli estintori portatili a polvere. **Pag. 44**

PREVENZIONE INCENDI

- ▶ La sicurezza antincendio in presenza di disabili: strumenti di verifica e controllo. **Pag. 46**

POLITICHE ENERGETICHE

- ▶ Finanziare il fotovoltaico con il nuovo "Conto Energia" (seconda parte). **Pag. 47**
- ▶ Programma di efficienza energetica della Provincia di Milano. **Pag. 49**

fabbricanti e importatori di frigoriferi, computer, stampanti, lampadine, condizionatori, telefonini e televisori e di tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere, devono iscriversi al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee).

L'obbligo viene sancito dall'art. 14 del Dlgs 151/2005; le modalità per l'iscrizione (che dovrà essere effettuata entro 90 giorni dal 20 novembre 2007) sono stabilite dal decreto citato.

Con il Registro nazionale dei produttori si realizzerà infatti un censimento degli operatori e, sulla base delle informazioni circa il peso degli apparecchi immessi sul mercato, si definirà la ripartizione fra le imprese dei costi di raccolta e di recupero dei Raee.

AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE

**IN
PRIMO
PIANO**

Rifiuti elettrici ed elettronici (Raee) Registro nazionale dei produttori

Dm Ambiente 25.9.2007

È stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 257 del 5.11.07 il decreto n. 185 del ministero dell'Ambiente, emanato il 25 settembre 2007, che disciplina l'istituzione e le modalità di funzionamento del Registro nazionale dei produttori per i rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)

Il decreto, vero pilastro per l'avvio del sistema Raee a partire dal 1° gennaio 2008, disciplina il recupero dei rifiuti in questione perché a partire dal 20 settembre 2007 (15 giorni dopo la pubblicazione in Gu)

Il Registro, predisposto ed aggiornato dal Comitato di vigilanza e di controllo presso ogni Camera di commercio solo in via telematica, rappresenta un censimento degli operatori economici che, se rientrano nella definizione di produttore (art. 3, Dlgs 151/2005, pubblicato di seguito, per completezza di informazione) sono tenuti a garantire il finanziamento della raccolta e del recupero dei Raee.

Veniamo all'iscrizione dei produttori al Registro (art. 3, Dlgs 185/2007).

L'iscrizione è effettuata dal produttore presso la Camera di commercio dove ha sede legale l'impresa esclusivamente per via telematica attraverso il sito internet predisposto dal sistema delle Camere di commercio e dal ministero dell'Ambiente; l'iscrizione è indispensabile per proseguire o intraprendere l'attività in questo settore. Per poter immettere sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche occorre infatti prima iscriversi al Registro e produrre una dichiarazione in merito al sistema con cui si intende adempiere all'obbligo di finanziamento della gestione dei Raee. L'adesione ad un sistema collettivo, nel caso in cui sia obbligatoria, secondo il comma 4, dell'art. 3, deve essere perfezionata prima di procedere all'iscrizione al Registro.

L'accesso al sistema avviene solo attraverso l'uso del dispositivo in forma digitale (smart card) del legale rappresentante dell'impresa o dell'organismo di gestione dei sistemi di finanziamento. È bene ed opportuno verificare che lo strumento della firma digitale sia in corso di validità.



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

Dopo aver perfezionato l'accesso al sistema e integrato i dati dell'azienda con informazioni come numero di telefono o partita Iva, specifico codice Istat che individua l'attività del produttore, per ciascuna categoria di apparecchiatura il numero e il peso effettivo o il solo peso effettivo delle apparecchiature immesse sul mercato nell'anno solare precedente (divise tra quelle domestiche e professionali (quest'ultima disposizione non si applica a quelle di illuminazione) il rappresentante legale può delegare ad altri soggetti la compilazione e l'invio telematico della domanda. Il soggetto delegato a perfezionare l'iscrizione deve altresì avere la firma digitale in corso di validità.

Tra le informazioni richieste c'è anche quella di indicare "l'eventuale iscrizione in Registri di altri Stati membri dell'Unione Europea" (punto otto, comma 5 dell'art. 3).

Una volta effettuata l'iscrizione, il cui costo per diritti di segreteria alla Cciaa locale da pagarsi con bollettino postale è di 30 €, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico della Camera di commercio ed entro trenta giorni dal suo rilascio il numero di iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti commerciali.

Si ricorda che l'iscrizione obbligatoria al Registro è prevista solo per i produttori e gli importatori che immettono sul mercato italiano le apparecchiature elettriche ed elettroniche.

(omissis)

► **DECRETO LEGISLATIVO del 25 luglio 2005 n. 151. Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento rifiuti.**

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) apparecchiature elettriche ed elettroniche o Aee: le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'allegato 1A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua.

b) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o Raee: le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito, denominato "decreto legislativo n. 22 del 1999", inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene;

c) apparecchiature elettriche ed elettroniche usate: le apparecchiature di cui alla lettera a) che il detentore consegna al distributore al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, affinché quest'ultimo possa

l'Informatore

gennaio 2008

Rifiuti

valutare, prima di disfarsene, il possibile reimpiego ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) e b);

(omissis)

m) produttore: chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni:

1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;

2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;

3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;

4) chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione è produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3).

n) distributore: soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);

o) Raee provenienti dai nuclei domestici: i Raee originati dai nuclei domestici e i Raee di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;

p) Raee professionali: i Raee prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera o);

q) Raee storici; i Raee derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005;

(omissis)

Rifiuti elettrici ed elettronici (Raee)

Istituzione del comitato di controllo e di vigilanza Dm Ambiente 25.9.2007

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2007 del decreto emanato dal ministero dell'Ambiente in data 25 settembre 2007 è cominciata la volata finale per l'inizio, a partire dal 1° gennaio 2008, del sistema di gestione dei Raee.



Ambiente - Sicurezza Politiche energetiche

Il decreto, pubblicato qui di seguito integralmente, stilato in attuazione dell'art. 15, comma 1 del Dlgs 151/05, istituisce il Comitato di vigilanza e di controllo; a tale organo, composto da sei persone che durano in carica quattro anni, sono attribuiti diversi compiti e funzioni nell'ambito del sistema di gestione dei Raee, tra cui quelli di predisporre ed aggiornare il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento del sistema e di raccogliere le informazioni riguardanti le apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) immesse sul mercato, anche al fine della determinazione delle quote attribuibili ai singoli produttori per la suddivisione dei costi relativi all'attuazione del Dlgs 151/05.

I produttori e gli importatori diretti devono quindi farsi carico della gestione del "fine vita" dei prodotti immessi sul mercato italiano, provvedendo al finanziamento ed alla organizzazione dell'intera filiera di ritiro dai centri di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti derivati dal loro utilizzo, operazioni solitamente svolte dai comuni nell'ambito del servizio pubblico locale.

Il decreto ministeriale in commento rappresenta dunque un primo passo verso la concreta applicazione della disciplina dei Raee, in attesa della pubblicazione del regolamento sul Registro nazionale, vero pilastro, anche essa attesa a breve sulla Gazzetta ufficiale.

► **DECRETO 25 settembre 2007. Istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei Raee, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.**

Articolo 1

Istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei Raee

1. È istituito, presso il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei Raee di cui all'art. 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, di seguito denominato Comitato.

Articolo 2

Composizione e durata

1. Il Comitato è costituito da sei componenti designati secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2005.
2. Svolge le funzioni di presidente un dei componenti designati dal ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni.

L'Informatore

gennaio 2008

Rifiuti

Articolo 3

Organizzazione interna

1. L'attività e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da un regolamento interno adottata dal Comitato stesso.
2. Per l'esame dei problemi specifici possono essere invitati alle riunioni del Comitato esperti particolarmente qualificati nelle materie da trattare.
3. La segreteria del Comitato è assicurata dall'Apat.

Articolo 4

Compiti

1. Il Comitato di vigilanza e di controllo svolge i compiti di cui all'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005, avvalendosi dell'Apat e dell'eventuale collaborazione, per l'attività ispettiva, della Guardia di finanza.
2. Il Comitato inoltre:
 - a) assicura il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo n. 151 del 2005;
 - b) funge da punto di riferimento per la rappresentazione delle diverse problematiche da parte delle categorie interessate e del Centro di coordinamento di cui all'art. 13, comma 8, del medesimo decreto legislativo; in particolare, in mancanza di una specifica valutazione a livello comunitario, si esprime circa l'applicabilità o meno del decreto legislativo n. 151 del 2005 a tipologie di apparecchiature elettriche ed elettroniche non elencate nell'allegato 1B del medesimo decreto legislativo;
 - c) favorisce l'adozione di iniziative finalizzate a garantire l'uniforme applicazione del decreto legislativo n. 151 del 2005 e dei suoi provvedimenti attuativi anche sottoponendo eventuali proposte di modifica della normativa ai ministeri competenti.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti il Comitato si avvale del supporto del Comitato di indirizzo sulla gestione dei Raee del quale può richiedere, ogniqualvolta sia ritenuto necessario, la convocazione.

Articolo 5

Copertura delle spese di funzionamento

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, gli oneri relativi al funzionamento del Comitato sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in misura proporzionale alle rispettive quote di mercato per tipo di apparecchiatura; detti oneri sono individuati con il decreto di cui all'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2005 che ne stabilisce anche le modalità di versamento.



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

Manutenzione degli estintori portatili a polvere

Desideriamo segnalare con questo articolo l'utilità degli estintori a polvere, soprattutto dopo molti casi nati a seguito di "visite" da parte di venditori allo scopo precipuo di dotare di estintori il negozio, l'ufficio, il deposito, ancorché di ridotte dimensioni e con un basso rischio di incendio per l'attività svolta.

Ora, è ben vero che gli estintori d'incendio sono i mezzi più efficaci per il primo intervento in caso d'incendio. In molte situazioni questi apparecchi si sono rivelati gli strumenti più idonei, in quanto permettono di contenere e combattere tempestivamente un principio d'incendio. Per questa ragione si deve porre particolare attenzione alla eventuale scelta, laddove se ne individui la necessità secondo parametri più avanti descritti, senza sottostare alle richieste pressanti di acquisto da parte dei venditori. Soprattutto, occorre che la ditta associata, informata con lettere/circolari/periodici/incontri, etc., chieda consiglio alla propria associazione di categoria prima di sottoscrivere un qualsiasi contratto di vendita, manutenzione e ricarica degli estintori e non dopo.

Nella maggior parte dei casi segnalati, infatti, la ditta, firmando improvvidamente, si è trovata a dover acquistare diversi estintori di cui non c'era alcuna necessità e a dover inoltre onorare per anni un contratto di manutenzione e ricarica.

Raccomandiamo perciò particolare prudenza.

Per quanto concerne l'acquisto, la legislazione italiana prevede che ogni estintore d'incendio immesso sul mercato nazionale debba essere approvato dal ministero dell'Interno. Pertanto, è indispensabile verificare preventivamente che gli apparecchi in questione rispettino le disposizioni dettate dal Dm 7 gennaio 2005 (in Gazz. uff. del 4 febbraio 2005, n. 28).

Questo esame potrà essere svolto attraverso l'indicazione degli estremi di approvazione riportati sull'estintore. Inoltre, gli estintori d'incendio devono rispettare le disposizioni legislative concernenti le attrezzature a pressione e, pertanto, dovranno essere accompagnati dalla relativa documentazione (dichiarazione Ce di conformità alla direttiva 97/23/Ce).

Per quanto concerne la scelta e il posizionamento degli estintori d'incendio, nell'ordinamento italiano esistono specifiche disposizioni legislative alle quali ci si deve attenere. Questi obblighi sono dettati dai provvedimenti volti a garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro e in tutti i luoghi ove è prevista la presenza di pubblico.

In particolare, il numero e la capacità estinguente degli estintori devono rispondere ai valori indicati nell'Allegato 5 al Dm 10 marzo 1998 ("Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro", in So n. 64 alla Gazz. uff. del 7 aprile 1998, n. 81).

Il decreto del ministro dell'Interno citato è il pilastro della normativa sulla sicurezza antincendio e detta ancor oggi le linee guida per la valutazione dei rischi d'incendio nei luoghi di lavoro (cfr. precedente articolo sull'argomento: Servizio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, Informatore Commercio

L'Informatore

gennaio 2008

Sicurezza e igiene del lavoro

Turismo Servizi N. 77, giugno 1998, pag. 43).

In effetti, per la scelta e il posizionamento degli estintori è indispensabile tenere in considerazione alcuni fattori come:

- le dimensioni dell'edificio;
- la destinazione d'uso dei locali;
- lo specifico pericolo di incendio;
- l'affollamento massimo;
- la distanza massima che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore;
- le caratteristiche chimiche e fisiche delle sostanze presenti;
- le condizioni ambientali;
- il personale in grado di utilizzare gli estintori;
- la possibilità che l'incendio si sviluppi in luoghi difficilmente raggiungibili.

Di conseguenza, per la scelta dell'estintore è indispensabile verificare la tipologia dei materiali presenti e individuare quali fuochi potrebbero svilupparsi. Al riguardo esiste una vera e propria classificazione dei fuochi in base alla quale va fatta la scelta.

Il Dm 10 marzo 1998, concernente i criteri generali di sicurezza antincendio e la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, stabilisce che la scelta degli estintori portatili deve essere determinata in funzione della classe di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro.

Questo decreto stabilisce, inoltre, che, per quanto attiene gli incendi di classe A e B, il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili devono rispondere ai valori indicati nella Tabella 1.

In merito all'esercizio degli estintori d'incendio, il legislatore ha stabilito che l'utilizzatore deve far effettuare la manutenzione degli apparecchi in esercizio da personale esperto (Dpr 27 aprile 1955, n. 547, e Dm 10 marzo 1998 e la norma Uni 9994).

Esaminando il contenuto della norma Uni 9994, emerge, per prima cosa, che, per mantenere l'estintore in efficienza, devono essere eseguite, con una determinata periodicità, alcune verifiche oggettive, che, nella maggior parte dei casi, possono essere svolte solo da personale esperto. In particolare, nella norma vengono individuate quattro fasi di manutenzione:

- la sorveglianza: misura di prevenzione atta a controllare l'estintore nella posizione in cui è collocato: essa può essere svolta direttamente dall'utilizzatore che, nel caso di evidenti anomalie, provvede a interpellare il manutentore che può eseguire gli interventi previsti in tutte le altre fasi della manutenzione;
- il controllo: misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza almeno semestrale, l'efficienza dell'estintore;
- la revisione: misura di prevenzione volta a verificare e rendere perfettamente efficiente l'estintore;
- il collaudo: misura di prevenzione finalizzata a verificare, la stabilità del serbatoio o della bombola dell'estintore.

Per quanto concerne la frequenza degli interventi, la norma prescrive chiaramente che il controllo deve avvenire almeno una volta ogni sei mesi, mentre, per la revisione e il collaudo, sono indicate frequenze diverse a seconda della tipologia degli estintori (si vedano le Tabelle 2 e 3).

Oltre le indicazioni inerenti le fasi della manutenzione e della relativa frequenza, la norma Uni 9994 definisce i contenuti



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

L'Informatore

gennaio 2008

Sicurezza e igiene del lavoro

del cartellino di manutenzione che, come noto, è il documento che attesta gli interventi di manutenzione svolti.

Un esempio: gli estintori portatili a polvere - Manutenzione. In base alla legislazione vigente, il datore di lavoro è responsabile delle condizioni di efficienza delle attrezzature e impianti di protezione antincendio e, pertanto, deve obbligatoriamente attuare la sorveglianza e far eseguire periodicamente da personale competente e qualificato il controllo e la manutenzione anche degli estintori d'incendio portatili.

Di conseguenza, il datore di lavoro deve assicurare che periodicamente gli estintori d'incendio portatili siano controllati per verificare che:

- si trovino nella posizione in cui sono stati installati,
- siano segnalati con appositi cartelli, chiaramente visibili, immediatamente utilizzabili e l'accesso agli stessi sia libero da ostacoli,
- non presentino anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc.;

• siano esenti da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto, e che sia presente il cartellino di manutenzione correttamente compilato.

Se si dovessero riscontrare delle anomalie, in questa ultima fase, è necessario contattare il personale competente affinché le stesse siano eliminate. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette, dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

Per quanto concerne la manutenzione, il datore di lavoro deve assicurare che gli estintori d'incendio a polvere installati nella propria azienda siano sottoposti, a scadenze prestabilite, alle fasi di controllo, revisione e collaudo.

Di fatto, dovranno essere presi accordi con una impresa specializzata che possa garantire che il servizio di manutenzione sia svolto secondo le specifiche contenute nella norma UNI 9994 e da personale competente e qualificato. Solo con questi presupposti può essere mantenuta nel tempo la funzionalità originale di tutti gli estintori installati.

Tabella 1 - Numero e capacità estinguente degli estintori portatili per incendi di classe A e B
(Dm 10 marzo 1998)

Tipo di estintore	Superficie protetta		
	Rischio basso	Rischio medio	Rischio elevato
13 A - 89 B	100 m ²	-	-
21 A - 113 B	150 m ²	100 m ²	-
34 A - 144 B	200 m ²	150 m ²	100 m ²
55 A - 233 B	250 m ²	200 m ²	200 m ²

Tabella 2 - Frequenza di revisione

Tipo di estintore	Tempo massimo di revisione con sostituzione della carica (mesi)
a polvere	36
ad acqua o a schiuma	18
a CO ²	60
a idrocarburi alogenati	72

La revisione comprende tutti i componenti costituenti l'estintore.

Tabella 3 - Frequenza di collaudo

Tipo di estintore	Frequenza di collaudo
Gli estintori a biossido di carbonio (CO ²) e le bombole di gas ausiliario	Devono rispettare le scadenze indicate dalla legislazione vigente in materia di gas compressi e liquefatti
Gli estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e costruiti in conformità alla direttiva 97/23/Ce (Dlgs n. 93/2000)	ogni 12 anni
Gli estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e non conformi alla direttiva 97/23/Ce (Dlgs n. 93/2000)	ogni 6 anni

AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

Pertanto, almeno una volta ogni 6 mesi, personale competente e qualificato deve procedere a controllare tutti gli estintori a polvere installati, seguendo le indicazioni fornite dal fabbricante ed effettuando le operazioni previste per la fase di sorveglianza e quelle previste al punto 5.2 della norma Uni 9994.

In questa fase, il tecnico deve:

- verificare la pressione interna tramite uno strumento da avvitare al posto del manometro dell'estintore;
- controllare che non vi siano delle perdite;
- verificare la fluidità della polvere;
- aggiornare il cartellino di manutenzione.

Ogni 36 mesi, il datore di lavoro deve assicurare che tutti gli estintori d'incendio a polvere siano sottoposti a revisione.

In questa fase, il tecnico competente:

- svolge le operazioni di cui alle fasi di sorveglianza, di con-

l'Informatore

gennaio 2008

Sicurezza e igiene del lavoro

trollo e quelle previste al punto 5.3 della norma UNI 9994;

- procede con l'esame interno dell'apparecchio (per la verifica del buono stato di conservazione) e con il controllo funzionale di tutte le parti;

- svolge il controllo di tutte le sezioni di passaggio dell'agente estinguente (il tubo pescante, i tubi flessibili, i raccordi e gli ugelli) per verificare che siano liberi da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni;

Successivamente:

- deve ripristinare le protezioni superficiali (se danneggiate);
- sostituire i dispositivi di sicurezza contro le sovrappressioni con altri nuovi;

- sostituire l'agente estinguente;

- rimontare l'estintore in perfetto stato di efficienza.

Le Tabelle 1, 2 e 3 sono nella pagina precedente.

La sicurezza antincendio in presenza di disabili Strumenti di verifica e controllo

La sicurezza antincendio in presenza di disabili all'interno dell'azienda ha trovato nella lettera circolare 18 agosto 2006 prot. 880/4122 una importante disamina da parte di una apposita commissione del ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile.

Tale strumento, predisposto in applicazione del punto 1.2 della circolare del ministero dell'Interno 1 marzo 2002 (Linee guida in materia di sicurezza antincendio in azienda con persone disabili), ha l'obiettivo dichiarato di facilitare il compito dei datori di lavoro e dei responsabili della sicurezza e descrive, in modo più dettagliato rispetto alla lettera circolare del 2002, i principi da tenere presenti nella valutazione del rischio; inoltre specifica i requisiti delle misure da individuare e fornisce alcuni suggerimenti di intervento mediante elementi concreti e soluzioni tecniche da contrapporre caso per caso alla situazione riscontrata.

Il paradigma normativo per queste situazioni particolari comprende dunque: il Dlgs 626/1994 (art. 30, commi 4 e 5), "legge madre" per la sicurezza negli ambienti di lavoro; il Dm dell'Interno 10 marzo 1998, che ha fornito elementi per la valutazione del rischio d'incendio; la circolare 1° marzo 2002, n. 4 (ministero Interno), che traccia le Linee guida nella materia specifica, e un opuscolo dal titolo "Il soccorso alle persone disabili: indicazioni per la gestione dell'emergenza" edito dal ministero dell'Interno che svolge le funzioni di una guida pratica.

Da ultimo, infine, la citata lettera circolare 880/06, che fornisce nel dettaglio informazioni e riferimenti per effettuare una analisi del rischio in presenza di persone disabili.

Il documento è composto di due parti:

Prevenzione incendi

- la prima parte in cui sono contenute le istruzioni per l'uso della checklist e che si compone essenzialmente di una spiegazione sulla sua struttura seguita dalla descrizione delle singole voci che la compongono;

- la seconda parte è composta dalla checklist vera e propria per il rilievo materiale delle informazioni, organizzata immaginando la sequenza di azioni che dovrebbero essere svolte da un individuo coinvolto in una situazione di emergenza, dal momento in cui viene percepito l'allarme fino al raggiungimento del luogo sicuro.

In particolare le soluzioni possibili interessano:

- la percezione dell'allarme;

- l'orientamento durante l'esodo;

- la mobilità negli spazi interni:

- porte dei locali installate lungo le vie d'uscita ed in corrispondenza delle uscite di sicurezza;

- percorsi orizzontali e verticali interni;

- spazio calmo;

- la mobilità negli spazi esterni.

Dopo una prima informazione di base sulla disabilità e sull'interazione con gli aspetti strutturali e impiantistici dell'ambiente di lavoro, segue un elenco di voci che richiamano i diversi problemi possibili per i quali occorre dare risposta positiva, se la domanda risulta essere soddisfatta; negativa, quando invece essa non risulta soddisfatta; non pertinente, se essa non ha attinenza con l'ambiente considerato.

Tra le avvertenze da sottolineare nella compilazione della checklist c'è da evidenziare come, ai fini della adozione di procedure gestionali e di emergenza praticabili ed idonee allo scopo, sia opportuno che la loro definizione avvenga, ove vi è già la presenza di lavoratori disabili, con la consultazione dei diretti interessati abitualmente presenti.

Il testo completo della circolare è disponibile sul sito: vigilfuoco.it/speciali/sicurezza-insieme/disabili/default.asp.



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

Finanziare il fotovoltaico con il nuovo "Conto Energia" (2a parte)

Pubblighiamo le tabelle che illustrano gli elementi fondamentali della tecnologia fotovoltaica. Sul numero di dicembre 2007 dell'Informatore abbiamo riportato le caratteristiche principali del "Conto energia".

Tabella n. 1

La tecnologia fotovoltaica consente di trasformare direttamente la luce solare in energia elettrica. Essa sfrutta il cosiddetto effetto fotovoltaico che è basato sulle proprietà di alcuni materiali semiconduttori (fra cui il silicio, elemento molto diffuso in natura) che, opportunamente trattati, sono in grado di generare elettricità se colpiti dalla radiazione solare, senza quindi l'uso di alcun combustibile.

Il dispositivo più elementare capace di operare una tale conversione è la cella fotovoltaica che è in grado di erogare tipicamente 1/1,5W di potenza quando è investita da una radiazione di 1000 W/m² (condizioni standard di irraggiamento).

Più celle assemblate e collegate in serie tra loro in un'unica struttura formano il modulo fotovoltaico. Un modulo tipo, formato da 36 celle, ha una superficie di circa mezzo metro quadrato ed eroga, in condizioni ottimali, circa 40-50W.

Un metro quadrato di moduli produce una energia media giornaliera tra 0,4 e 0,6 kWh, in funzione dell'efficienza di conversione e dell'intensità della radiazione solare.

Un insieme di moduli, connessi elettricamente tra loro, costituisce il campo fotovoltaico che, insieme ad altri componenti meccanici, elettrici ed elettronici, consente di realizzare i sistemi fotovoltaici.

Il sistema, nel suo insieme, capta e trasforma l'energia solare disponibile e la rende utilizzabile per l'utenza sotto forma di energia elettrica.

La sua struttura può essere molto varia a seconda del tipo di applicazione.

Una prima distinzione può essere fatta tra sistemi isolati (stand-alone) e sistemi collegati alla rete (grid connected).

Nei sistemi isolati, in cui la sola energia è quella prodotta dal fotovoltaico, accanto al generatore occorre prevedere un sistema di accumulo (in genere costituito da batterie simili a quelle utilizzate per le auto e dal relativo apparecchio di controllo e regolazione della carica) che è reso necessario dal fatto che il generatore può fornire energia solo nelle ore diurne, mentre spesso la richiesta maggiore si ha durante le ore serali (illuminazione o apparecchi radio-tv).

È opportuno prevedere quindi un dimensionamento del campo fotovoltaico in grado di permettere, durante le ore di insolazione, sia l'alimentazione del carico, sia la ricarica delle batterie di accumulo. Poiché l'energia prodotta dal generatore è sotto forma di corrente continua (CC), qualora si debbano alimentare apparecchi che funzionino con corrente alternata (CA), è necessario introdurre nel sistema un dispositivo elettronico, detto inverter, che provvede alla conversione da corrente CC a CA.

Nei sistemi collegati alla rete l'inverter è sempre presente mentre, al contrario degli impianti stand-alone, non è previsto il sistema di accumulo in quanto l'energia prodotta durante le ore di insolazione viene immessa nella rete, viceversa, nelle ore notturne il carico locale viene alimentato dalla rete.

Un sistema di questo tipo è, sotto il punto di vista della continuità di servizio, più affidabile di un sistema isolato.

Tabella n. 2

I vantaggi del fotovoltaico

- L'energia solare non fa rumore e non produce emissioni, inquinanti (aria, fumi, polveri, acqua);
- non ha un impatto visivo negativo e non deturpa l'ambiente, anzi i moduli fotovoltaici si prestano molto bene per l'integrazione architettonica e per valorizzare l'estetica di case, edifici e altri elementi, di arredo urbano;
- un impianto fotovoltaico contribuisce alla diminuzione dell'inquinamento atmosferico.

Infatti ogni kWh di energia elettrica prodotta da un impianto evita la produzione di 0,53 kg di anidride carbonica altrimenti prodotta con i normali sistemi di produzione elettrica;

- gli edifici che incorporano elementi fotovoltaici trasmettono un'immagine positiva, legata alla cura per l'ambiente e allo sviluppo sostenibile.

La tecnologia fotovoltaica si presta bene per essere utilizzata come strumento di comunicazione e marketing;

- la tecnologia fotovoltaica non ha bisogno di aree dedicate, in quanto frutta superfici che altrimenti rimarrebbero inutilizzate (es. tetti, pensiline, facciate di edifici).

Nel caso di installazione su tetti piani può essere nascosta dietro il parapetto e resa praticamente invisibile;

- l'energia elettrica viene generata direttamente nel punto di consumo evitando perdite dovute al trasporto ed ai cambi di tensione. Pertanto la generazione diffusa di molti piccoli impianti fotovoltaici riduce i carichi sulla rete elettrica;

- ha una durata di vita molto lunga (superiore a 30 anni);

- ha costi di manutenzione inferiori a tutte le altre fonti energetiche (rinnovabili e non), in quanto tecnologia a stato solido e priva di parti in movimento;



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

- permette una corrispondenza fra curva di carico giornaliera e disponibilità della risorsa solare. L'energia viene prodotta quando più vi è necessità (d'estate durante le ore più calde della giornata);
 - ha il vantaggio della modularità: un sistema fotovoltaico può alimentare da una calcolatrice tascabile ad un intero paese. È un'energia disponibile per tutti;
 - il cittadino diventa protagonista in quanto produttore in proprio, e pertanto consuma energia in maniera più consapevole. Diversi studi hanno dimostrato una marcata riduzione del consumo totale di energia elettrica nelle case dotate di sistemi solari fotovoltaici;
 - il fotovoltaico si integra bene con le tematiche legate al risparmio energetico. L'edilizia sostenibile e la progettazione di utenze a basso consumo prenderanno rapidamente piede con l'attuazione della normativa sull'efficienza energetica degli edifici (certificati bianchi);
 - si presta a soddisfare la domanda di energia, particolarmente in paesi come l'Italia, che hanno la fortuna di avere molti giorni di irradiazione solare;
 - genera sviluppo economico locale ed occupazione qualificata e diffusa sul territorio;
 - consente l'elettrificazione di utenze isolate.
- Su alcune delle isole minori italiane, e nei rifugi alpini l'elettrificazione solare fotovoltaica è oggi pienamente competitiva.

Tabella n. 3

Normativa di Riferimento

Norme comuni

- Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387
Attuazione della Direttiva 2001/77/Ce sulla promozione delle fonti rinnovabili
- Delibera AEEG n. 28/2006

Condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387

Nuovo Conto Energia Dm 19 febbraio 2007

Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387

- Delibera AEEG 90/2007
- Delibera AEEG 88/2007
- Delibera AEEG 89/2007
- Dlgs n. 311/2006 su rendimento energetico in edilizia
- Dlgs n. 192/2005

Vecchio Conto Energia

- Dm 28 luglio 2005
Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare
- Dm 6 febbraio 2006
Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare
- Testo coordinato delle integrazioni e modifiche apportate con Deliberazione AEEG n. 40/2006 alla Deliberazione AEEG n. 188/2005
- Delibera AEEG 260/2006

Tabella n. 4

La delibera AEEG n. 90/2007

La delibera 90/2007 emanata dall'AEEG l'11 aprile 2007 (*) «Attuazione del decreto del MSE, di concerto con il MATT del 19 febbraio 2007, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici», prende le mosse dalla normativa in materia elencata nella Tabella n. 4, ed in particolare dal Dm 19 febbraio 2007, e ne contiene le disposizioni attuative, in particolare definendo le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti e del premio, nonché per la gestione delle attività previste dal medesimo decreto, trovano copertura nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate. L'Allegato A alla delibera contiene i seguenti articoli:

1. definizioni e descrizione degli altri Allegati, relativi agli schemi di richiesta delle tariffe incentivanti e del premio, alle schede tecniche per l'impianto FV e agli schemi per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;
2. connessioni alla rete elettrica;
3. misura dell'energia elettrica prodotta ai fini dell'erogazione della tariffa incentivante;



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

4. condizioni per accedere alla tariffa incentivante;
5. ammissione alla tariffa incentivante;
6. condizioni per accedere al premio;
7. ammissione al premio;
8. modalità di erogazione delle tariffe incentivanti e del premio;
9. obblighi da rispettare nella gestione dell'impianto che ha avuto accesso alle tariffe incentivanti;
10. verifiche;
11. monitoraggio tecnologico;
12. modalità di copertura delle risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti e del premio, nonché per la gestione delle attività previste dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007;
13. disposizioni finali.

(*) Pubblicata sulla Gu 27 aprile 2007, n. 97 - Suppl. ordinario n. 107.

Tabella n. 5 - Tariffe incentivanti per la produzione di energia FV

Potenza nominale dell'impianto P(kW)	Tipo Impianto		
	Non integrato	Parzialmente integrato	Integrato
$1 \leq P \leq 3$	0,4	0,44	0,49
$3 < P \leq 20$	0,38	0,42	0,46
$P > 20$	0,36	0,4	0,44

Tabella n. 6 - Iter da seguire per accedere all'incentivazione.

- 1 Il soggetto responsabile inoltra il progetto preliminare al gestore di rete e chiede la connessione alla rete.
- 2 Ad impianto ultimato, il soggetto responsabile indica la conclusione dei lavori al gestore di rete.
- 3 Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, il soggetto responsabile - pena la non ammissibilità alle tariffe incentivanti, è tenuto a far pervenire al Gse (Gestore servizi elettrici) la richiesta di concessione della tariffa, insieme alla documentazione finale di entrata in esercizio dell'impianto.
- 4 Entro i successivi 60 giorni Gse verifica il rispetto delle disposizioni del Dm e comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta.
- 5 Gse predispone una piattaforma informatica per le comunicazioni tra soggetto responsabile e Gse, anche relative al premio sul risparmio energetico.

Programma di efficienza energetica della Provincia di Milano

La provincia di Milano, nell'ambito di un uso razionale di energia volto a migliorarne l'efficienza e il risparmio, promuove un nuovo programma di efficienza energetica che introduce una serie di misure per il contenimento delle emissioni inquinanti.

Il piano d'azione prevede la sperimentazione, avviata nell'aprile scorso, di un dispositivo di credito in conto interessi a tasso zero per gli interventi di isolamento termico, riqualificazione impiantistica, installazione di impianti solari ed altre misure per il risparmio energetico.

Il programma punta all'applicazione della direttiva 2006/32

Ue sull'efficienza degli usi finali dell'energia, che ha invitato gli Stati membri a raggiungere un obiettivo nazionale di risparmio energetico pari al 9% entro il nono anno di applicazione della direttiva stessa, tramite servizi energetici ed altre misure di miglioramento della efficienza.

Si tratta per la provincia di Milano, i cui consumi nel 2004 sono stati di 9.650.000 tonnellate equivalenti di petrolio (in sigla: tep), di evitare l'immissione in atmosfera di circa 130.000 tonnellate l'anno di CO².

Il programma di efficienza energetica riorganizza il bilancio provinciale delle emissioni, suddividendo i dati dei consumi di energia per settore in modo da evidenziare l'andamento "storico" delle varie fonti, ricostruisce la mappa dei principali operatori del mercato presenti sul territorio provinciale e indica le azioni coerenti con l'obiettivo dell'efficienza energetica e con il potenziamento delle fonti rinnovabili nei settori civile, ter-



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

ziario e industriale.

Insieme al programma di efficienza energetica la provincia di Milano ha messo a punto una serie di strumenti considerati essenziali per il raggiungimento degli obiettivi europei, tra cui vi sono da annoverare:

- il nuovo regolamento edilizio, elaborato in collaborazione con i comuni o con il supporto del Politecnico di Milano;
- la procedura aggiornata di certificazione energetica degli edifici;
- la creazione del Sacert, un sistema di accreditamento per gli organismi di certificazione energetica degli edifici e degli impianti;
- la realizzazione di una rete di sportelli energia per il sostegno ai singoli cittadini ed ai condomini nella manutenzione degli impianti termici;
- la costituzione di un forum provinciale per l'energia, destinato ad accogliere tutti i portatori di interesse che agiscono sul lato della domanda di energia;
- la promozione di un patto per l'energia, ovvero di un accordo volontario con le associazioni di categoria e i produttori

L'Informatore

gennaio 2008

Politiche energetiche

per la diffusione di tecnologie pulite.

L'applicazione dei regolamenti edilizi basati sulla certificazione energetica degli edifici è per la provincia determinante ai fini della riduzione dei consumi di energia.

I regolamenti sono stati introdotti nel 2004 a Carugate in seguito ad una collaborazione tra l'amministrazione comunale e il Politecnico di Milano e sono stati perfezionati negli anni successivi in un "tavolo di lavoro" istituito presso la provincia cui hanno partecipato, oltre al Politecnico, gli amministratori e i tecnici di una quindicina di comuni.

Al momento però la sperimentazione del credito a tasso zero è stata riservata a privati cittadini, principalmente per volontà delle banche e della Provincia di definire una procedura semplificata e di basso rischio finanziario.

Per i settori industriali la procedura di credito è indirizzata alle imprese societarie, ed essendo qui il rischio per le banche più elevato, a causa di maggiori importi erogati, occorre ideare e realizzare un apposito percorso. Per questo la Provincia spera di poter avviare una sperimentazione che riguardi anche le imprese.



Tributario

L'Informatore

gennaio 2008

Tributi locali

Indice

TRIBUTI LOCALI

- Irap - Riduzione del cuneo fiscale -
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.
61/E del 19 novembre 2007..... **Pag. 51**

**IN
PRIMO
PIANO**

Irap Riduzione del cuneo fiscale Circolare n. 61/E dell'Agenzia delle Entrate del 19 novembre 2007

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 61/E datata 19 novembre 2007, recante: "Deduzioni dalla base imponibile Irap - Riduzione del cuneo fiscale".

La Legge finanziaria anno 2007 ha introdotto la nuova deduzione Irap finalizzata a contrastare il c.d. "cuneo fiscale e contributivo".

La suddetta deduzione consiste nella deducibilità di un importo pari a 5.000 per ciascun dipendente a tempo indeterminato e dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.

L'agevolazione nel periodo febbraio 2007 - giugno 2007 spetta nella misura pari al 50%, mentre da luglio 2007 spetta nella misura del 100%.

Con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate chiarisce alcune problematiche. Si riporta qui di seguito il testo della circolare. ▼

- **PROVVEDIMENTO** dell'Agenzia delle Entrate del 19 novembre 2007. **Deduzioni dalla base imponibile Irap - Riduzione del cuneo fiscale**

Premessa

La legge 23 dicembre 2006, n. 296 (di seguito, Finanziaria 2007) modifica alcune disposizioni contenute nel Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, recante la disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (di seguito, decreto Irap). Gli interventi operati si inquadrano nella più ampia manovra diretta a favorire la competitività delle imprese attraverso la riduzione del cosiddetto cuneo fiscale e contributivo, costituito dalla differenza tra il costo del lavoro a carico dell'azienda e la retribuzione netta percepita dal lavoratore.

In concreto, si è proceduto innanzitutto a introdurre nell'articolo 11, del decreto Irap, nuove deduzioni volte a ridurre la base imponibile Irap in presenza di personale dipendente impiegato a tempo indeterminato.

Nella disciplina dell'Irap vige un principio di indeducibilità generale del costo del lavoro valevole sia nei confronti dei soggetti (imprese ed esercenti arti e professioni) che determinano analiticamente la base imponibile - sia nei confronti dei soggetti (enti non commerciali e pubbliche amministrazioni) che, ai fini del calcolo dell'imposta, fanno ricorso al metodo retributivo, costituendo le retribuzioni e gli altri compensi assimilati la base di determinazione del valore aggiunto della produzione.

In deroga a tale principio, l'articolo 11 del decreto Irap, anche prima della intervenuta modifica legislativa, prevedeva in talune circostanze la possibilità di ridurre l'influenza del costo del lavoro sulla base imponibile Irap, attribuendo specifiche deduzioni. L'entità ed il numero di tali deduzioni viene significativamente ampliato dall'intervento volto a ridurre il cuneo fiscale.

Nel primo paragrafo della circolare vengono esaminate le modifiche relative all'articolo 11 del decreto Irap; nei successivi paragrafi si forniscono chiarimenti relativi ad alcune modifiche di coordinamento formale, alla nuova deduzione per l'occupazione in favore delle lavoratrici svantaggiate, alle modifiche all'articolo 6 del decreto Irap, recante la disciplina per la determinazione del valore della produzione netta delle banche e degli altri enti e società finanziari. Per questi ultimi viene in particolare prevista la introduzione di un pro rata di deducibilità degli interessi passivi in conformità all'orientamento espresso dalla Commissione Europea in sede di esame della disciplina Irap, a seguito della notifica delle norme sul cuneo fiscale introdotte dalla finanziaria 2007.

1. Cuneo fiscale

1.1 Nuove deduzioni dalla base imponibile

L'articolo 1, comma 266, della Finanziaria 2007, inserisce all'articolo 11, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 446 del 1997, tre nuovi numeri (rispettivamente 2, 3 e 4), in base ai quali risultano deducibili nella determinazione della base imponibile, nell'ordine:

- un importo pari a 5.000,00 euro, da calcolarsi su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta, di seguito richiamato come "deduzione base" (articolo 11, comma 1, lett. a), n. 2);
- un importo fino a 10.000,00 euro annui per ogni lavoratore con contratto a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, di seguito richiamato come "deduzione maggiorata" (articolo 11, comma 1, lett. a), n. 3);

TRIBUTARIO



Tributario

- i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, di seguito richiamati come "deduzione dei contributi" (articolo 11, comma 1, lett. a), n. 4). In questa circolare si fa riferimento agli importi attualmente in vigore, segnalando che il disegno di legge finanziaria per il 2008, in corso di approvazione, prevede anche la rimodulazione delle predette deduzioni, al fine di riparametrarle in funzione della riduzione di aliquota prevista dal medesimo disegno di legge.

1.1.1 Rispetto della disciplina comunitaria

Con nota del 3 aprile 2007, le autorità italiane hanno provveduto a notificare le misure di cui al comma 1, nn. 2 e 4 (deduzione base e deduzione dei contributi), del medesimo articolo 11, alla Commissione europea, conformemente a quanto previsto dalla disposizione di cui al comma 267 della Legge finanziaria 2007, che nella sua formulazione originaria richiedeva, quale condizione di efficacia per l'applicazione delle misure in esame, la preventiva autorizzazione dell'organo comunitario.

Successivamente l'articolo 1 del decreto legge 28 maggio 2007, n. 67, ha modificato il disposto del richiamato comma 267 nella parte in cui subordinava l'applicazione delle nuove deduzioni all'approvazione da parte dell'esecutivo comunitario. Dopo la decadenza del predetto decreto legge, la stessa disposizione è stata reinserita nell'articolo 15-bis, comma 2, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

Con decisione C(2007) 4133 del 12 settembre 2007, trasmessa con nota n. D/205446 del 13 settembre 2007 alla Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea, la Commissione europea ha sciolto ogni riserva sulla possibile natura di "aiuto" delle disposizioni in esame, in considerazione anche dei correttivi medio tempore operati dal legislatore nazionale, ritenendo di "non sollevare obiezioni relativamente alla misura, perché essa non costituisce aiuto di Stato ai sensi del Trattato Ce".

La procedura di notifica alle competenti autorità comunitarie non ha, invece, interessato la deduzione maggiorata (fino a 10.000 euro) prevista a favore dei soggetti operanti nei territori svantaggiati, in quanto agevolazione che ancorché costituente "aiuto" risulta soggetta alle norme comunitarie in materia di aiuti de minimis.

Al riguardo, si segnala che l'articolo 3, del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007, emanato in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce per le imprese che intendono fruire di agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea, l'obbligo di presentare ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, una dichiarazione sostitutiva in cui si attesti di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione europea. Il citato decreto del presidente del

Consiglio dei ministri, di attuazione della norma contemplata dalla finanziaria 2007, ha statuito all'articolo 6 che detta dichiarazione se resa per fruire di aiuti automatici - riferiti ad agevolazioni fiscali - aiuti fruibili senza che sia necessaria una preventiva attività istruttoria da parte dell'amministrazione o dell'ente responsabile della gestione dell'aiuto -, deve essere effettuata secondo le modalità determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il provvedimento in questione, emanato il 6 agosto 2007 e pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 194 del 22 agosto 2007, ha approvato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea.

Tale dichiarazione in base all'articolo 3, del citato provvedimento, deve essere trasmessa esclusivamente con modalità telematica e nell'ipotesi in cui la medesima si riferisca ad aiuti di Stato automatici, fruiti tra il 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007, e la data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta ufficiale (22 agosto 2007), la trasmissione dei dati in essa contenuti è effettuata entro i novanta giorni successivi alla data di pubblicazione del suddetto provvedimento nella Gazzetta ufficiale e quindi entro il 20 novembre 2007.

Sono soggetti all'obbligo di presentare la predetta dichiarazione coloro che hanno fruito o intendono fruire della deduzione maggiorata fino a 10.000 euro, di cui all'articolo 11, comma 1, lett. a), n. 3, del decreto Irap.

I soggetti che non hanno fruito della citata deduzione maggiorata, sono obbligati - a pena di decadenza - a presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prima della fruizione medesima.

1.2 Descrizione delle misure

Le nuove deduzioni introdotte nella disciplina dell'Irap possono essere fruiti da tutti i contribuenti in relazione al personale dipendente impiegato a tempo indeterminato nel periodo d'imposta. È opportuno precisare, peraltro, che nessuna deduzione spetta per i dipendenti destinati dall'impresa a strutture produttive estere: in questo caso infatti, le deduzioni stesse devono intendersi implicitamente assorbite nella previa esclusione dalla base imponibile di tutto il valore della produzione realizzato fuori dal territorio dello Stato; ciò, a prescindere dal parametro rilevante per i diversi soggetti passivi ai fini della determinazione della quota di valore della produzione realizzata all'estero.

La deduzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 2), del decreto Irap, relativa alla deduzione di un importo forfetario - pari a 5.000 euro - costituisce una misura di carattere generale, fruibile su base annua dalla generalità dei contribuenti, fatto salvo quanto si dirà in seguito in relazione ad alcuni casi di esclusione espressamente stabiliti.

Relativamente alla deduzione maggiorata (fino a 10.000 euro), si precisa che la medesima è soggetta alle "nuove" regole, illustrate nel paragrafo precedente, che la Commissione europea ha recentemente emanato in materia di aiuti de minimis.

Il regolamento (Ce) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo agli aiuti di importanza



Tributario

minore ("de minimis"), ha infatti rivisto alcune delle condizioni previste dal regolamento (Ce) n. 69/2001, richiamato dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), come modificato dalla Finanziaria 2007.

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, par. 2, del nuovo regolamento Ce n. 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti concessi a titolo de minimis ad una medesima impresa non deve superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'articolo 2, par. 2, del regolamento (Ce) n. 69/01, fissava invece in 100.000,00 euro l'ammontare massimo di aiuto fruibile su un periodo di tre anni. Viene, di conseguenza, abbandonato il riferimento agli anni solari, atteso che la nuova disciplina prevede che il calcolo sia rapportato agli esercizi finanziari, da intendersi come periodi d'imposta rilevanti in conformità alle disposizioni vigenti in materia fiscale in ciascuno degli Stati membri interessati.

Il calcolo del bonus spettante nel periodo di tempo di riferimento deve essere effettuato su "base mobile". Pertanto, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia già beneficiato di aiuti a titolo di de minimis, al fine di individuare il bonus residuo ancora utilizzabile, fatto salvo il rispetto dei limiti fissati dal nuovo regolamento Ce, risulterà necessario stabilire quanto già fruito nell'arco dei due esercizi antecedenti il periodo d'imposta considerato.

Nella situazione rappresentata nella Tabella 1, qualora il soggetto abbia già beneficiato per i periodi d'imposta 2005 e 2006 di un bonus complessivo di 100.000,00 euro, potrà fruire nell'esercizio 2007 di un bonus residuo pari a 100.000,00 euro, risultante dalla differenza tra il massimale (200.000,00 euro) stabilito dal nuovo regolamento (Ce) n. 1998/2006 e il bonus (nell'es. pari a 100.000,00) già utilizzato nei due periodi d'imposta precedenti.

I massimali sopra riportati si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto de minimis, dall'obiettivo perseguito o dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Si segnala che la deduzione maggiorata è alternativa alla deduzione base in relazione ai singoli lavoratori alle dipendenze del contribuente, senza che vi sia l'obbligo di effettuare un'unica scelta valida per tutti i dipendenti.

Ad esempio, in presenza di cinque dipendenti impiegati nella regione Lazio e di otto dipendenti impiegati nella regione Abruzzo, il contribuente potrà, in alternativa, scegliere:

Opzione 1

- per ciascuno dei cinque dipendenti della regione Lazio una

deduzione unitaria pari a 5.000,00 euro;

- per ciascuno degli otto dipendenti della regione Abruzzo una deduzione unitaria pari a 10.000,00 euro.

Opzione 2

- per ciascuno dei cinque dipendenti della regione Lazio una deduzione unitaria pari a 5.000,00 euro;

- per tre dipendenti della regione Abruzzo una deduzione unitaria pari a 10.000,00 euro e per gli altri cinque dipendenti una deduzione unitaria pari a 5.000,00 euro.

Il risparmio d'imposta ottenuto dai contribuenti che fruiscono della deduzione maggiorata rilevante ai fini del rispetto del limite di 200.000 euro fissato dal regolamento Ce va calcolato sull'intero importo della deduzione richiesta e non sulla sola parte incrementale. Nel caso 1 è quindi pari a 3.400,00 euro [4,25% di 80.000,00]; nel caso 2, è invece pari a 1275 euro [4,25% di 30.000].

1.2.2 Deduzione dei contributi

Per quanto attiene alla deduzione dei contributi, osservando che si tratta degli oneri che costituiscono un costo a carico dell'impresa o dell'esercente arte e professione e, non di quelli a carico del lavoratore, occorre precisare che, stante l'ampiezza del dato letterale, la deduzione spetta sia per i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni di legge, sia per i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al Dlgs 5 dicembre 2005, n. 252, ed a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative di assistenza o previdenza.

Non sono in ogni caso ammessi in deduzione i contributi corrisposti in relazione al personale dipendente impiegato all'estero. La deduzione dei contributi non spetta, ovviamente, ai soggetti che determinano la base imponibile con il metodo retributivo, per i quali i contributi sono esclusi da tassazione per il loro intero ammontare.

Per gli enti non commerciali che, oltre a svolgere attività istituzionale esercitano anche attività commerciale, la deduzione in esame spetta esclusivamente in relazione a tale attività e in caso di dipendenti impiegati promiscuamente sia nell'attività istituzionale sia nell'attività commerciale, la suddetta misura spetta in misura proporzionalmente corrispondente al rapporto tra i ricavi e proventi derivanti dall'attività commerciale e l'ammontare complessivo dei ricavi e proventi conseguiti.

1.3 Ambito soggettivo di applicazione

Le nuove deduzioni descritte nel precedente paragrafo sono

Tabella 1 Ammontare di aiuto fruibile

Periodo d'imposta	1/2/2005 - 31/1/2006	1/2/2006 - 31/1/2007	1/2/2007 - 31/1/2008
Bonus	40	60	100 (1)
Totale			200

I dati sono espressi in migliaia di euro
(1) Importo massimo di aiuto fruibile



Tributario

fruibili dai soggetti di cui all'articolo 3, lettere da a) ad e), del Dlgs n. 446 del 1997, ossia:

a) dalle società e gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, come novellato dall'articolo 1, comma 74, lettera a), n. 1), della legge n. 296 del 2006;

b) dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice e da quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del Tuir, nonché dalle persone fisiche esercenti attività commerciali;

c) dalle persone fisiche, dalle società semplici e da quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del Tuir esercenti arti e professioni;

d) dai produttori agricoli titolari di reddito agrario ex articolo 32 del Tuir, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000,00 euro, che si avvalgono del regime di esonerazione dagli adempimenti agli effetti contabili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del Dlgs 26 ottobre 1972, n. 633, sempreché non abbiano rinunciato all'esonero a norma dell'ultimo periodo del comma 6, del medesimo articolo 34;

e) dagli enti privati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del Tuir, come modificato dall'articolo 1, comma 74, della legge n. 296 del 2006, nonché dalle società e dagli enti di cui alla lettera d) del medesimo comma.

Per espressa previsione normativa, risultano, pertanto, esclusi dalle deduzioni in parola i soggetti di cui alla lettera e-bis) del medesimo articolo 3, del Dlgs n. 446 del 1997, quali le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 3 febbraio 1993, n. 29, modificato dall'articolo 1, del Dlgs del 31 marzo 1998, n. 80, nonché dalla legge 15 luglio 2002, n. 145. Si tratta, nello specifico, delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province i comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Sono, altresì, escluse ai sensi del citato articolo 3, lettera e-bis) del decreto Irap, le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale. Risultavano, inizialmente, escluse dalla fruizione delle nuove deduzioni Irap le banche e gli altri enti finanziari, le imprese assicurative e le imprese operanti in concessione e tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti. Il decreto legge n. 81 del 2007, convertito dalla legge n. 127 del 2007, ha apportato alcune modifiche alle disposizioni in esame, prevedendo in particolare:

- l'estensione anche alle banche, agli altri enti finanziari e alle imprese di assicurazione delle misure relative alla deduzione

base e alla deduzione dei contributi. Resta esclusa per i medesimi soggetti la possibilità di beneficiare della deduzione maggiorata fino a 10.000 euro, prevista per i territori svantaggiati;

- la modifica dell'articolo 6, comma 1, del Dlgs n. 446 del 1997, con l'inserimento di un ulteriore periodo in base al quale viene stabilito per le banche e gli altri enti e società finanziari, un pro-rata patrimoniale ai fini della deducibilità dalla base imponibile Irap degli interessi passivi e oneri assimilati, in luogo della deducibilità integrale;

- l'inserimento all'articolo 6, del Dlgs n. 446 del 1997, del comma 1-ter, il quale stabilisce un limite alla deducibilità, ai fini Irap, della posta relativa agli interessi passivi, anche per i soggetti di cui al comma 1-bis, quali le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria. Resta, invece, confermata l'esclusione dall'ambito applicativo delle nuove agevolazioni delle imprese che svolgono attività "regolamentata" (cc.dd. "public utilities"). Si tratta di tutti quei soggetti individuabili solo in funzione della verifica dei due criteri posti dalla norma (articolo 11, comma 1, decreto Irap) e che ne caratterizzano l'attività sul piano giuridico ed economico-gestionale. Sotto il profilo giuridico, deve trattarsi di un'attività svolta in forza di una concessione traslativa: vale a dire, di un provvedimento con il quale l'ente pubblico conferisce ad un soggetto privato diritti o potestà inerenti un'attività economica in origine riservata alla pubblica amministrazione e che, tuttavia, questa non intenda esercitare direttamente. Sotto il profilo economico, inoltre, deve trattarsi di un'attività il cui corrispettivo è costituito da una tariffa: ossia da un prezzo fissato o "regolamentato" dalla pubblica amministrazione in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. Le indicate caratteristiche ricorrono essenzialmente nell'ambito dei servizi pubblici locali o nazionali e, in particolare, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Possono, conseguentemente, fruire delle nuove deduzioni Irap le imprese caratterizzate da uno soltanto dei profili precedentemente indicati.

Nell'ipotesi in cui le imprese operanti nel settore dei pubblici servizi, oltre all'esercizio delle attività regolamentate, svolgano anche altre attività liberalizzate, potranno fruire delle nuove deduzioni solo relativamente al costo del fattore lavoro impiegato in queste ultime. A tal fine sarà necessario operare la separazione contabile dei componenti positivi e negativi relativi alle diverse attività svolte.

Per la separazione contabile dovrà applicarsi la direttiva 2006/111/Ce della Commissione europea del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese. Tale direttiva prevede che nelle scritture contabili devono essere tenute distinte le diverse attività, individuando i costi e i ricavi relativi a ciascuna di esse e specificando i metodi di imputazione e di ripartizione dei costi e dei ricavi.

Per i soggetti eventualmente esclusi dall'applicazione della



Tributario

L'Informatore

gennaio 2008

Tributi locali

TRIBUTARIO

direttiva da ultimo richiamata, quali ad esempio le imprese la cui prestazione di servizi non sia atta ad incidere sensibilmente sugli scambi tra gli Stati membri o la cui importanza economica ridotta non giustifichi oneri amministrativi derivanti da maggiori incombenze sul piano contabile, la fruizione integrale delle deduzioni Irap relative al cuneo fiscale sarà comunque riconosciuta solo con riferimento ai dipendenti impiegati esclusivamente nelle attività diverse da quelle regolamentate, sulla base dei dati che l'impresa fornirà nella dichiarazione annuale Irap; in caso di dipendenti impiegati promiscuamente sia nelle attività regolamentate sia nelle attività liberalizzate, sarà possibile fruire delle nuove agevolazioni in misura proporzionalmente corrispondente al rapporto tra i ricavi e proventi derivanti dall'attività liberalizzata e l'ammontare complessivo dei ricavi e proventi conseguiti.

1.4 Decorrenza delle nuove deduzioni e determinazione dell'importo spettante per il primo periodo d'imposta

I commi 267 e 268 della legge Finanziaria 2007 stabiliscono che le nuove deduzioni spettano nella misura del 50 per cento a decorrere dal mese di febbraio 2007 e in misura integrale a partire dal mese di luglio, con conseguente ragguglio ad anno sia della deduzione base sia di quella maggiorata. Il periodo d'imposta in corso al 1° febbraio 2007 costituisce dunque l'esercizio a partire dal quale le nuove disposizioni risultano applicabili.

Conseguentemente, i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare fruiranno delle nuove agevolazioni a decorrere dal 2007, mentre i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare ne fruiranno per la prima volta in relazione al periodo d'imposta in corso al 1° febbraio 2007.

Negli esempi che seguono viene illustrato il procedimento per determinare l'entità delle deduzioni spettanti, applicabile solo in relazione alla deduzione base e alla deduzione maggiorata, atteso che la relazione di accompagnamento alla legge finanziaria chiarisce relativamente alla deduzione dei contributi che: "in questo caso si farà riferimento agli importi di detti oneri relativi ai singoli mesi retributivi".

In relazione agli oneri sociali relativi alla tredicesima mensilità, stabilita a livello di contrattazione e generalmente corrisposta nel mese di dicembre, tenuto conto che gli stessi maturano nel corso dell'anno, l'importo ammesso in deduzione dovrà essere calcolato pro-quota con riferimento a ciascuna mensilità. Relativamente al periodo d'imposta in corso al 1° febbraio 2007, occorrerà tenere altresì conto dei limiti stabiliti dal comma 267 della legge finanziaria (riduzione al 50 per cento nel periodo febbraio-giugno).

Le deduzioni (5.000 / 10.000 euro) vanno raggugliate al numero dei giorni che intercorrono tra il 1° febbraio 2007 e il giorno di chiusura del periodo d'imposta, tenendo conto che per i giorni compresi nell'arco temporale che va dal 1° febbraio 2007 alla data del 30 giugno 2007, le deduzioni spettano nella misura del 50%. Esplicitando quanto sopra in formula, si avrà:

$$D^s = D [(a^1/g) / 2] + D (a^2/g)$$

dove:

D^s = deduzione spettante;

D = 5.000 o 10.000;

a^1 = numero di giorni che a decorrere dal 1° febbraio sono compresi nell'arco temporale che chiude al 30 giugno 2007 o alla data di chiusura del periodo d'imposta se antecedente al 30 giugno;

a^2 = numero di giorni che a decorrere dal 1° luglio 2007 sono compresi nell'arco temporale che termina con il giorno di chiusura del periodo d'imposta;

g = 365.

La formula è stata elaborata in relazione ad un dipendente in servizio nell'intero arco temporale preso in considerazione. Nella diversa ipotesi in cui il lavoratore non sia stato in servizio per l'intero periodo così individuato (ad esempio per assunzione o licenziamento), occorrerà scomputare da a^1 ed a^2 i giorni in cui il lavoratore non era alle dipendenze del contribuente.

Si riportano alcuni esempi di calcolo delle deduzioni, assumendo che il lavoratore sia stato impiegato per l'intero arco temporale considerato.

Tabella 2

Inizio periodo d'imposta	Fine periodo d'imposta	Nuove deduzioni dal periodo d'imposta	Numero giorni di spettanza ridotta	Numero giorni spettanza piena	Totale giorni	Deduzione spettante totale
1-1-07	31-12-07	2007	150	184	334	3.547,9452054
1-8-06	31-7-07	1-8-06- 31-7-07	150	31	181	1.452,0547944
1-2-07	31-1-08	1-2-07 31-1-08	150	215	365	3.972,60274
1-3-06	28-2-07	1-3-06- 28-2-07	28	-	28	191,7808219

Tabella 3

Inizio periodo d'imposta	Fine periodo d'imposta	Nuove deduzioni dal periodo d'imposta	Periodo lavoratore in servizio	Numero giorni di spettanza ridotta	Numero giorni spettanza piena	Totale giorni in servizio	Deduzione spettante
1-1-07	31-12-07	2007	3-4-07 24-11-07	89	147	236	2.623,2876711
1-5-06	30-4-07	1-5-06- 30-4-07	1-3-07- 24-11-07	61	-	61	417,8082191



Tributario

Nel caso in cui un lavoratore non risulti impiegato per l'intero periodo d'imposta in corso al 1° febbraio 2007, occorrerà effettuare un ulteriore ragguglio, considerando gli effettivi giorni di calendario in cui il medesimo fa parte della forza lavoro, come esposto nella tabella che segue.

1.5 Limite massimo di deducibilità e criterio di alternatività
La Legge finanziaria 2007 ha introdotto il comma 4-septies all'articolo 11 del Dlgs n. 446 del 1997.

Il citato comma 4-septies precisa che per ciascun dipendente l'ammontare delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1, 4-bis.1 e 4-quater (cfr. allegato 1) "non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro".

Il costo del lavoro rappresenta, pertanto, il limite massimo delle deduzioni fruibili, per cui nell'ipotesi in cui tale limite venga superato, l'importo delle deduzioni complessivamente ammesse (qualunque sia la tipologia di deduzione) potrà essere riconosciuto fino a concorrenza del costo del lavoro sostenuto.

Ai fini del calcolo del tetto massimo stabilito in relazione alla fruizione delle deduzioni dalla base imponibile Irap, non si tiene conto delle maggiorazioni della deduzione per incrementi occupazionali previste dai commi 4-quinquies (territori svantaggiati) e sexies (lavoratrici svantaggiate), dell'articolo 11, del decreto Irap.

Con riferimento alla deduzione per incrementi occupazionali, di cui all'articolo 11, comma 4-quater, del decreto Irap, ai fini della determinazione del tetto massimo deducibile, occorrerà dunque considerare il minore tra la deduzione teorica totale e l'incremento effettivo del costo del lavoro.

Nell'esempio che segue, posto che l'importo totale pari a euro 35.000 sia superiore all'incremento complessivo del costo del lavoro, ipotizzato pari a euro 28.000, l'importo di deduzione spettante per ciascun dipendente dovrà essere proporzionalmente ridotto, nel rispetto del suddetto limite complessivo di euro 28.000.

Deduzione teorica spettante per il lavoratore A:
 $35.000 : 15.000 = 28.000 : X = (15.000 * 28.000) / 35.000 = 12.000$

Deduzione teorica spettante per il lavoratore B:
 $= (28.000 * 20.000) / 35.000 = 16.000$

Per il lavoratore A, il tetto massimo di deducibilità prescritto dal comma 4-septies, del citato articolo 11, del decreto Irap, sarà pari a euro 12.000.

Per il lavoratore B, il tetto massimo sarà pari a euro 16.000. Il medesimo comma 4-septies, si fa carico, altresì, di coordinare le nuove deduzioni con quelle già previste dal medesimo articolo 11, statuendo, al riguardo, che l'applicazione delle

nuove deduzioni (base, maggiorata e dei contributi) "è alternativa alla fruizione delle disposizioni" di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), 4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies" [Per l'individuazione delle deduzioni di cui ai citati commi, si veda l'allegato 1].

Come chiarito dalla relazione di accompagnamento alla legge finanziaria, il criterio dell'alternatività offre al contribuente la possibilità di scegliere autonomamente, con riferimento a ciascun dipendente, se beneficiare delle nuove deduzioni ovvero fruire di quelle di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), 4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies, dell'articolo 11, del decreto Irap (Nell'allegato 2 si prospettano le deduzioni che possono essere fruiti in modo alternativo).

Il comma 4-septies fa salva la possibilità di cumulare, con le nuove agevolazioni, la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 11, comma 1, n. 1), del Dlgs n. 446 del 1997.

Il criterio dell'alternatività, in definitiva, vieta di cumulare in relazione allo stesso dipendente le deduzioni di nuova introduzione con quelle già previste dalla disciplina dell'Irap (con la sola eccezione di quella relativa ai contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro), senza per questo impedire scelte differenziate per ciascuno dei dipendenti.

Nell'esempio che segue il contribuente ha optato, con riferimento ad uno specifico dipendente, per le nuove deduzioni. Si assume, inoltre, che essendo il lavoratore impiegato in Abruzzo il contribuente possa fruire per lo stesso della deduzione maggiorata per l'importo massimo di 10.000 euro.

Deduzione teorica	Costo complessivo del lavoro	Deduzione fruibile
10.000*		10.000
2.000**	11.000	1000

Note (*) deduzione maggiorata (**) deduzione dei contributi di assistenza e previdenza (***) deduzione contributi assicurazioni obbligatorie infortuni sul lavoro

Essendo il costo del lavoro complessivamente sostenuto pari a euro 11.000, il contribuente dovrà ridurre l'importo massimo di deduzioni fruibili, per la parte che non trova capienza nel costo del lavoro (nell'esempio la differenza tra 12.500 e 11.000 euro). Si è scelto, nel caso ipotizzato, di ridurre la deduzione dei contributi di assistenza e previdenza e dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro.

1.6 Acconti
Il comma 269, articolo unico, della legge finanziaria dispone

Dipendente	Costo complessivo	Limite massimo di deduzione	Deduzione teorica spettante
A	15.000	20.000	15.000
B	30.000	20.000	20.000
Totale	45.000	40.000	35.000



Tributario

L'Informatore

gennaio 2008
Tributi locali

TRIBUTARIO

che, ai fini della determinazione dell'acconto Irap relativo al periodo d'imposta in corso al 1° febbraio 2007, potrà assumersi come imposta del periodo precedente la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei commi 266⁴, 267⁵ e 268⁶.

Tale disposizione riguarda esclusivamente i soggetti che determinano l'acconto con il cosiddetto metodo storico, posto che, evidentemente, in caso di calcolo con il cosiddetto metodo previsionale, i contribuenti possono, comunque, tenere conto delle nuove deduzioni.

La rideterminazione della base imponibile relativa al periodo d'imposta precedente a quello in cui per la prima volta si applicano le misure relative al cuneo rappresenta una facoltà e non un obbligo per il contribuente.

Solo sulla base di un giudizio di convenienza, pertanto, si potrà determinare l'imposta "virtuale" relativa all'anno precedente. Non sarà invece necessario effettuare il ricalcolo dell'acconto per coloro che sceglieranno di fruire per l'anno d'imposta in corso alla data del 1° febbraio 2007, delle deduzioni già previste dalla disciplina dell'Irap non cumulabili con le nuove misure.

La rideterminazione dell'acconto va effettuata rettificando quanto dovuto su base storica. A tal fine occorre:

- prendere a riferimento la base imponibile del 2006;
- modificarla per tener conto delle disposizioni sul cuneo con le limitazioni di seguito indicate;
- calcolare un'imposta dovuta "virtuale";
- prendere a base del calcolo dell'acconto dovuto l'imposta "virtuale";

Il dato storico, inteso come base di calcolo degli acconti, dovrà essere rideterminato considerando le nuove misure virtualmente applicabili a partire dall'anno 2006 e con le stesse limitazioni stabilite per l'anno 2007 dai citati commi 267 e 268. I lavoratori da prendere in considerazione sono quelli esistenti nel periodo di imposta precedente a quello per il quale si effettua la rideterminazione dell'acconto (2006 per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare). Conseguentemente:

- è possibile attribuire la deduzione ad un dipendente in organico nel 2006 ma non nel 2007;
- non è possibile attribuire la deduzione ad un dipendente in organico nel 2007 ma non nel 2006.

La base imponibile storica andrà, comunque, depurata delle deduzioni alternative, attribuite nel 2006 ai lavoratori per i quali vengono applicate le nuove deduzioni previste dal cuneo fiscale

Il dato storico, su cui calcolare l'acconto per il primo periodo di applicazione delle nuove misure, deve tener conto sia delle limitazioni temporali (febbraio-dicembre), sia delle limitazioni quantitative (50% da febbraio a giugno). Inoltre, da tale dato vanno stornate le deduzioni effettivamente applicate nel perio-

do d'imposta di riferimento che risultano incompatibili con le nuove. Si possono avere i seguenti casi:

Caso 1: Lavoratore A alle dipendenze del contribuente nel 2006, per il quale si è fruito nel periodo d'imposta precedente di misure non cumulabili con quelle relative al cuneo, di cui ci si intende avvalere. Occorre stornare dalla base imponibile del 2006 la parte di deduzioni non cumulabili e, in luogo delle stesse, applicare virtualmente le nuove misure.

Caso 2: Lavoratore B alle dipendenze del contribuente nel 2006, per il quale si è fruito nel periodo d'imposta precedente di misure non cumulabili con quelle relative al cuneo, per il quale si sceglie di continuare ad applicare le medesime misure. Con riferimento a tale lavoratore non si fa luogo ad alcun ricalcolo;

Caso 3: Lavoratore C non in servizio nel 2006, ma in carico nel 2007. Non si può procedere ad alcuna rettifica della base imponibile.

Per il calcolo dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° febbraio 2007 (ad esempio il 2008), può prendersi a riferimento la base imponibile determinata per l'anno precedente (il 2007) e modificandola per applicare le disposizioni del comma 266 (nuove deduzioni) senza tenere conto delle limitazioni previste (per il solo periodo d'imposta 2007) dai commi 267 e 268 (cfr. note 5 e 6).

Le disposizioni in esame devono essere coordinate con le modifiche introdotte dai commi 2 e 3, dell'articolo 15-bis, del decreto legge n. 81 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 127 del 2007.

Il venir meno della necessità di richiedere l'autorizzazione comunitaria esplicitato dalle modifiche introdotte dal comma 2, dell'articolo 15-bis prima ricordato, consente ai contribuenti che debbono effettuare o abbiano effettuato il calcolo relativo al primo acconto Irap per il periodo d'imposta in corso al 1° febbraio 2007 di tener conto delle nuove disposizioni, anche nel caso in cui il primo acconto sia stato effettuato prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 81 del 2007. Coloro che, in sede di primo acconto avessero effettuato il calcolo senza tener conto delle nuove disposizioni relative al cuneo fiscale, potranno comunque fruire delle nuove deduzioni in sede di versamento del secondo acconto, che potrà essere determinato tenendo conto di quanto versato in più in occasione del primo acconto.

Per le banche, gli enti finanziari e le imprese assicurative, l'articolo 15bis, comma 3, del decreto legge n. 81 del 2007, statuisce che "Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1 solo a partire dalla seconda o unica rata di acconto riferita al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto", fatto salvo quanto previsto dal comma 267 in ordine alla decorrenza delle nuove disposizioni.

⁴ Individuazione delle nuove deduzioni.

⁵ Spettanza della deduzione base e della deduzione per i contributi a partire da febbraio 2007, limitate al 50 per cento fino al 30 giugno 2007.

⁶ Spettanza della deduzione maggiorata a partire da febbraio 2007, limitata al 50 per cento fino al 30 giugno 2007.



Tributario

L'Informatore

gennaio 2008

Tributi locali

Tabella 5

Periodo d'imposta	Deduzione spettante nel periodo d'imposta	Acconto
1-1-08-31-12-08	dal 1-1-08 al 31-12-08 senza limitazioni	senza limitazioni
1-4-07-31-3-08	dal 1-4-07 al 30-6-07 al 50%, integrale dal 01	integrale senza limitazioni

Tabella 6 Calcolo dell'acconto

Periodo di riferimento	Dato storico (VPN ⁷)	Deduzioni fruitive non cumulabili	Nuove deduzioni	BI ⁸ ricalcolata	Imposta "virtuale"	Acconto
1-1-06 - 31-12-06 ⁹	10.000	200	300	9.900	420,75	416,54 ¹⁰

⁷ Valore della produzione netta

⁸ Base imponibile

⁹ Si ricorda che il dato storico, su cui calcolare l'acconto per il primo periodo di applicazione delle nuove misure, deve tener conto sia delle limitazioni temporali (febbraio-dicembre), sia delle limitazioni quantitative (50% da febbraio a giugno).

¹⁰ La misura dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive è fissata al 99 per cento per le persone fisiche e al 100 per cento per i soggetti Ires.

Pertanto, per tali soggetti, le nuove disposizioni non possono produrre effetti sul primo acconto, mentre risultano applicabili in occasione del versamento del secondo acconto, che potrà essere calcolato tenendo conto di quanto versato in più in sede di primo acconto.

La limitazione all'utilizzo delle deduzioni in sede di primo acconto si applica solo ai predetti soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Nella diversa ipotesi di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, sarà invece possibile tener conto delle nuove deduzioni già in sede di versamento del primo acconto, qualora il termine di versamento ordinario dello stesso viene a scadere successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 81 del 2007. Ad esempio, una società con periodo d'imposta 1/7/07 - 30/6/08 (che per tale periodo fruisce integralmente delle misure relative al cuneo fiscale), potrà tener conto delle nuove disposizioni già a partire dal primo versamento in acconto d'imposta (effettuato a dicembre 2007). Si riporta un esempio di come procedere al ricalcolo della base imponibile relativa al periodo d'imposta antecedente a quello considerato, nell'ipotesi di soggetto con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

2. Modifiche di coordinamento

Le novità introdotte in materia di deduzioni Irap hanno reso necessarie alcune modifiche di coordinamento formale del testo dell'articolo 11, del decreto Irap.

Nello specifico, si è proceduto a riformulare le disposizioni contenute nei commi 4-bis.1 e 4-bis.2 dell'articolo 11, del Dlgs n. 446 del 1997.

Il comma 4-bis.1 prevede in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), dell'articolo 11, del decreto Irap, con componenti positivi di reddito non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d'imposta, una deduzione pari a 2.000,00 euro per ogni lavoratore dipendente impie-

gato (con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato) fino ad un massimo di cinque, di seguito richiamata come "deduzione per i soggetti di minori dimensioni".

Il comma 4-bis.1 del decreto Irap, come riformulato dal comma 266, lettera b), della legge finanziaria 2007, prevede che la deduzione stabilita in misura pari a 2.000 euro per un massimo di 5 dipendenti va calcolata su base annua.

Per effetto delle modifiche apportate dalla successiva lettera c), del comma 266 richiamato, risulta attualmente collocata nel comma 4-bis.2 la previsione, precedentemente recata nel comma 4-bis.1, secondo la quale sia la deduzione di 2.000 euro di cui al comma 4-bis.1, sia le nuove deduzioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2) [deduzione base] e 3) [deduzione maggiorata], sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro e in caso di contratti di lavoro a tempo parziale sono ridotte in misura proporzionale.

Ad es. nel caso di un lavoratore con contratto a tempo determinato (1° giugno 2007 / 30 novembre 2007) e parziale (20 ore su 40 settimanali), la deduzione spettante è pari a euro 501,36, dato da: $[(2000/365) * 183] * 50\%$.

È stata trasfusa nell'attuale comma 4-bis.2 anche la disposizione di cui al previgente comma 4-bis.1, in base alla quale, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. e), del Dlgs n. 446 del 1997 [enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), nonché società ed enti non residenti di cui allo stesso comma, lettera d)], le medesime agevolazioni spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, nel caso di dipendenti impiegati promiscuamente anche nelle attività istituzionali, l'importo delle deduzioni è ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto Irap.

Si evidenzia, infine, che anche il comma 4-ter è stato riformulato, per cui la regola stabilita per i soggetti che operano in più regioni, finalizzata ad individuare la fase in cui vanno



Tributario

operate le deduzioni dalla base imponibile, dapprima dettata solo in relazione alla deduzione di cui al comma 4-bis e della deduzione per i soggetti di minori dimensioni [comma 4-bis.1], risulta ora applicabile con riferimento a tutte le deduzioni indicate nell'articolo 11, del decreto Irap. Nel testo modificato del comma 4-ter, viene infatti ribadito che tutte le deduzioni a titolo di costo del lavoro devono essere operate prima di procedere alla ripartizione su base territoriale del valore della produzione.

3. Deduzioni per l'assunzione di lavoratrici "svantaggiate"

In occasione dell'emanazione delle disposizioni volte a ridurre il cuneo fiscale, il legislatore ha inteso modificare anche la disciplina di alcuni degli incentivi all'occupazione, già previsti dalla normativa Irap. È stata in particolare riconosciuta un'ulteriore deduzione dalla base imponibile Irap per l'assunzione di lavoratrici svantaggiate.

Il comma 266 della legge finanziaria 2007 inserisce, infatti, dopo il comma 4-quinquies dell'articolo 11, del Dlgs n. 446 del 1997, il comma 4-sexies.

Detto comma riconosce in favore dei soggetti passivi d'imposta che beneficiano della deduzione di cui al comma 4-quater (deduzione per incremento occupazionale) ed in alternativa alla misura di cui al comma 4-quinquies (maggiorazione della deduzione per incremento occupazionale nelle aree in deroga ai sensi dell'articolo 87, par. 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea), un incremento della deduzione in caso di lavoratrici svantaggiate secondo la definizione recata dal Regolamento (Ce) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Ce agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.

Tale "nuova" deduzione, pertanto, opera con esclusivo riferimento agli incrementi occupazionali nelle aree svantaggiate ammesse alla deroga di cui al citato articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato Ce, giusta il rinvio che il medesimo comma 4-sexies opera alle "suddette aree" di cui al comma 4-quinquies.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, lettera f), punto xi), del citato Regolamento n. 2204/2002, si considera lavoratrice svantaggiata "qualsiasi donna di un'area geografica al livello Nuts II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti".

Come si è detto, la misura di cui al nuovo comma 4-sexies è fruibile in alternativa a quella di cui al comma 4-quinquies e consente ai soggetti che assumono lavoratrici svantaggiate ai sensi del regolamento Ce nei territori in deroga (come individuati dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, di prossima emanazione) di ridurre la base imponibile Irap dell'importo che si ottiene moltiplicando la deduzione per incremento occupazionale di cui al comma 4-quater per sette, relativamente alle aree di cui al par. 3, lettera a), dell'articolo 87 del Trattato Ce, e per cinque relativamente alle aree di cui alla successiva lettera c).

Si ricorda che il comma 4-quinquies già prevede una maggio-

razione della deduzione per gli incrementi all'occupazione, in base alla quale l'importo deducibile, determinato ai sensi del comma 4-quater, è quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3), lettera a) e triplicato nelle aree di cui al medesimo articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Si tratta, nello specifico, delle aree per le quali sono previste alcune particolari ipotesi di aiuti potenzialmente compatibili con le regole del mercato comune, diretti a:

- favorire lo sviluppo economico delle regioni con un basso tenore di vita o con una grave forma di disoccupazione (articolo 87, par. 3, lettera a);
- agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (articolo 87, par. 3, lettera c).

Per quanto concerne il requisito della territorialità richiesto ai fini dell'applicazione della misura in parola, si evidenzia che, come già chiarito nella circolare n. 7 del 13 febbraio 2006, l'ulteriore maggiorazione prevista dalla disposizione in commento opera solo con riferimento alle lavoratrici neoassunte in strutture, uffici e stabilimenti - intesi come basi fisse -, ubicati nelle aree derogabili ai sensi dell'articolo 87 del Trattato, non rilevando la circostanza che la sede legale o la residenza dei beneficiari sia localizzata altrove.

Si evidenzia che l'intera maggiorazione di cui al comma 4-sexies può essere fruita nel rispetto delle condizioni e dei limiti di intensità previsti dal regolamento (Ce) n. 2204 del 2002. Al riguardo, l'articolo 5, paragrafo 2, del citato regolamento, relativo all'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili, dispone per quanto specificamente concerne i lavoratori svantaggiati, che l'intensità lorda di tutti gli aiuti (intendendosi per intensità lorda l'importo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ai sensi dell'articolo 2, del presente regolamento) relativi all'occupazione, calcolata in percentuale dei costi salariali su un periodo di un anno successivo all'assunzione, non deve essere superiore al 50 per cento dei suddetti costi salariali.

Esempio: Costo salariale annuo per la neoassunta 19.000
Massimale di intensità spettante $[50\% * 19.000] = 9.500$
Deduzione ex articolo 11, comma 4-sexies, del Dlgs n. 446 del 1997:

Deduzione base 15.000

La deduzione base è data dal minore tra i seguenti importi:

- il costo del lavoro effettivamente sostenuto per la neoassunta (pari nell'esempio a euro 19.000);
- l'incremento complessivo del costo del personale, classificabile nell'articolo 2425, comma 1, lettera B), nn. 9) e 14), del codice civile (ipotizzata pari a euro 15.000);
- l'importo di euro 20.000 per ciascun nuovo dipendente assunto.

Si moltiplica, quindi, il minore dei tre importi indicati per sette, in caso di assunzione nell'area territoriale di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) ovvero per cinque, in caso di assunzione nell'area territoriale di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c):

$[15.000 * 7] = 105.000$ di cui solo 90.000 $[105.000 - 15.000]$ costituisce



Tributario

“aiuto” di stato.

Risparmio per deduzione nel 2007

$[4.25\% * 90.000] = 3.825,00$

Risparmio per deduzione nel 2008

$[4.25\% * 90.000] = 3.825,00$

Totale imposta risparmiata 7.650,00

L'agevolazione fruita risulta inferiore al massimale di aiuto previsto dal regolamento comunitario $[7.650,00 < 9.500]$, per cui il contribuente potrà dedurre integralmente dalla base imponibile Irap l'importo di euro 90.000 in ciascuno dei periodi d'imposta 2007 e 2008.

Si precisa, infine, che l'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), del medesimo regolamento (Ce) n. 2204 del 2002, stabilisce che: “fatto salvo il licenziamento per giusta causa, al lavoratore o ai lavoratori deve essere garantita la continuità dell'impiego per almeno 12 mesi”. Si tratta di una disposizione di favore rispetto a quanto stabilito per la generalità delle nuove assunzioni dalla disposizione contenuta nell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), del medesimo regolamento che prevede che i posti di lavoro creati devono essere conservati per un periodo minimo di tre anni o di due anni nel caso delle piccole e medie imprese.

L'agevolazione di cui al comma 4-sexies può essere fruita a partire dal 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della Finanziaria 2007 e, analogamente a quanto disposto per le agevolazioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies, la medesima spetta fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008.

Si segnala, infine, che coloro che intendono fruire della misura in esame, devono presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorietà approvata dal direttore dell'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 6 agosto 2007.

4. Deducibilità degli interessi passivi per banche, intermediari finanziari e holding

4.1. Banche e holding

Il decreto legge n. 81 del 2007, oltre ad avere esteso a banche, imprese di assicurazione e società di intermediazione finanziaria le misure concernenti il cuneo fiscale, ha altresì modificato l'articolo 6, del Dlgs n. 446 del 1997, che disciplina la determinazione del valore della produzione netta delle banche e degli altri enti e società finanziari. In particolare, l'articolo 15-bis, comma 1, lettera a), n. 1) del citato decreto legge inserisce all'articolo 6, comma 1, del decreto Irap un ulteriore periodo in base al quale: “Gli interessi passivi e gli oneri assimilati di cui alla lettera g) sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle voci da 10 a 90 dell'attivo dello stato patrimoniale, comprensivo della voce 190 del passivo, e l'ammontare complessivo delle

voci dell'attivo di stato patrimoniale, con esclusione della voce 130, comprensivo della voce 190 del passivo e assumendo le voci 110 e 120 dell'attivo al netto del costo delle attività materiali e immateriali utilizzate in base a contratti di locazione finanziaria”.

In concreto, il pro rata di deducibilità previsto dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. a), n. 1) del decreto legge n. 81 del 2007 va costruito sulla base del rapporto tra le voci contenute nella Tabella A e quelle contenute nella Tabella B, sotto riportate, utilizzando la seguente formula:

Voci TAB A

Voci TAB B

Le voci di riferimento sono quelle relative allo stato patrimoniale indicate nelle seguenti tabelle:

TAB A: Numeratore stato patrimoniale

Voci dell'Attivo

- 10. Cassa e disponibilità liquide
- 20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
- 30. Attività finanziarie valutate al fair value
- 40. Attività finanziarie disponibili per la vendita
- 50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
- 60. Crediti verso banche
- 70. Crediti verso clientela
- 80. Derivati di copertura
- 90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)

Voci del Passivo

- 190. Azioni proprie
- Totale a)

TAB B: Denominatore stato patrimoniale

Voci dell'Attivo

- da 10 a 90. Come evidenziate sopra
- 100. Partecipazioni
- 110. Attività materiali al netto costo attività materiali in locazione finanziaria
- 120. Attività immateriali al netto costo attività immateriali in locazione finanziaria
- 130. ± Attività fiscali (correnti e anticipate)
- 140. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
- 150. Altre attività

Voci del Passivo

- 190. Azioni proprie
- Totale B)

Tabella 7

Dipendente	Costo sostenuto per la neoassunta	Deduzione massima spettante	Incremento complessivo del costo del lavoro	Deduzione spettante
A	19.000	20.000	15.000	15.000



Tributario

Quota di interessi deducibili

Conto economico

	Voci
20.	Interessi passivi e oneri assimilati (C)
Pro-rata	D = TAB A /TAB B
Quota interessi deducibili	E = C * D

Le voci sopra riportate sono quelle stabilite dalla circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005, relativa agli schemi e alle regole di compilazione del bilancio bancario redatto in conformità ai principi contabili internazionali (Ias/Ifrs).

La ratio della norma, dalla quale risultano espressamente esclusi la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi, è quella di limitare la deducibilità dalla base imponibile Irap degli interessi passivi non aventi natura di componenti negativi dell'attività caratteristica bancaria e finanziaria.

L'articolo 15-bis, comma 1, lett. a), n. 2 del medesimo decreto legge, aggiungendo nell'articolo 6 del decreto Irap il comma 1-ter, estende la disposizione in esame anche alle società di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 6, la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria (ossia holding industriali), stabilendo che: "La disposizione del secondo periodo del comma 1 si applica prendendo a riferimento le voci dello stato patrimoniale redatto ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile corrispondenti a quelle indicate nel predetto secondo periodo del comma 1".

Con comunicato stampa del 16 luglio 2007, il ministero dell'Economia e delle finanze ha precisato che "La limitazione della deducibilità degli interessi passivi per le banche, e allo stesso modo, per le società finanziarie cosiddette "holding industriali" risponde all'esigenza di ottemperare all'orientamento espresso dalla Commissione europea in sede di esame della disciplina Irap, a seguito della notifica delle norme sul cuneo fiscale introdotte dalla finanziaria 2007".

In particolare, l'esecutivo comunitario ha ritenuto che la norma interna che consentiva ad alcuni soggetti di dedurre, ai fini Irap, tutti gli interessi passivi e non solo di quelli riferiti all'attività tipica, potesse risultare censurabile alla luce della normativa comunitaria dettata in materia di non discriminazione e di libera concorrenza tra gli operatori economici sul mercato.

Con lo stesso comunicato stampa del 16 luglio è stato, inoltre, precisato - alla luce della richiamata ratio della disposizione limitativa della deducibilità degli interessi - che "l'assunzione e la gestione delle partecipazioni costituisce l'attività caratteristica delle holding" e che conseguentemente, "nel pro rata patrimoniale previsto dalla norma sulla deducibilità degli interessi passivi il valore di bilancio di tali partecipazioni figura sia al numeratore che al denominatore del rapporto".

In tal modo si è inteso adeguare i criteri di calcolo del pro rata di indeducibilità degli interessi passivi all'attività caratteristica delle holding la cui attività consista, in via esclusiva o preva-

lente, nell'assunzione di partecipazioni.

4.2 Intermediari finanziari

La disposizione recata dal citato articolo 15-bis, comma 1, lettera a), n. 1), del decreto legge n. 81 del 2007, richiama le voci previste per i bilanci bancari conformi alle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia con la circolare n. 262 del 2005. Non fa, invece, riferimento ai diversi schemi di bilancio e, di conseguenza, alla diversa classificazione delle voci, stabilite per gli enti finanziari di cui agli artt. 106 e 107 del Tub. In particolare, gli enti finanziari di cui all'articolo 107 del Tub, soggetti all'obbligo di applicazione dei principi contabili internazionali (Ias/Ifrs), adottano gli schemi di bilancio secondo le istruzioni dettate dalla Banca d'Italia con il provvedimento del 14 febbraio 2006, recante le: "Istruzioni per la redazione dei bilanci degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, degli istituti di moneta elettronica (Imel), delle società di gestione del risparmio (Sgr) e delle società di intermediazione mobiliare (Sim)".

Gli enti finanziari di cui all'articolo 106 del Tub, i quali non adottano gli Ias, utilizzano gli schemi di bilancio conformi alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e al provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992.

Ragioni di ordine sistematico impongono, pertanto, di adattare per tali soggetti lo schema previsto - in generale - dall'articolo 15-bis, del decreto legge n. 81 del 2007 per tutti gli enti finanziari, assumendo le voci corrispondenti (in senso sostanziale) a quelle stabilite dal richiamato articolo 15-bis.

In concreto, a titolo esemplificativo, la posta "Azioni proprie" che compare sia al numeratore sia al denominatore del rapporto di deducibilità, classificata alla voce 190 del passivo dello stato patrimoniale per le banche, corrisponde alla voce 130 del passivo per gli enti finanziari di cui all'articolo 107 del Tub e alla voce 120 del passivo per gli enti finanziari di cui all'articolo 106 del Tub. Analogamente, la posta relativa ai crediti, di cui alle voci 60 e 70 del bilancio bancario, è classificata alla voce 60 del bilancio degli enti finanziari di cui all'articolo 107 del Tub, e alle voci 20, 30 e 40 del bilancio degli enti finanziari ex articolo 106 del Tub.

L'operazione di adeguamento dello schema previsto dall'articolo 15-bis, comma 1, lettera a) n. 1), del decreto legge n. 81 del 2007, risponde - come detto - all'esigenza di ottemperare all'orientamento espresso dalla Commissione europea in sede di notifica delle nuove misure e, più in generale, ai principi posti alla base della disciplina dell'Irap, per i quali possono essere dedotti solo gli interessi passivi riferiti all'attività tipica svolta.

Conseguentemente, si ritiene che gli enti finanziari di cui agli artt. 106 e 107 del Tub, nella determinazione del pro rata di deducibilità, assumeranno al numeratore del rapporto anche le voci direttamente riconducibili all'attività di locazione finanziaria, ossia:

- crediti Iva, derivanti dagli acquisti dei beni da concedere in locazione (inseriti nella voce "Altre Attività"), per gli enti finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del Tub;
- beni concessi in locazione finanziaria e beni in attesa di locazione (cc.dd. Sal), per gli enti finanziari di cui all'articolo 106 del Tub.



La medesima rilevanza assumeranno le voci sopra elencate - in quanto direttamente riconducibili all'attività "tipica" - anche nel caso di attività di locazione finanziaria operata dalle società di leasing "banca", che applicano lo schema riportato al paragrafo precedente.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'applicazione concreta del pro rata di deducibilità degli interessi passivi per gli enti finanziari di cui agli artt. 106 e 107 del Tub, previsto dall'articolo 15-bis, comma 1, lettera a), n. 1), sarà operata seguendo gli schemi di raccordo di seguito forniti.

Per tali soggetti il pro rata di deducibilità sarà determinato, utilizzando la formula in precedenza esplicitata, individuando le voci attraverso l'utilizzo dell'apposito prospetto di raccordo e tenendo presente che al numeratore di tale schema occorrerà tenere conto anche dei crediti Iva derivanti da operazio-

ni di leasing alla clientela (in quanto attività "tipiche"), pur se contabilizzati alla voce 140¹³.

Per tali soggetti, atteso che gli interessi passivi sono classificati sotto la voce 10. del conto economico, il pro rata di deducibilità sarà determinato applicando lo schema di seguito riportato, individuando le voci attraverso l'utilizzo dell'apposito prospetto di raccordo.

Quota di interessi deducibili - Conto economico

	Voci
10.	Interessi passivi e oneri assimilati (C)
Pro rata	$D = \text{TAB A.2} / \text{TAB B.2}$
Quota interessi deducibili	$E = C * D$

Schema di raccordo 1: intermediari finanziari articolo 107 Tub		
Numeratore del rapporto		
Banche Circolare BI 262/05	Voce	TAB A.1 (IF 107) Prov. BI 14/2/2006
N. voce bilancio		
10 Attivo	Cassa e disponibilità liquide	10 Attivo
20 Attivo	Attività fin. detenute per la negoziazione	20 Attivo
30 Attivo	Attività fin. valutate al Fair Value	30 Attivo
40 Attivo	Attività fin. disponibili per la vendita	40 Attivo
50 Attivo	Attività fin. detenute fino a scadenza	50 Attivo
60 Attivo	Crediti vs banche	60 Attivo
70 Attivo	Crediti vs clientela	70 Attivo
80 Attivo	Derivati di copertura	70 Attivo
90 Attivo	Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto copertura generica (+/-)	80 Attivo
190 Passivo	Azioni proprie	130 Passivo
Denominatore del rapporto		
Banche Circolare BI 262/05	Voce	TAB B.1 (IF 107) Prov. BI 14/2/2006
Totale Attivo	Al netto delle attività in locazione finanziaria	Totale Attivo
N. voce bilancio		
-130 Attivo	Attività Fiscali	-120 Attivo
190 Passivo	Azioni proprie	130 Passivo
Quota di interessi deducibili - Conto economico		
¹³ Si ricorda che i crediti per beni in attesa di essere concessi in locazione finanziaria da parte di banche sono compresi nella voce 110.		
20.	Interessi passivi e oneri assimilati (C)	
Pro rata	$D = \text{TAB A.1} / \text{TAB B.1}$	
Quota interessi deducibili	$E = C * D$	



Tributario

'Informatore

gennaio 2008

Tributi locali

TRIBUTARIO

4.3 Decorrenza ed effetti sull'acconto

L'articolo 15-bis, comma 3, del medesimo decreto legge, dispone che la disciplina in esame si applica: "a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la suddetta disposizione è destinata a produrre effetti concreti nel 2007; diversamente, per i contribuenti che hanno un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, la norma troverà applicazione con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data del 2 luglio 2007.

In relazione al versamento degli acconti dovuti in occasione della seconda o unica rata di acconto riferita al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 81 del 2007, si ricorda che il comma 3 dell'articolo 15 bis in esame prevede che si deve tener conto delle disposizioni limitative della deducibilità degli interessi passivi.

Tale limitazione opera anche nel caso in cui il contribuente non si avvale della facoltà di ridurre l'acconto per effetto della applicazione delle disposizioni sul cuneo fiscale contenute nei commi 266, 267 e 268 dell'articolo 1 della Legge finanziaria 2007, applicabili anche alle banche ed agli istituti finanziari per effet-

Schema di raccordo 2: intermediari finanziari articolo 106 Tub

Numeratore del rapporto

Banche	Voce	A.2 (IF 106)
Circolare BI 262/05		Dlgs 87/92 e Provv. BI 31/7/92

N. voce bilancio

10 Attivo	Cassa e disponibilità liquide	10 Attivo
20 Attivo	Attività fin. detenute per la negoziazione*	50 e 60 Attivo
30 Attivo	Attività fin. valutate al Fair Value**	**
40 Attivo	Attività fin. disponibili per la vendita*	*
50 Attivo	Attività fin. detenute fino a scadenza*	*
60 Attivo	Crediti vs banche	20 Attivo
		30 Attivo
		40 Attivo
70 Attivo	Crediti vs clientela	
80 Attivo	Derivati di copertura	**
90 Attivo	Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto copertura generica (+/-)	**
-	Beni concessi in locazione finanziaria ***	Parte di voce 100 Attivo ***
-	Beni in attesa di locazione ***	Parte di voce 100 Attivo ***
190 Passivo	Azioni proprie	120 Attivo

Denominatore del rapporto

Banche	Voce	B.2 (IF 106)
Circolare BI 262/05		Dlgs 87/92 e provv. BI 31/7/92

Totale Attivo		Totale Attivo ****
-130 Attivo	Attività Fiscali	-120 Attivo
190 Passivo	Azioni proprie	130 Passivo

NOTE

Al numeratore di tale schema occorrerà tenere conto anche dei crediti Iva derivanti da operazioni di leasing alla clientela (in quanto attività "tipiche"), pur se contabilizzati alla voce

130. (*) Per gli If ex articolo 106 del Tub le corrispondenti voci del bilancio bancario sono già comprese nelle voci 50 e 60. (**) Per gli If ex articolo 106 del Tub, tali voci non sono previste dal Dlgs 87/92, perché tipiche dei soggetti che adottano gli Ias/Ifrs. (***) Gli If che non adottano gli Ias/Ifrs contabilizzano il leasing secondo il metodo patrimoniale. Pertanto i beni concessi in locazione finanziaria risultano iscritti quali attività materiali e non come crediti (come invece avviene per le banche e gli If 107 che, adottando gli Ias/Ifrs, contabilizzano la locazione finanziaria con il metodo finanziario). (****) Gli If che non adottano gli Ias/Ifrs contabilizzano il leasing secondo il metodo patrimoniale. Pertanto i beni utilizzati in locazione finanziaria non risultano iscritti quali attività materiali e quindi non va operato lo scorporo delle attività detenute in locazione finanziaria (previsto per gli IF ex articolo 107 del Tub e per le banche).



Tributario

to dell'esplicito rinvio operato dal comma 3 dell'articolo 15 bis al comma 269 del citato articolo 1 della Finanziaria 2007. La rideterminazione dell'acconto per effetto del pro rata di deducibilità va effettuata agendo sul dato storico, vale a dire sulla base imponibile relativa al periodo di imposta preceden-

te a quello per il quale si effettua il versamento dell'acconto. I dati da prendere a base per il calcolo del pro rata sono, quindi, quelli relativi ai bilanci presi in considerazione per tale periodo di imposta (2006 per le società con periodo di imposta coincidente con l'anno solare).

Allegato 1

• **Articolo 11, Dlgs n. 446 del 1997:**

- comma 1, lettera a), numero 5): spese relative agli apprendisti, ai disabili e quelle sostenute per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), i costi sostenuti per il personale addetto alle attività di ricerca e sviluppo;
- comma 4-bis.1: deduzione di 2.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente (fino ad un massimo di cinque), fruibile dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), con componenti positivi non superiori a euro 400.000;
- comma 4-quater: deduzioni relative agli incrementi della base occupazionale;
- comma 4-quinquies: maggiorazioni delle deduzioni di cui al medesimo comma 4-quater, stabilite in favore delle imprese operanti nelle aree ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato Ce;
- comma 4-sexies: ulteriori maggiorazioni rispetto a quelle di cui al comma 4-quinquies, in caso di assunzioni di lavoratrici svantaggiate nelle medesime aree derogabili.

Allegato 2

Deduzioni che possono essere fruite in via alternativa

• **Articolo 11, Dlgs n. 446 del 1997:**

GRUPPO A

- comma 1, lettera a), n. 2: deduzione base (5.000 euro);
- comma 1, lettera a), n. 3: deduzione maggiorata (fino a 10.000 euro);
- comma 1, lettera a), n. 4: contributi assistenziali e previdenziali

GRUPPO B

- comma 1, lettera a), numero 5): vd. allegato 1);
- comma 4-bis.1: vd. allegato 1);
- comma 4-quater: vd. allegato 1);
- comma 4-quinquies: vd. allegato 1);
- comma 4-sexies: vd. allegato 1).

- comma 1, lettera a), n. 1: contributi per le assicurazioni obbligatorie infortuni sul lavoro



Legale

L'Informatore

gennaio 2008

In primo piano

LEGALE

Indice

IN PRIMO PIANO

► Legge regionale 28 novembre 2007, n. 30 - Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali **Pag. 65**

LEGGI E PROVVEDIMENTI

► **Disciplina del commercio**
► Aggiornamento della disciplina dei saldi Dgr 21.11.2007, n. 8/5892 **Pag. 67**

► Disciplina delle garanzie sui beni di consumo (art. 128 e ss. Codice del consumo) **Pag. 67**

► Camere di commercio - La vigilanza sul mercato degli strumenti di misura **Pag. 68**

► **Disciplina igienica sanitaria**
► Indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari **Pag. 69**

► Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193; controlli in materia di sicurezza alimentare ed igiene degli alimenti **Pag. 70**

► Imballaggi, recipienti ed utensili di carta e cartone - Dm n. 217 del 25.9.2007 **Pag. 75**

VARIE

► Nuova disciplina dell'editoria e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico sul riordino della legislazione del settore editoriale. Ddl approvato dal Governo **Pag. 76**

► Riconoscimento delle qualifiche professionali - Dlgs 206/2007 attuativo della direttiva 2005/36/Ce - Pubblicazione in Gazzetta ufficiale **Pag. 77**

► Determinazione del periodo di vigenza dell'ora legale per l'anno 2008 **Pag. 78**

► Responsabilità amministrativa degli enti. Ampliamento delle fattispecie. Legge n. 123 del 3 agosto 2007. Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa **Pag. 78**

in materia di orari degli esercizi commerciali

Sul 1° Supplemento ordinario al Burl n. 48 del 30 novembre 2007, è stata pubblicata la legge regionale n. 30/2007, in materia di orari degli esercizi commerciali.

La suddetta legge regionale entrerà in vigore il 28 maggio 2008.

Si evidenziano, di seguito, le principali novità introdotte dal provvedimento in esame. ▼

L'art. 1, comma 1, lettera g), sostituisce interamente l'articolo 5 bis della Legge regionale n. 22/2000, recependo, da un lato, alcune disposizioni normative statali e regionali attualmente in vigore e dall'altro innovando in alcuni suoi aspetti la disciplina in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa.

In concreto, quindi, viene ribadito che gli orari di apertura e chiusura al pubblico dei suddetti esercizi commerciali sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti in conformità dei criteri adottati dai comuni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori del comparto commerciale, anche in raccordo, nel caso in cui fosse approvato, con le indicazioni del piano territoriale di cui alla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 28.

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, comunque, possono restare aperti al pubblico nei giorni feriali dalle ore sette alle ore ventidue. In tale fascia oraria l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando, comunque, il limite di tredici ore giornaliere (l'osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa).

I comuni, tuttavia, sentite le suddette organizzazioni maggiormente rappresentative, possono:

- estendere la fascia oraria di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa tra le ore cinque e le ore ventiquattro;

- autorizzare, per particolari esigenze di servizio al cittadino, specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino di cui al punto precedente. Giova, al riguardo, evidenziare che anche nel caso in cui i comuni dovessero estendere la fascia oraria di apertura e/o chiusura dell'esercizio di vendita, resta fermo per l'operatore commerciale il limite delle tredici ore giornaliere. Scelto l'orario, l'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

E' data, altresì, facoltà ai Comuni di autorizzare, in base alle

In PRIMO PIANO

Legge regionale n. 30 del 28 novembre 2007 Normativa



Legale

L'Informatore

gennaio 2008

In primo piano

esigenze dell'utenza ed alle particolari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato. In relazione, infine, alla vendita di pane si evidenzia che, salvo deroghe motivate da parte dei comuni interessati, non è consentita la vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e festive.

Con riferimento, invece, all'apertura degli esercizi di vendita nelle giornate domenicali e festive si evidenziano delle rilevanti novità rispetto alla normativa attualmente in vigore. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, nel corso dell'anno solare, possono, infatti, restare aperti al pubblico:

- nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre;
- nell'ultima domenica dei mesi di maggio, agosto e novembre;
- nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre;
- in altre tre giornate domenicali e festive scelte dai comuni in relazione alle esigenze locali.

In relazione alle tre giornate domenicali e festive scelte dai comuni si precisa che tali giornate vengono individuate dai comuni, entro il 30 novembre di ogni anno, su proposta degli esercenti e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative.

I comuni, sempre entro il 30 novembre di ogni anno, possono, altresì, autorizzare l'apertura domenicale e festiva degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa fino ad un massimo di ulteriori dieci giornate annue per:

- i capoluoghi di provincia, limitatamente alle zone diverse dal centro storico, previo accordo con le organizzazioni maggiormente rappresentative;
- gli esercizi, organizzati anche in forma unitaria, aventi superficie di vendita non inferiore a 10.000 mq, denominati factory outlet center, ossia esercizi specializzati nella vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare al fine di esitare esclusivamente articoli invenduti di fine serie, fallati, collezioni di anni precedenti e prodotti campionari. Si ribadisce che anche in tale ipotesi deve esserci un previo accordo con le organizzazioni maggiormente rappresentative.

In proposito si evidenzia che la Giunta regionale, a seguito di richiesta motivata del comune interessato e previo accordo unanime delle organizzazioni maggiormente rappresentative, può anche autorizzare un ulteriore incremento di giornate di apertura domenicale e festiva per gli ambiti relativi ai factory outlet center.

Si precisa, inoltre, che l'apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive è consentita, con riferimento all'intero anno solare, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 mq.

L'apertura al pubblico degli esercizi di vendita nelle giornate domenicali e festive è, altresì, consentita negli ambiti territoriali a forte attrattività, quali:

- i comuni montani che siano sedi di impianti sciistici;
- i comuni riveriaschi dei laghi lombardi di cui all'allegato A della L.r. n. 12/2005, con esclusione dei capoluoghi di provincia e limitatamente ai laghi in cui è presente un servizio

pubblico di navigazione di linea o turistica per il trasporto di persone e cose;

- i comuni sedi di stabilimenti termali riconosciuti ai sensi della disciplina regionale vigente;
- i centri storici dei comuni capoluogo di provincia, come delimitati dagli strumenti urbanistici;
- i comuni su cui insiste il sedime degli aeroporti di Malpensa, Linate; Orio al Serio e Montichiari, entro un raggio di 500 metri in linea d'aria a partire dagli accessi al pubblico allo scalo esclusivamente per le strutture di vendita a supporto dello sviluppo aeroportuale.

Non è, tuttavia, consentita (salvo non coincida con la festa patronale o salvo deroghe motivate da parte dei comuni) l'apertura al pubblico delle attività nelle seguenti giornate domenicali o festive:

- 1° gennaio;
- Pasqua;
- 25 aprile;
- 1° maggio;
- 15 agosto;
- nel pomeriggio del 25 dicembre;
- 26 dicembre.

Si deve, infine, evidenziare che le suddette disposizioni (salvo quella relativa all'obbligo di rendere noto al pubblico l'effettivo orario di apertura e chiusura) non si applicano alle seguenti tipologie di attività, purché esercitate in forma esclusiva o, comunque, su almeno l'80 per cento della superficie di vendita dell'esercizio:

- rivendite di generi di monopolio;
- rivendite di giornali, riviste e periodici;
- gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;
- esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi ed artigianato locale;
- esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali.

Relativamente, invece, al regime sanzionatorio l'art. 1 comma 1, lettera h), introduce nella Legge regionale n. 22/2000, l'articolo 5 ter.

Tale articolo, infatti, punisce le violazioni delle disposizioni in materia di obbligo di chiusura degli esercizi di vendita in sede fissa nelle giornate domenicali e festive con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro per la tipologia degli esercizi di vicinato, da 2000 euro a 5.000 euro per la tipologia delle medie strutture di vendita e da 5.000 euro a 30.000 per la tipologia delle grandi strutture di vendita.

In caso di reiterazione, ossia quando nei 5 anni successivi alla commissione della violazione, accertata con provvedimento esecutivo, dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva sia stata commessa la medesima violazione, il Sindaco, oltre alla relativa sanzione amministrativa pecuniaria, dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra due e sette giorni consecutivi.



Legale

Il suddetto provvedimento di sospensione è disposto anche nel caso in cui il contravventore abbia effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta. Entro i successivi 60 giorni dall'entrata in vigore delle disposi-

zioni in esame, i comuni individuano le giornate di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 5, lettera d) e comma 7 della Lr n. 22/2000.

Aggiornamento della disciplina dei saldi Dgr n. 8/5892 del 21.11.2007

Sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 49, del 3.12.2007, è stata pubblicata la deliberazione della giunta regionale, che detta nuove disposizioni in materia della disciplina dei saldi.

In particolare, col citato provvedimento sono state revocate le precedenti deliberazioni n. 7/13313 del 13.6.2003 e n. 8/3717 del 5.12.2006, che stabilivano la data di inizio dei saldi invernali al 7 gennaio di ogni anno.

Pertanto, relativamente ai prossimi anni, è stato istituito che le date di decorrenza delle vendite di fine stagione sono le seguenti:

- saldi invernali, il primo sabato del mese di gennaio;
- saldi estivi, il primo sabato del mese di luglio.

Resta ferma la durata per giorni sessanta.

Per l'anno in corso, conseguentemente l'inizio dei saldi invernali si è avuto il 5 gennaio .

Disciplina delle garanzie sui beni di consumo Art. 128 e seguenti del Codice del consumo

L'emanazione del Dlgs 146/2006 in materia di pratiche commerciali sleali, commentato nella circolare della scrivente direzione del 17 settembre 2007 n. 80, offre l'occasione per ritornare su un tema che interessa da vicino le imprese associate, le garanzie sui beni di consumo.

Gli artt.128 e ss. del Codice del consumo prevedono la responsabilità del venditore per qualsiasi difetto di conformità dei beni di consumo consegnati al consumatore.

L'impatto di queste disposizioni sugli operatori commerciali è già stato illustrato in occasione dell'emanazione del Dlgs n. 24 del 1° agosto 2003, attuativo della direttiva 44/99/Ce riguardante "taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo", nonché in sede di approvazione del "Codice del consumo" (ved. guida al nuovo Codice del consumo).

Leggi e provvedimenti

Ora, la normativa sulle pratiche commerciali sleali introduce ulteriori elementi di novità sui quali si ritiene opportuno richiamare l'attenzione.

Il nuovo art. 21 del Codice di consumo, al comma 1 lett. g), considera ingannevole qualsiasi "pratica commerciale" che contenga informazioni non rispondenti al vero o che, anche se di fatto corretta, sia idonea ad indurre in errore il consumatore medio circa i diritti a lui spettanti, compreso il diritto di sostituzione ai sensi dell'articolo 130 del presente Codice.

Ai sensi degli artt. 18 e 19 del Codice del consumo, come modificati dal Dlgs 146/2007 per "pratica commerciale" si intende qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale, compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista prima, durante e dopo un'operazione commerciale relativa ad un prodotto.

Il successivo art. 20 vieta le pratiche commerciali scorrette ed, in particolare, considera tali le pratiche commerciali ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 e quelle aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26.

Spetta all'Antitrust, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibire la continuazione delle pratiche commerciali scorrette ed eliminarne gli effetti. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone altresì l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione (art. 27 del codice del Consumo). In caso di reiterata inottemperanza ai provvedimenti disposti dall'Autorità, oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (da 10.000 a 150.000 euro), l'Autorità può anche disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Alla luce del suddetto quadro normativo, potrebbero essere considerati scorretti, e quindi sanzionati, comportamenti omisivi o informazioni non veritiere sui diritti e sulle garanzie spettanti al consumatore in ordine ai beni acquistati.

Al fine di salvaguardare gli interessi delle imprese associate ed evitare che possano essere oggetto di segnalazione all'Antitrust per presunte pratiche commerciali scorrette, Confcommercio ritiene opportuno:

* Sensibilizzare le imprese associate sul tema delle garanzie dei beni di consumo e sulle novità recentemente introdotte, attraverso iniziative formative/informative, da promuovere a livello territoriale.

Appare infatti fondamentale che gli operatori del settore siano adeguatamente informati sui contenuti della normativa e sugli obblighi a loro carico, affinché siano in grado di fornire ai



Legale

consumatori corrette informazioni circa i diritti loro spettanti. Agire nelle sedi istituzionali per trovare una soluzione alle problematiche emerse in sede di applicazione della normativa sulle garanzie dei beni di consumo, in particolare con riferimento ai rapporti tra venditori-produttori e alle difficoltà di esercizio dell'azione di regresso.

Camere di commercio Vigilanza sul mercato degli strumenti di misura

Il ministero dello Sviluppo economico ha emanato il decreto 29 agosto 2007 (Gu n. 225 del 27 settembre 2007), che incarica gli enti camerali a svolgere la vigilanza sul mercato degli strumenti di misura, attuando così quanto disposto dall'art.14 del Dlgs 2 febbraio 2007, n. 22, che a sua volta ha dato esecuzione alla Dir. 2004/22/Ce relativa agli strumenti di misura.

Secondo l'art.1 le Camere - che, in sede di vigilanza, riscontrano strumenti indebitamente muniti della marcatura Ce e della marcatura metrologica supplementare o che, pur muniti delle predette marcature, non soddisfino i requisiti del Dlgs n. 22/2007 - devono informare la Direzione generale dell'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori presso il ministero dello Sviluppo economico, il quale applicherà le disposizioni previste dagli artt. 16 (clausola di salvaguardia) e 17 (marcature apposte indebitamente) del decreto legislativo citato. Ai fini della vigilanza sul mercato, ai soggetti preposti al controllo e' consentito l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento e di commercializzazione degli strumenti ed il prelievo di detti strumenti per l'esecuzione di esami e prove.

Per effettuare i controlli tecnici, le Camere possono avvalersi di altri organismi previa verifica della loro conformità alle norme della serie En 45000 o Iso/Iec 17000.

Sempre il Dlgs n. 22/2007 ha previsto che la valutazione della conformità di uno strumento di misura è effettuata da organismi nazionali notificati.

L'art. 9, infatti, individua nel ministero dello Sviluppo economico l'amministrazione competente per il riconoscimento di tali organismi e per la notifica agli altri Stati membri ed alla Commissione europea.

A riguardo il ministero, con la circolare n. 3222 del 22 ottobre 2007 (Gu 253 del 30 ottobre 2007), ha emanato le istruzioni operative per la designazione degli organismi notificati, di cui all'art. 9 del Dlgs n. 22/2007.

La circolare contiene l'elenco di tutta la documentazione da allegare all'istanza di riconoscimento.

► **CIRCOLARE ministero dello Sviluppo economico 22 ottobre 2007, n. 3222. Istruzioni operative per la designazione degli organismi notificati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22. (Direttiva 2004/22/Ce, relativa agli strumenti di misura).**

Premessa

Il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di recepimento della direttiva 2004/22/Ce, prevede che la valutazione della conformità di uno strumento di misura ai requisiti essenziali ad esso applicabili venga effettuata da organismi nazionali notificati per ciascuno dei moduli di valutazione della conformità specificati negli allegati.

L'art. 9 del predetto decreto legislativo n. 22/2007 individua nel ministero dello Sviluppo economico l'amministrazione competente per il riconoscimento degli organismi e per la notifica agli altri Stati membri ed alla Commissione europea da attuarsi con le modalità di cui all'Allegato II dello stesso decreto.

In argomento trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla direttiva 19 dicembre 2002 del ministro delle Attività produttive "Documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione Ce" (Gazzetta ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003).

Al fine di definire gli aspetti istruttori relativi alla istanza di riconoscimento si indicano le seguenti istruzioni operative per la gestione dei relativi procedimenti amministrativi.

1. Istanza di riconoscimento e documentazione da allegare.

L'organismo interessato al riconoscimento presenta la richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante in originale bollato, al ministero dello Sviluppo economico direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori - Ufficio D3 strumenti di misura via A. Bosio, 15 - 00161 Roma. L'istanza deve contenere la esplicita indicazione dei moduli di valutazione della conformità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 22/2007 e del tipo o dei tipi di strumenti di misura per i quali si chiede la notifica.

Alla richiesta è allegata la documentazione prevista nell'allegato II consistente in:

- 1) Certificato Cciaa di iscrizione (meglio se storico), per i soggetti di diritto privato, da cui risulti l'esercizio di attività nell'ambito della notifica richiesta;
- 2) Dichiarazione che l'organismo è in grado di effettuare tutti i compiti di valutazione della conformità richiesti, indipendentemente dal fatto che tali compiti siano realizzati dall'organismo medesimo o per conto e sotto la responsabilità di quest'ultimo;
- 3) Elenco del personale, con relative qualifiche titoli e mansioni;
- 4) Polizza assicurativa per la responsabilità civile con massimale non inferiore a euro 3.000.000,00 per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di procedure di accertamento della conformità;
- 5) Eventuali certificati di accreditamento a norme della serie En 45000.

I requisiti previsti ai numeri da 1) a 3) sopra elencati sono integrati e meglio specificati mediante documentazione di seguito indicata:

- Statuto, atti costitutivi e regolamento societario, a seconda dei casi, ovvero per i soggetti di diritto pubblico gli estremi dell'atto normativo (cfr. art. 3, comma 1 direttiva 19 dicembre 2002);
- Organigramma generale dell'organismo, gestionale, amministrativo e funzionale del personale con allegata, per ciascuna funzione, descrizione operativa: in ciascun settore dovranno



Legale

no essere indicati i responsabili e il grado di responsabilità;

- Relazione dettagliata sugli impianti a disposizione per svolgere i compiti tecnici connessi alla valutazione di conformità;
- Elenco del personale coinvolto nei compiti di valutazione della conformità, con indicata la qualifica, la mansione, titolo di studio, eventuali titoli di corsi qualificanti (cfr. art. 2, comma 4 della direttiva 19 dicembre 2002), da attestare mediante curriculum lavorativo di tali soggetti (personale direttivo e non) con acclusa dichiarazione sostitutiva di atto notorio di veridicità del suo contenuto;
- Elenco dettagliato del personale dipendente o con rapporto di lavoro di natura diversa, con evidenziato il rispetto della omnicomprensività del compenso ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 22/2007;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dell'organismo richiedente, in ordine al rispetto dei criteri di cui all'art. 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 22/2007;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dell'organismo richiedente, in ordine al rispetto dei criteri di cui all'art. 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 22/2007;
- Relazione illustrativa descrittiva della struttura proprietaria e direzionale dell'organismo.

Nel caso di subappalto di compiti specifici a soggetti terzi, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 22/2007, l'organismo deve esibire copia del contratto e la documentazione relativa al soddisfacimento dei requisiti prescritti anche in capo a tali soggetti, per la parte relativa ai compiti specifici per cui è subappalto.

2. Disposizioni relative alle istanze presentate

In relazione alle istanze di riconoscimento presentate alla data di pubblicazione della presente circolare, esse restano valide, salvo la necessità o meno di completare la documentazione presentata.

Pertanto, sarà cura dei responsabili del procedimento dell'Ufficio D3 comunicare al richiedente solo l'esibizione di documentazione integrativa ai fini della conclusione dell'istruttoria.

Indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari

Il Dlgs 178/2007 del 27.9.2007, pubblicato sulla Gu 252 del 29.10.2007, detta all'articolo 1 una disposizione correttiva al decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. Inoltre, all'articolo 2, il nuovo provvedimento integra l'elenco degli allergeni, sempre disposto dal decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, attuando nel nostro ordinamento la direttiva 2006/142/Ce del 22 dicembre 2006.

Norma correttiva

Il precedente decreto n. 114/2006 ha subito la seguente

modifica all'articolo 6:

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, è sostituito dal seguente:

"1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

2-bis. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso di ingredienti indicati all'allegato 2, sezione III.

L'indicazione degli ingredienti non è richiesta nel caso di formaggi, del burro, del latte e delle creme di latte fermentati, solo se utilizzati come prodotti finiti".

Si stima opportuno riportare di seguito il testo aggiornato dell'articolo 7 del decreto n. 109/1992.

Articolo 7. Esenzioni dall'indicazione degli ingredienti

1. Non sono considerati ingredienti:

a) i costituenti di un ingrediente che, durante il procedimento di lavorazione, siano stati temporaneamente tolti per esservi immessi successivamente in quantità non superiore al tenore iniziale;

b) gli additivi, la cui presenza nel prodotto alimentare è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di detto prodotto, purché essi non svolgano più alcuna funzione nel prodotto finito, secondo quanto stabilito dai decreti ministeriali adottati ai sensi degli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

c) i coadiuvanti tecnologici; per coadiuvante tecnologico si intende una sostanza che non viene consumata come ingrediente alimentare in sé, che è volontariamente utilizzata nella trasformazione di materie prime, prodotti alimentari o loro ingredienti, per rispettare un determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o trasformazione e che può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito;

d) le sostanze utilizzate, nelle dosi strettamente necessarie, come solventi o supporti per gli additivi e per gli aromi e le sostanze il cui uso è prescritto come rivelatore.

d-bis) le sostanze che, pur non essendo additivi, sono utilizzate secondo le stesse modalità e con le stesse finalità dei coadiuvanti tecnologici e che rimangono presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata.

1-bis. Le esenzioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di ingredienti indicati all'Allegato 2, sezione III. (cancellato)

2. L'indicazione degli ingredienti non è richiesta:

a) nei prodotti costituiti da un solo ingrediente, salvo quanto disposto da norme specifiche, a condizione che la denominazione di vendita sia identica al nome dell'ingrediente ovvero consenta di conoscere la effettiva natura dell'ingrediente;

b) negli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati, tagliati, o che non abbiano subito trattamenti;

c) nel latte e nelle creme di latte fermentati, nei formaggi, nel burro, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai costituenti propri del latte, dal sale o dagli enzimi e colture di microrganismi necessari alla loro fabbricazione; in ogni caso l'indicazione del sale è richiesta per i formaggi freschi, per i



Legale

formaggi fusi e per il burro;
d) nelle acque gassate che riportano la menzione di tale caratteristica nella denominazione di vendita;
e) nelle acqueviti e nei distillati, nei mosti e nei vini, nei vini spumanti, nei vini frizzanti, nei vini liquorosi e nelle birre con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
f) negli aceti di fermentazione, provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base e purché non siano stati aggiunti altri ingredienti.

2-bis. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso di ingredienti indicati all'allegato 2, sezione III.

L'indicazione degli ingredienti non è richiesta nel caso di formaggi, del burro, del latte e delle creme di latte fermentati, solo se utilizzati come prodotti finiti".

Nuovo comma

3. L'indicazione dell'acqua non è richiesta:

a) se l'acqua è utilizzata nel processo di fabbricazione unicamente per consentire la ricostituzione nel suo stato originale di un ingrediente utilizzato in forma concentrata o disidratata;

b) nel caso di liquido di copertura che non viene normalmente consumato;

c) per l'aceto, quando è indicato il contenuto acetico e per l'alcole e le bevande alcoliche quando è indicato il contenuto alcolico.

4. Fatti salvi i casi indicati al comma 1, lettere b) e c), quanto previsto dalla lettera a) del comma 12 dell'art. 5 non si applica agli additivi.

In sintesi, le esenzioni dall'indicazione degli ingredienti citate ai commi 1 e 2 non trovano più giustificazione nel caso degli ingredienti allergeni, che devono invece essere in ogni caso segnalati ai consumatori.

Norma integrativa

L'articolo 2 del decreto in esame dispone la seguente integrazione al precedente decreto n. 114/2006:

Articolo 2. Integrazione allegato 1 sez. III

1. All'allegato 1, sezione III, del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, sono aggiunti i seguenti ingredienti:

- "Lupini e prodotti derivati;
- "Molluschi e prodotti derivati".

Di conseguenza, i due ingredienti sopra citati vanno ad aggiungersi agli ingredienti già precedentemente individuati come allergeni alimentari che, per memoria, si riportano di seguito:

Sezione III - Allergeni alimentari

Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati;

Crostacei e prodotti derivati;

Uova e prodotti derivati;

Pesce e prodotti derivati;

Arachidi e prodotti derivati;

Soia e prodotti derivati;

Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio).

Frutta a guscio cioè mandorle (*Amigdalus communis* L.), noccioline (*Corylus avellana*), noci comuni (*Juglans regia*), noci di accagiù (*Anacardium occidentale*), noci pecan (*Carya illinoensis* (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (*Bertholletia excelsa*), pistacchi (*Pistacia vera*), noci del Queensland (*Macadamia ternifolia*) e prodotti derivati;

L'Informatore

gennaio 2008

Leggi e provvedimenti

Sedano e prodotti derivati;

Senape e prodotti derivati;

Semi di sesamo e prodotti derivati;

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO₂.

L'articolo 3, infine, dispone che:

- le etichette non conformi a quanto previsto dall'articolo 1 (indicazione ingredienti allergeni) possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2008 e i prodotti così etichettati possono essere venduti fino al 23 dicembre 2008;

- i prodotti di cui all'articolo 2 (lupini e molluschi) non conformi a quanto previsto dal presente decreto, etichettati prima del 23 dicembre 2008, possono essere venduti fino ad esaurimento delle scorte.

Dlgs n. 193 del 6 novembre 2007 Controlli sulla sicurezza alimentare e igiene degli alimenti

Il decreto in esame abroga vecchie direttive Ue e relativi provvedimenti nazionali di attuazione che regolavano l'applicazione di 17 metodologie Haccp verticali (dalla produzione all'ingrosso) e dell'Haccp orizzontale per il dettaglio, così contribuendo ad un'opportuna azione di aggiornamento della normativa alimentare sotto il profilo della sicurezza e dell'igiene.

L'emanazione di un tale provvedimento dovrebbe essere quindi accolta con soddisfazione dagli operatori del settore, essendo la normativa alimentare nazionale da tempo superata e sostituita da quella comunitaria, anch'essa di recente novellata attraverso i seguenti regolamenti:

- regolamento (Ce) n. 178/2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

- regolamento (Ce) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, e successive modificazioni;

- regolamento (Ce) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, e successive modificazioni;

- regolamento (Ce) n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e successive modificazioni.

Dalla lettura del decreto, si evince che alcuni provvedimenti sono stati opportunamente abrogati; al contrario, singoli articoli di alcuni provvedimenti restano purtroppo in vigore, in un quadro giuridico nazionale ormai superato.

Pur apprezzando l'aggiornamento svolto dal ministero della Salute, si ricorda che nello scorso settembre è scaduto il termine concesso nel 2003 dal Parlamento al Governo per redigere un



Legale

L'Informatore

gennaio 2008

Leggi e provvedimenti

LEGALE

“Codice alimentare”, al fine di riassumere la legislazione comunitaria e cancellare le residue tracce di quella nazionale.

La predisposizione di tale Codice “nazionale” appare inoltre opportuna anche al fine di superare alcune difformità applicative presenti nelle normative regionali.

Si spera quindi che il Governo riapra al più presto i termini della delega e, soprattutto, la porti a conclusione in pochi mesi, restituendo alle imprese chiarezza e certezza del diritto. Si ricorda che la prima parte del Codice alimentare - quella sanitaria - è già pronta all'ufficio legislativo del ministero della Salute mentre mancano ancora i contributi definitivi dei dicasteri Politiche agricole per le materie prime agricole, Sviluppo economico per l'etichettatura e la metrologia e ministero dell'Ambiente per alcuni aspetti residuali.

Passando all'esame di merito, si comunica che:

- il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 reca “Attuazione della direttiva 2004/41/Ce relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”;

- è stato pubblicato nella Guri n. 261 del 9 novembre (supplemento ordinario n. 228);

- entrerà in vigore il 24 novembre.

L'articolo 1 afferma che le disposizioni del nuovo provvedimento sono emanate al fine di abrogare la normativa nazionale di attuazione di direttive comunitarie, a loro volta abrogate dalla direttiva del 2004 n. 41.

L'articolo 2 conferma che, ai fini dell'applicazione dei nuovi regolamenti (Ce) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, le Autorità competenti restano il ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze.

Con l'articolo 3 sono stati definitivamente abrogati i seguenti provvedimenti (per facilitarne la lettura tra parentesi sono riportate le materie di riferimento):

b) decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 194; restano abrogati i commi 1, 2, 3, 4, e 5 dell'articolo 55 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 (scambi intracomunitari di prodotti a base di carne);

d) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531 (prodotti della pesca);

e) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537; restano abrogati gli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55, commi 6, 7 ed 8, 56, 57 e 58 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298; (produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale);

f) decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558 (carni fresche di volatili da cortile);

g) decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559; restano abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-bis e 14 e l'allegato A) del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967 (carni di coniglio e di selvaggina di allevamento);

h) decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65 (ovoprodotti);

l) decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286; restano abrogati gli articoli da 4 a 6, da 8 a 12, da 14 a 16, da 18 a 28, 33, 34, 37 e da 39 a 49 del regio decreto 20 dicembre 1928,

n. 3298; resta abrogato l'articolo 7 della legge 29 novembre 1971, n. 1073; restano abrogati gli articoli da 1 a 11 del decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1991, n. 312 (produzione ed immissione sul mercato di carni fresche);

m) decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607 (uccisione di selvaggina e commercializzazione delle relative carni);

o) decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (igiene dei prodotti alimentari: autocontrollo Haccp);

p) decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 (misure supplementari controllo ufficiale prodotti alimentari);

q) decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1997, n. 495; restano abrogati gli articoli da 1 a 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e gli allegati al decreto medesimo (produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina di allevamento);

r) decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309; rimane abrogato il decreto del Presidente della Repubblica, 1° marzo 1992, n. 227 (carni macinate e di preparazioni di carni).

È di tutta evidenza che la metodologia orizzontale di autocontrollo Haccp per gli operatori al dettaglio (vedi lettera “o”) viene abrogata solo perché inserita nei nuovi regolamenti comunitari.

Oltre che applicare la metodologia Haccp per l'autocontrollo dell'igiene, un operatore che desidera aprire un esercizio al dettaglio deve trasmettere un atto di notifica all'autorità competente (sindaco che si avvale del controllo dell'Ausl) al fine di far registrare la propria attività, accompagnato dalla dichiarazione che l'esercizio è in possesso dei requisiti minimi prestabiliti dalla norma in funzione dell'attività svolta.

In caso di false dichiarazioni si procede alla denuncia ai sensi del Dpr n. 445 del 28 dicembre 2000.

Vanno ugualmente trasmesse, dopo la notifica, le informazioni relative ad eventuali variazioni di attività, rispetto a quelle già in precedenza notificate, nonché in caso di chiusura dell'attività stessa.

L'atto di notifica, che sostituisce il precedente nulla osta sanitario, si trasmette attraverso una Dia - dichiarazione di inizio attività - nella modalità “semplice” che permette l'immediata attività dell'impresa dal momento dell'invio della notifica.

Gli operatori al dettaglio già in attività, in possesso del nulla osta sanitario, non hanno alcun obbligo, se non quello di verificare che nel nulla osta rilasciato in precedenza siano descritte le attività che vengono effettivamente svolte.

Sempre con l'articolo 3 sono stati abrogati alcuni articoli dei seguenti provvedimenti:

a) art. 2, secondo comma, lettera z), articoli 12, 15, 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889 (importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi / ricerca delle trichine);

c) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, ad eccezione dell'articolo 20 (molluschi bivalvi vivi);

i) decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, ad eccezione



Legale

L'Informatore

gennaio 2008

Leggi e provvedimenti

degli articoli 4 e 2, comma 3 (controlli ufficiali dei prodotti alimentari);

n) decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, ad eccezione degli articoli 19, 26 e dell'allegato C), capitolo I, lettera A), punti 4 e 7 (produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte);

s) articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (autorizzazione sanitaria per stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, depositi all'ingrosso di sostanze alimentari).

Si ricorda che alle attività richiamate in quest'ultima lettera s), soggette in precedenza ad autorizzazione sanitaria, si applica ora, ai fini della registrazione, lo stesso obbligo di notifica previsto per il dettaglio; si tratta quindi della Dia - dichiarazione di inizio attività e l'attività aziendale può iniziare solo dopo 45 giorni dalla comunicazione, in considerazione che l'Ausl potrebbe prevedere, se lo ritiene necessario, un'ispezione preventiva.

Per registrare la propria attività, l'atto di notifica deve contenere la dichiarazione che l'esercizio è in possesso dei requisiti minimi prestabiliti dalla norma in funzione dell'attività svolta, una relazione tecnica e la planimetria dei locali.

In caso di false dichiarazioni si procede alla denuncia ai sensi del Dpr n. 445 del 28 dicembre 2000.

Vanno ugualmente trasmesse le informazioni relative ad eventuali variazioni di attività, rispetto a quelle già in precedenza notificate, nonché in caso di chiusura dell'attività stessa.

L'articolo 4 tratta della macellazione d'urgenza svolta fuori del macello.

Le carcasse, le mezzene, i quarti e le mezzene tagliate in massimo tre parti, ottenute da macellazioni d'urgenza di ungulati domestici al di fuori del macello, devono recare un bollo sanitario di forma rettangolare che misuri almeno 6 cm in larghezza e 4 cm in altezza recante le seguenti indicazioni:

a) nella parte superiore l'indicazione dell'unità sanitaria locale nel cui territorio si trova il macello in cui le carni, ottenute da macellazione d'urgenza, vengono trasportate;

b) al centro la sigla Msu seguita dal numero d'identificazione del macello;

c) nella parte inferiore il nome della regione o provincia autonoma nel cui territorio si trova il macello.

Le carni ottenute dalle carcasse, dalle mezzene, dai quarti e dalle mezzene tagliate in massimo tre parti di cui al comma 1, devono recare un marchio d'identificazione di forma rettangolare che misuri almeno 6 cm in larghezza e 4 cm in altezza recante le seguenti indicazioni:

a) nella parte superiore l'indicazione dell'unità sanitaria locale nel cui territorio si trova il macello in cui le carni, ottenute da macellazione d'urgenza, vengono trasportate;

b) al centro la sigla Msu seguita dal numero d'identificazione del macello;

c) nella parte inferiore il nome della regione o provincia autonoma nel cui territorio si trova il macello.

L'articolo 5 modifica la normativa in materia di scambi ed importazioni (patogeni e prodotti non soggetti a normative comunitarie specifiche) dettata dal decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674.

Viene abrogato l'allegato II del provvedimento. Di conseguenza, le parole: "allegato I e allegato II", ovunque ricorrenti, sono sostituite dal solo riferimento all'allegato I.

Le disposizioni ora abrogate vengono di conseguenza riferite a quelle corrispondenti nei regolamenti (Ce) n. 853/2004 e 854/2004 e nel decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117. (norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale). L'Allegato A) del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, (controlli veterinari e zootecnici su animali vivi), che riportava la legislazione veterinaria vigente, viene sostituito dal seguente allegato, suddiviso in due Capi:

Capo I

Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117 che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

Regolamento (Ce) n. 853/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti di origine animale.

Capo II

Decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674 che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A), capitolo I del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e, per quanto riguarda i patogeni, allo stesso decreto legislativo.

Regolamento Ce n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Anche in questo caso, i riferimenti ai provvedimenti abrogati devono intendersi riferiti a quelli corrispondenti di cui ai regolamenti (Ce) n. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004.

L'articolo 6 tratta il tema delle sanzioni.

Lo si propone con la seguente tabella, sottolineando che l'applicazione dei nuovi regolamenti che hanno sostituito le vecchie direttive, meglio uniformando a livello europeo il diritto alimentare, ha imposto anche un aggiornamento dei relativi profili sanzionatori.

L'ultimo comma (16) dell'articolo 6 ribadisce che per "operatore del settore alimentare" si intende la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo.

Si richiama in particolare l'attenzione sui commi 5, 6 e 7, di più immediato e generale interesse per le categorie alimentari rappresentate.

Si evidenzia che al comma 7 l'eventuale inadeguatezza dei requisiti e delle procedure igieniche riscontrata dall'autorità di controllo impone alla stessa di fissare un congruo termine entro il quale le inadeguatezze riscontrate devono essere eliminate. Viene dunque confermata la procedura "previa diffida" che, solo se non attuata nei termini definiti dall'autorità, fa scattare la relativa sanzione. Si tratta, evidentemente, di una procedura molto apprezzata dagli operatori che il mini-

(segue a pag. 74)



Legale

L'Informatore

gennaio 2008

Leggi e provvedimenti

LEGALE

Comportamento omissivo salvo che il fatto costituisca reato	Sanzione
<p>Comma 1 Macellazione di animali, produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti riconosciuti / quando il riconoscimento è sospeso o revocato.</p>	<p>Arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda fino a euro 150.000, in relazione alla gravità dell'attività posta in essere.</p>
<p>Comma 2 Attività svolta in stabilimenti non riconosciuti od effettuata quando il riconoscimento è sospeso o revocato, o che, pur essendo condotte presso un impianto riconosciuto, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento del riconoscimento.</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.</p>
<p>Comma 3 Mancata notifica all'autorità competente di uno stabilimento che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata.</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'autorità competente per l'aggiornamento della registrazione.</p>
<p>Comma 4 Operatore della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell'allegato I al regolamento (Ce) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (Ce) n. 853/2004.</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.</p>
<p>Comma 5 Operatore industriale o commerciale che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell'allegato II al regolamento (Ce) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (Ce) n. 853/2004.</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.</p>
<p>Comma 6 Operatore industriale o commerciale che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema Haccp, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (Ce) n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare.</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.</p>
<p>Comma 7 Se l'autorità competente riscontra inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate.</p>	<p>Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.</p>
<p>Comma 8 Mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6.</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000.</p>
<p>Comma 9 Mancata indicazione sull'etichetta del prodotto alimentare di origine animale del numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione di cui al regolamento (Ce) n. 853/2004.</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.</p>



Legale

l'Informatore

gennaio 2008

Leggi e provvedimenti

<p>Comma 10 Immissione in commercio di carni fresche, refrigerate o congelate senza la bollatura sanitaria di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (Ce) n. 854/2004.</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3000 a 18000 euro per ogni lotto di carne non bollato.</p>
<p>Comma 11. Trasporto lotti di molluschi bivalvi vivi senza il documento di accompagnamento di cui al regolamento (Ce) n. 853/2004, allegato III, sezione VII, capitolo 1.</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.</p>
<p>Comma 12 Immissione sul mercato di molluschi bivalvi vivi senza che gli stessi transitino per un centro di spedizione, fatte salve le disposizioni relative ai pettinidi di cui al regolamento (Ce) n. 853/2004 all. III, sez. VII, cap. IX, punto 3.</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Stessa sanzione per gli operatori che immettono sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone di produzione della classe B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione.</p>
<p>Comma 13 Immissione sul mercato di molluschi bivalvi vivi, diversi dai pettinidi, provenienti da una zona non classificata dalle autorità competenti.</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.</p>
<p>Comma 14 Immissione sul mercato di molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorità competenti.</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.</p>
<p>Comma 15 Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano:</p>	<p>Legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale), Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205) Decreto del ministro della Sanità in data 11 ottobre 2000 (individuazione degli uffici centrali e periferici del ministero della Sanità, competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507) pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000.</p>

(segue da pag. 72)

stero voleva abolire.

Non può infine essere nascosta la difformità tra la sanzione prevista al comma 4 a carico della produzione primaria e quella dei commi 5 e 6 che, per lo stesso comportamento, puniscono in modo più severo le imprese industriali, artigianali e commerciali.

L'articolo 7 tratta delle disposizioni relative al riconoscimento degli stabilimenti.

Esso dispone che:

- gli stabilimenti (origine animale) riconosciuti ai sensi della normativa abrogata dall'art. 3 si intendono riconosciuti ai sensi del regolamento (Ce) n. 853/2004;
- gli elenchi degli stabilimenti riconosciuti rimangono pubbli-

cati sul sito informatico del ministero della Salute, aggiornato attraverso il sistema informatico "sintesi stabilimenti";

- il sistema informatico continuerà ad essere aggiornato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Gli articoli 8 e 9 trattano le consuete clausole di "invarianza finanziaria" e "di cedevolezza".

Nella clausola di invarianza finanziaria si sottolinea, tra l'altro, che le spese relative alle registrazioni e ai riconoscimenti degli stabilimenti previsti dai regolamenti comunitari sono a carico delle imprese, secondo tariffe e modalità di versamento da stabilirsi con disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo del servizio.

Nelle disposizioni transitorie (Art. 10) si afferma che i contributi dovuti dalle imprese per le ispezioni e i controlli veterina-



Legale

L'Informatore

gennaio 2008

Leggi e provvedimenti

LEGALE

ri dei prodotti sono quelli stabiliti dal regolamento (Ce) n. 882/2004 e che, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del regolamento (Ce) n. 882/2004, si applicano, ove di misura superiore a quelle previste dallo stesso regolamento, le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, o quelle eventualmente rideterminate con disposizioni regionali, fino a concorrenza della copertura integrale dei costi.

Si stima opportuno concludere ricordando che le linee guida della Conferenza Stato/Regioni per l'applicazione dei regolamenti n. 852/2004 (igiene dei prodotti alimentari) e n. 853/2004 (igiene per gli alimenti di origine animale) sono state tradotte nei seguenti provvedimenti regionali:

Abruzzo	Dgr n. 950 21.08.06
Calabria	Dd n. 523 01.0907
Campania	Dgr n. 797 16.06.06
Emilia Romagna	Dgr n. 970 24.08.07
Friuli V.G.	Dgr n. 3160 22.12.06
Lombardia	Lr n. 8 02.04.07
Lazio	Dgr n. 275 16.05.06
Liguria	Dgr n. 1495 15.12.06
Piemonte	Lr n. 38 29.12.06
Puglia	Dgr n. 713 28.05.07
Sardegna	Lr n. 5 18.05.06
Toscana	Dgr n. 470 25.06.07
	Dpgr n. 40/r 01.08.06
Umbria	Dgr n. 791 18.05.05
	Dgr n. 510 02.04.07
	Dd n. 5723 22.08.07
Veneto	Dgr n. 1041 11.04.06

Le linee guida sono state entrambe approvate con provvedimento 9 febbraio 2006 della Conferenza Stato/Regioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Guri n. 259 del 7 novembre 2006.

Con l'occasione si ricordano anche le Linee guida sui prodotti della pesca, definite nel provvedimento 16 novembre 2006 della Conferenza Stato/Regioni e pubblicate nel supplemento ordinario alla Guri n. 68 del 22 marzo 2007.

Imballaggi, recipienti ed utensili di carta e cartone Dm n. 217 del 25.9.2007

Il ministero della Salute ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 270, del 20 novembre, il decreto 25 settembre 2007, n. 217, che aggiorna il decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, o con sostanze d'uso personale.

Il decreto, che entrerà in vigore il 5 dicembre, detta nuove e più chiare disposizioni in tema di utilizzo di carte e cartoni, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari.

L'articolo 1 dispone due differenti norme tecniche per l'utilizzo delle carte e dei cartoni: la prima riguarda il caso di imballaggi per alimenti, per i quali sono previste prove di migrazione; la seconda, invece, quando tali prove non sono previste.

Con l'articolo 2, i contenitori di cartoni multistrati a grammatura minima di 200 g/m² e costituiti da almeno tre strati vengono così funzionalmente suddivisi:

- uno strato detto "copertura", che può essere patinato e stampato;
- uno strato intermedio detto "centro";
- uno strato detto "retro", destinato al contatto diretto con l'alimento.

Tali contenitori possono essere utilizzati per l'imballaggio a livello industriale delle seguenti categorie di alimenti: camomilla, tè ed erbe infusionali; cereali secchi allo stato originario e sotto forma di farine e semole; cereali tostati; frutta fresca fornita di tegumento esterno protettivo; frutta secca con guscio; legumi freschi con baccello; legumi secchi, o disidratati, interi, o sotto forma di farina, o di polvere; paste alimentari non fresche; prodotti della panetteria secca, non aventi sostanze grasse in superficie; sale da cucina, o da tavola; zuccheri sotto forma solida.

Per quanto riguarda il piombo, le norme in esame si applicano soltanto allo strato destinato al contatto diretto con l'alimento, sopra definito come "retro". Lo strato a contatto deve avere una grammatura minima di 35 g/m².

Chiunque effettui l'accoppiamento di carte e cartoni, con altre carte e cartoni o con altri materiali, per la preparazione di materiali di imballaggio, è tenuto ad accertarsi che le carte e i cartoni usati a diretto contatto con gli alimenti rispondano alle condizioni e caratteristiche per essi previste dal decreto in esame (art. 4).

Per la colorazione delle carte e dei cartoni e degli imballaggi, l'articolo 6 conferma le disposizioni di cui alla sezione C del decreto ministeriale 22 dicembre 1967, sulla "Disciplina dell'impiego e approvazione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, delle carte e degli imballaggi delle sostanze alimentari, degli oggetti di uso personale e domestico".

Se la colorazione è attuata a mezzo stampa, questa non può essere effettuata sul lato a contatto con l'alimento. È, invece, consentita l'aggiunta degli imbiancanti ottici.

Per le carte ed i cartoni deve essere anche indicato anche il lato destinato a venire in contatto con gli alimenti; ove tale indicazione manchi, ambedue le facce devono rispondere alle disposizioni vigenti. Nel caso di stampa, si presume, come lato destinato a venire a contatto con gli alimenti, quello che non permette una corretta lettura della stampa stessa (art. 7).

Le carte e cartoni, con un contenuto di paraffina maggiore di quello previsto sul lato in contatto diretto con gli alimenti, possono essere utilizzati solo come carte da banco e come contenitori di alimenti refrigerati, congelati, o surgelati.

Le disposizioni in esame non si applicano alle carte e cartoni legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli legalmente prodotti nei Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, nonché nella Turchia.



Legale

L'Informatore

gennaio 2008

Varie

Nuova disciplina dell'editoria e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico sul riordino della legislazione del settore editoriale Ddl approvato dal Governo

Il Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2007 ha approvato il disegno di legge in oggetto recante la nuova disciplina dell'editoria ed una delega al governo per l'emanazione di un Tu finalizzato al riordino dell'intera disciplina in materia.

Di seguito una illustrazione dei contenuti principali del provvedimento.

Prodotto editoriale

Rispetto all'art. 1 della legge 62/01 (che sarà conseguentemente abrogata dalle nuove disposizioni), viene dettata una definizione più agile di prodotto editoriale termine con il quale si dovrà intendere qualsiasi prodotto, destinato alla pubblicazione, contraddistinto da finalità di informazione, di divulgazione e di intrattenimento indipendentemente dalla forma di realizzazione e dal mezzo di diffusione.

Sono esclusi dalla definizione di prodotto editoriale i prodotti destinati alla sola informazione aziendale sia ad uso interno che presso il pubblico.

Dalla presente disciplina saranno esclusi i prodotti discografici e audiovisivi.

Prodotti editoriali integrativi o collaterali

Con questo termine si indicano i prodotti editoriali compresi anche i prodotti discografici e audiovisivi che sono diffusi unitamente al prodotto editoriale principale.

A tali prodotti si applica il regime giuridico applicato al prodotto principale al quale sono uniti.

Per quanto riguarda l'Iva, si dispone, modificando l'art. 74, comma 1, lett. c) del Dpr 633/72, che essa sia dovuta dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute.

Tale disposizione si applicherà pertanto anche se i quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi (nastri, dischi, videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione unitamente ai quotidiani, periodici e libri a prezzo indistinto) a prezzo indistinto ed in unica confezione sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al 50% del prezzo dell'intera confezione. In tal caso l'imposta si applicherà con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti.

Esercizio attività editoriale

Per esercizio dell'attività editoriale si intende ogni attività diretta alla realizzazione e distribuzione di prodotti editoriali, nonché alla relativa raccolta pubblicitaria.

Si prevede che lo svolgimento di tale attività possa essere svolto anche in forma non imprenditoriale per finalità non lucrative.

Tutti i soggetti che esercitano l'attività editoriale sono tenuti

all'iscrizione al Roc tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Sono esclusi da tale obbligo i soggetti che operano come punti finali di vendita dei prodotti editoriali.

L'iscrizione al Roc è condizione per l'inizio delle pubblicazioni di quotidiani e periodici e sostituisce a tutti gli effetti la registrazione presso la cancelleria del tribunale (viene conseguentemente soppresso l'art. 5 della legge 47/1948).

L'iscrizione al Roc dei soggetti che svolgono attività editoriale su internet rileva anche ai fini dell'applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa.

Attività di intermediazione sulla pubblicità

Con tale termine si intende:

a) la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, comprese le reti elettroniche, per la pubblicazione e la diffusione di messaggi pubblicitari;

b) la valutazione, la pianificazione, la gestione, il controllo degli investimenti ed ogni altra prestazione connessa all'acquisto degli spazi di cui alla lettera a).

A decorrere dal 1 gennaio 2009, i soggetti che svolgono tale attività possono acquistare spazi pubblicitari sui mezzi di informazione e di comunicazione, comprese le reti elettroniche, esclusivamente per conto di un committente e sulla base di un mandato scritto. Essi non possono ricevere alcuna remunerazione o vantaggio da parte di soggetti diversi dai committenti.

I contratti che violano le citate disposizioni sono dichiarati nulli dall'Agcom.

Sanzioni

Chiunque effettui operazioni di distribuzione di prodotti dell'editoria quotidiana e periodica con modalità che non rispettano i principi di concorrenza, pluralismo o parità di trattamento tra le testate giornalistiche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila 300 mila euro comminata dall'Agcom.

Disciplina del prezzo dei libri

Il provvedimento interviene anche sulla disciplina del prezzo dei libri attualmente regolata dall'art. 11 della legge 62/01 (che viene conseguentemente abrogata).

Si mantiene il principio del limite del 15% di sconto sul prezzo fissato per la vendita ai consumatori finali.

Si consente inoltre agli editori la possibilità di realizzare campagne promozionali per un periodo non superiore ad un mese, con sconti superiori. È fatta salva la facoltà dei dettaglianti di non aderire a tali campagne promozionali.

Resta ferma la possibilità di vendita con sconti al 20%:

a) in occasione di manifestazioni a rilevanza internazionale, nazionale, regionale o locale;

b) in favore di onlus, centri di formazione legalmente riconosciuti (nuova possibilità), istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici (prima erano completamente fuori dalla disciplina sul prezzo dei libri), istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative ed università, i quali siano consumatori finali;

c) quando sono venduti per corrispondenza.

Per quanto riguarda le eccezioni alla citata disciplina sul prezzo dei libri, sono confermate le attuali eccezioni e le uniche novità riguardano i libri venduti a biblioteche, archivi e musei



Legale

pubblici (per i quali si propone la vendita con sconto al 20%) e i libri venduti su prenotazione del lettore precedente la pubblicazione che il provvedimento assoggetta invece alla normale disciplina sul prezzo dei libri.

Sono infine confermate le sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3 e 29, commi 2 e 3, del Dlgs 114/98.

Agevolazioni per la spedizione di quotidiani, periodici e libri

Si prevede che con Dpcm saranno definite le modalità di attuazione per la concessione di crediti di imposta per le spese sostenute per la spedizione in abbonamento, nominativo e a titolo oneroso, di testate quotidiane e periodiche.

Sempre con Dpcm saranno ridefinite le tariffe postali agevolate per le pubblicazioni di soggetti che svolgono attività editoriale per finalità non lucrative.

Delega al governo per la redazione del Tu in materia di editoria

La delega non riguarda un testo meramente compilativo perché il governo potrà modificare e integrare le norme vigenti ai fini del loro coordinamento formale e sostanziale, nonché del loro adeguamento ai principi e alle norme del diritto comunitario e costituzionale.

Il provvedimento non è ancora stato presentato in Parlamento per la conversione in legge.

Riconoscimento delle qualifiche professionali Dlgs 206/2007 attuativo della direttiva 2005/36/Ce Pubblicazione in Gazzetta ufficiale

Si segnala che sul supplemento ordinario n. 228 della Gazzetta ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007 è stato pubblicato il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/Ce relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/Ce che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania."

Il provvedimento si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale una professione regolamentata, sia come lavoratori dipendenti che autonomi.

Il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'interno dell'Unione viene operato in base alle procedure previste dal decreto in questione e consente al beneficiario di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione per la quale è qualificato e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.

In particolare, gli artt. 28-30 disciplinano il riconoscimento di quelle attività il cui accesso o esercizio è subordinato al pos-

sesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali. In questi casi, ai fini del riconoscimento, occorre dimostrare l'esercizio effettivo dell'attività in questione in un altro Stato membro.

Nel caso del commercio al minuto, ambulante, somministrazione, attività di intermediazione (cfr. lista III dell'allegato IV del decreto) ai fini del riconoscimento occorre che l'attività sia stata precedentemente esercitata:

a) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda e non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della domanda di riconoscimento; oppure

b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

c) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda se il beneficiario prova di aver in precedenza esercitato l'attività in questione come lavoratore subordinato per almeno tre anni e non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della domanda di riconoscimento; oppure

d) per tre anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

Qualora il soggetto che chiede il riconoscimento non posseda uno dei suddetti requisiti, ma un titolo di formazione che abilita all'esercizio di una delle attività sopra indicate, il riconoscimento può essere chiesto ai sensi degli artt. 18 e ss. e potrebbe essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, qualora la formazione ricevuta riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia.

Si fa presente che la materia era prima regolamentata dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, abrogato dall'art. 60 del provvedimento in oggetto.

Si richiama infine l'attenzione sull'articolo 26 del decreto che, con riferimento al riconoscimento delle associazioni tra professionisti, anticipa quanto il Parlamento intende introdurre con il progetto di legge AC 867 di riforma della disciplina delle professioni intellettuali.

La disposizione prevede che possono partecipare alla elaborazione della c.d. "piattaforma comune" (ovvero, della definizione dell'insieme dei requisiti formativi in grado di colmare le differenze esistenti nei vari Stati membri per una determinata professione) solo le associazioni rappresentative delle professioni non regolamentate in possesso dei seguenti requisiti:

* della avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;



Legale

* della adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro, la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce e dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità, la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi, la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;

* della tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

* di un sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni;

* della previsione dell'obbligo della formazione permanente;

* della diffusione su tutto il territorio nazionale;

* della mancata pronuncia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

Le associazioni in possesso di tali requisiti ottengono una sorta di "riconoscimento" della loro rappresentatività a livello nazionale e vengono individuate, previo parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro per le Politiche europee e del ministro competente per materia.

Determinazione del periodo di vigenza dell'ora legale per l'anno 2008

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 21.9.2007, pubblicato in Gu n. 276, del 27.11.2007, è stato stabilito il periodo di vigenza dell'ora legale dell'anno 2008. Quest'ultimo inizierà domenica 30 marzo 2008 e terminerà domenica 26 ottobre 2008.

L'Informatore

gennaio 2008

Varie

Responsabilità amministrativa degli enti Ampliamento delle fattispecie Legge n. 123 del 3 agosto 2007 Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia

La legge in oggetto, pubblicata sulla Gu n. 185 del 10 agosto 2007 ed in vigore dal 25 agosto 2007, opera un ulteriore ampliamento dell'ambito di operatività del Dlgs 231/2001, relativo alla responsabilità amministrativa degli enti, estendendo detta responsabilità anche ai reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In particolare, l'art. 9 del provvedimento inserisce all'interno del decreto legislativo n. 231/2001 l'art. 25-septies, in base al quale si applica all'ente una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote, in caso di omicidio colposo e lesioni colpose gravi, o gravissime (artt. 589 e 590, terzo comma, del codice penale), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Qualora poi consegua una condanna per uno dei suddetti delitti, è prevista l'applicazione anche delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Il provvedimento ha così dato attuazione, con oltre 7 anni di ritardo, a quanto originariamente stabilito dalla legge delega n. 300/2000, che contemplava appunto la responsabilità degli enti anche per i suddetti reati.

A seguito di tale previsione le aziende che hanno già predisposto modelli organizzativi dovranno procedere ad un loro aggiornamento che tenga conto anche del necessario rispetto delle norme antinfortunistiche e sull'igiene e sicurezza sul lavoro.



Bandi e finanziamenti

L'Informatore

gennaio 2008

In primo piano

BANDI E FINANZIAMENTI

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Tecnologie per la società dell'informazione (Tsi) - Scadenza 8 aprile 2008 **Pag. 79**

FINANZIAMENTI

- ▶ Interventi a supporto dell'avvio di nuove attività imprenditoriali di lavoro autonomo e indipendente - Scadenza ad esaurimento risorse disponibili **Pag. 79**
- ▶ Agevolazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici **Pag. 80**
- ▶ Partecipazione a fiere internazionali in Italia ed all'estero e partecipazione a missioni economiche all'estero - Scadenza ad esaurimento fondi **Pag. 80**

versità, interessati a promuovere, in partnership costituite da almeno tre candidati stabiliti in uno Stato membro (Sm) o Paese associato (Pa) diverso, progetti di ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e dimostrazione. Il contributo è riconosciuto a fondo perduto in misura pari al 50% o 75% (per organizzazioni di ricerca, Pmi) per attività di ricerca e sviluppo tecnologico; 50% per attività di dimostrazione; 100% per altre attività incluso il management. A seconda di ciascun tema, sono strumenti di accesso all'invito: progetti in collaborazione: azioni di ricerca specifiche su piccola e media scala (Strep), progetti integrati su larga scala (Ip); reti di eccellenza (Noe); azioni di coordinamento e azioni di supporto.

Finanziamenti

Interventi a supporto dell'avvio di nuove attività imprenditoriali di lavoro autonomo ed indipendente Scadenza ad esaurimento delle risorse disponibili

Approvato il "Dispositivo per la realizzazione di interventi per la promozione ed il sostegno di azioni finalizzate all'avvio di nuove attività imprenditoriali di lavoro autonomo ed indipendente". Hanno titolo a presentare domanda: nuove imprese costituite in forma di società di persone e/o di capitale composte per i 2/3 da giovani in età dai 18 ai 35 anni compiuti e/o da donne e/o soggetti svantaggiati; nuove ditte individuali e imprese familiari operanti nel settore manifatturiero (Ateco 2002 D) e dei servizi alle imprese ed alle persone (D, K, O 93); nuovi studi associati e società professionali operanti in settori tecnico scientifici (K74.2 e K74.3); nuove imprese costituite a seguito di spin-off universitari (costituiti da universitari o con la partecipazione di università); nuove imprese allocate presso incubatori di impresa; nuove imprese operanti nel settore dei servizi di cura per l'infanzia (N 85.32). Tutte le imprese devono avere sede legale ed operativa nella Regione Lombardia, ed essere iscritte al Registro delle imprese da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda. È concesso, dietro fidejussione personale o di terzi o altre forme di garanzia, un finanziamento a medio termine con durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 al tasso di interesse pari allo 0,1% nominale annuo a valere sul Fondo e pari alla media mensile Euribor 6 mesi aumentato di 1,25 punti percentuale a valere sull'Istituto di credito. La domanda devono essere presentata con procedura on line (sito web: <http://formalavoro.regione.lombardia.it>).

IN PRIMO PIANO

Tecnologie per la società dell'informazione (Tsi)

Scadenza 8 aprile 2008

Publicato il terzo invito a presentare proposte attinenti la priorità Tsi del settimo Programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico 2007-2013, con un budget di 265 milioni di euro. ▼

I settori aperti dall'invito sono: sistemi cognitivi, interazione, robotica (tema: Ict-2007.2.2 sistemi cognitivi, interazione, robotica); biblioteche digitali e contenuto (temi: Ict-2007.4.3 biblioteche digitali e apprendimento con supporto tecnologico; Ict-2007.4.4 semantica e contenuti intelligenti); tecnologie future ed emergenti (temi: Ict-2007.8.4 scienza dei sistemi complessi per Tic socialmente intelligenti; Ict-2007.8.5 intelligenza incorporata; Ict-2007.8.6 Tic "tue per sempre"); azioni orizzontali di sostegno (temi: Ict-2007.9.2 cooperazione internazionale; Ict-2007.9.3 cooperazione transnazionale tra punti di contatto nazionali). L'opportunità è rivolta a tutte le persone giuridiche, tipicamente grandi, piccole e medie imprese, associazioni imprenditoriali, centri di ricerca ed uni-



Bandi e finanziamenti

Agevolazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici

È stato firmato dai ministri competenti il nuovo decreto sul nuovo Conto Energia Fotovoltaico (Dm 19/2/2007) che fissa tariffe e modalità per realizzare un sistema fotovoltaico e diventare produttori di elettricità solare. In sintesi il nuovo conto energia fotovoltaico prevede 9 diverse tariffe incentivanti per il kWh prodotto dall'impianto FV ed erogate per 20 anni, un approccio più semplificato, l'incentivazione maggiore per gli impianti integrati e di piccola taglia, oltre ad una serie di premi aggiuntivi per chi risparmia energia elettrica e chi sostituisce, ad esempio, superfici in eternit con moduli solari fotovoltaici.

L'aspetto più rilevante rispetto alla passata normativa riguarda la semplificazione dell'accesso alle tariffe incentivanti che non è più legato a nessun tipo di graduatoria o limite annuale. Chi vuole installare un impianto FV, piccolo o grande, dovrà inoltrare al gestore di rete (società elettrica) il progetto preliminare e la richiesta di connessione alla rete. Nel caso di impianti da 1 a 20 kWp il soggetto responsabile dichiara se intende avvalersi o meno del "servizio di scambio sul posto". Sono destinatari delle tariffe incentivanti: persone fisiche o giuridiche, soggetti pubblici, condomini di unità abitative e/o edifici.

Le tariffe incentivanti sono state fissate in base a tre categorie di impianti in base alla taglia: 1) da 1 a 3 kWp; 2) da 3 a 20 kWp; 3) oltre 20 kWp (non sono previsti limiti di potenza). All'interno di queste categorie, ognuna è divisa in impianti non integrati nell'edificio o installati a terra, parzialmente integrati e integrati: 1) per gli impianti fotovoltaici da 1 a 3 kWp è prevista una tariffa di 0,40 per kWh prodotto se non integrato, di 0,44 /kWh se parzialmente integrato e di 0,49 /kWh se integrato; 2) per gli impianti fotovoltaici da 3 a 20 kWp si scende, rispettivamente, a 0,38 /kWh, 0,42 /kWh e 0,46 /kWh; 3) per gli impianti fotovoltaici con potenze superiori a 20 kWp a 0,36 /kWh, 0,40 /kWh e 0,44 /kWh. Queste nuove tariffe rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2008, ma saranno ridotte del 2% per ciascun anno

L'Informatore

gennaio 2008

Finanziamenti

dopo il 2008 e resteranno sempre fisse per 20 anni (nessuna integrazione è prevista in base al tasso di inflazione). Per ulteriori informazioni consultare il sito web: <http://enerpoint.it> (<http://www.enerpoint.it/PDF/GuidaContoEnergia.pdf>).

Partecipazione a fiere internazionali in Italia ed all'estero e partecipazione a missioni economiche all'estero

Scadenza ad esaurimento fondi

Promosso il nuovo bando per sostenere le micro, piccole e medie imprese lombarde sui mercati esteri, in attuazione dell'accordo di programma tra Regione Lombardia e Sistema camerale Lombardo, Asse 2 internazionalizzazione. Possono accedere a questa opportunità le micro-Pmi di ogni settore economico, con sede legale o operativa in Lombardia che intendono partecipare a fiere internazionali in Italia e all'estero in forma aggregata (voucher A1) o in forma singola (voucher A2); che intendono partecipare a missioni economiche all'estero (voucher D). Il contributo a fondo perduto è sotto forma di voucher variamente distinto in: Voucher di tipo «A1» pari a 5.000 ; Voucher di tipo «A2» pari a 2.500 ; Voucher di tipo «D» pari a 2.500 per le destinazioni Giappone, Australia/Oceania, USA e Canada;b), 2.000 per le destinazioni Asia (escluso Giappone), Russia, America Latina, Mediterraneo e Africa, 1.500 per le destinazioni Europa continentale (esclusa Russia). Aperta la procedura on-line per la presentazione delle domande: almeno 90 giorni prima della data di svolgimento della fiera prescelta, 60 giorni prima della data di svolgimento della missione prescelta (l'elenco fiere e missioni è disponibile sul sito web www.lombardiapoint.it e aggiornato a cadenza quadrimestrale).



Formazione

L'Informatore

gennaio 2008

In primo piano

FORMAZIONE

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Apprendistato professionalizzante. Corsi finanziati per apprendisti e tutor d'apprendistato **Pag. 81**

IN PRIMO PIANO

Apprendistato professionalizzante Corsi finanziati per apprendisti e tutor d'apprendistato

Al finanziamento dei corsi per apprendisti e tutor d'apprendistato, che consentono l'assolvimento dell'obbligo di formazione previsto dal contratto di apprendistato professionalizzante disciplinato dal decreto n. 276/2003, concorrono sia la Regione Lombardia che le province lombarde. La gestione di parte dei finanziamenti pubblici riservati all'apprendistato è stata affidata alla Scuola Superiore Commercio Turismo Servizi e Professioni e al Capac Politecnico del Commercio (entrambi in viale Murillo 17 Milano), che realizzano corsi di formazione per apprendisti e tutor. ▼

La durata dei corsi per i tutor è di 12 ore, mentre quella dei percorsi formativi per gli apprendisti è pari a 120 ore annue distribuite tra contenuti di carattere trasversale (competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rap-

porto di lavoro ed sicurezza) e temi di natura professionalizzante (riferiti al profilo professionale dell'apprendista). Le opportunità di finanziamento riguardano sia le imprese che scelgono di affidare tutte le 120 ore di formazione degli apprendisti alla Scuola Superiore Ctsp o al Capac - in qualità di strutture formative accreditate dalla Regione - (cosiddetta modalità di formazione esterna) sia le aziende che, avendo capacità formativa rispondente ai requisiti definiti dalla Regione, gestiscono parte del percorso formativo al proprio interno e delegano agli enti formativi collegati all'Unione Ctsp la restante parte (cosiddetta modalità di formazione integrata). I requisiti che definiscono la capacità formativa sono i seguenti:

- risorse e strutture formative adeguate a trasferire le competenze necessarie per la formazione del profilo formativo individuato nel piano formativo individuale;
- tutor che abbiano frequentato in modo documentabile la formazione prevista prima che venga erogata la formazione degli apprendisti;
- locali, aule, attrezzature e macchinari strutturati ed adeguati allo svolgimento della formazione formale prevista per il profilo formativo individuato nel piano formativo individuale. Nell'ambito della formazione integrata l'impresa può ricorrere alla delega alla struttura formativa per un minimo di 20 ore e fino ad un massimo di 48 ore; nel rispetto di questo limite temporale l'azienda può affidare all'esterno sia le attività trasversali che quelle professionalizzanti, sopra richiamate. A titolo di esempio, un'impresa che ha assunto un apprendista nell'area amministrativa può decidere di gestire direttamente al proprio interno tutte le tematiche legate alla specifica mansione (dedicandovi 72 ore) e richiedere alla Scuola Superiore Ctsp o al Capac di occuparsi della formazione sugli aspetti trasversali (organizzata in un modulo formativo di 48 ore).
- L'impresa che opta invece per la modalità di formazione esterna può costruire, in base alla specificità della mansione del proprio apprendista, il percorso formativo scegliendo tra i moduli previsti nel catalogo proposto dalla Scuola Superiore Ctsp e dal Capac, di seguito riportato.
- Quale che sia la modalità di formazione degli apprendisti scelta dall'azienda, i corsi di formazione per i tutor devono obbligatoriamente essere svolti presso l'ente formativo.
- Per maggiori informazioni, per ricevere il catalogo dell'offerta formativa e per procedere all'iscrizione ai corsi è possibile contattare la Scuola Superiore Ctsp, dr. Luca Pettinari e dr.ssa Eliana Branca, n. tel. 02.403052 - 19 / 92.

Catalogo dell'offerta formativa - 1° annualità (Elaborata su profili Isfol)

AREA BASE/TRASVERSALE-T

MODULO Durata: 48 h

MODULO T1

- Accoglienza
- Il proprio ruolo nell'organizzazione aziendale



Formazione

L'Informatore

gennaio 2008

In primo piano

- La comunicazione nel contesto lavorativo e tecniche di risoluzione dei problemi
- Organizzazione ed economia
- Legislazione del lavoro
- La sicurezza sul lavoro

AREA TECNICO/PROFESSIONALE-P

MODULI A - COMUNICAZIONE E TECNICHE DI VENDITA - Durata modulo: 36h

MODULO A1 - TECNICHE DI VENDITA E STRATEGIE DI MARKETING

- Elementi di marketing
- Il ciclo di vita del prodotto e il Break Even Point
- I modelli di consumo
- Strategie di prodotto, di prezzo, di posizionamento e di promozione
- I clienti attivi e potenziali
- Il ruolo del venditore e le fasi del processo di vendita
- Le motivazioni all'acquisto
- La negoziazione

MODULO A2 - ORIENTAMENTO AL CLIENTE

- Come gestire l'orientamento al cliente: l'approccio reattivo
- Il processo di acquisizione del cliente
- Le caratteristiche del prodotto e del servizio
- Il sistema di erogazione del servizio
- La percezione del Cliente
- I desideri e le aspettative del consumatore
- La customer satisfaction
- Fidelizzare il cliente (le necessità latenti: come prevederle e soddisfarle)

MODULO A3 - LA COMUNICAZIONE EFFICACE

- Cosa è un processo comunicazionale.
- Differenze tra la comunicazione da persona a persona e la comunicazione ad un gruppo
- I traguardi e gli obiettivi di una comunicazione
- Efficacia ed efficienza nella comunicazione
- Dinamiche di gruppi
- Come prepararsi ad un discorso pubblico
- Scelta e utilizzo di strumenti di supporto


La comunicazione verbale e la comunicazione non verbale

MODULO A4 - FRONT OFFICE

- La diffusione della cultura del servizio
- La qualità del servizio
- L'influenza dei Servizi Relazionali nella valorizzazione delle attività aziendali
- I comportamenti e le aspettative degli utenti
- Il ruolo e la comunicazione
- La comunicazione come servizio
- Il Processo di Comunicazione Negoziante
- La comunicazione strategica

MODULO A5 - MERCHANDISING E TECNICHE ESPOSITIVE

- Calcolare la redditività dello spazio espositivo
- Il mix dell'assortimento
- Il lay out delle attrezzature
- Il display merceologico
- Il messaggio pubblicitario: psicologia, luce, colore, composizione
- Le varie tecniche espositive
- Le tecniche espositive applicate ai vari settori del commercio
- Le tecniche di confezionamento
- Il futuro del merchandising: le nuove tecnologie



Formazione

'l'Informatore

gennaio 2008

In primo piano

FORMAZIONE

AREA P

MODULI B - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' - Durata modulo: 36h

MODULO B1 - CONTABILITÀ E BILANCIO

- Contabilità generale
- Il bilancio; la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico
- L'aspetto fiscale: le imposte sul reddito, le imposte indirette e le dichiarazioni fiscali
- L'Imposta sul Valore Aggiunto
- Cenni sul bilancio d'esercizio
- La capacità d'impresa: economica, finanziaria, monetaria
- Dal risultato economico alla cassa generata (cash flow)
- Gli indicatori di redditività e le strutture finanziarie

MODULO B2 - AMMINISTRAZIONE

- I concetti di amministrazione
- Adempimenti fiscali. Emissione controllo e registrazione documenti
- Realizzazione e gestione di scadenziari fiscali
- Elementi di controllo di gestione

MODULO B3 - AMMINISTRAZIONE CLIENTI E FORNITORI

- Gestione del rapporto col cliente
- Il piano clienti e la sua analisi
- Analisi del budget
- Redazione del report bilancio/vendita/produzione
- Conoscenza del bilancio aziendale e gestione del bilancio d'esercizio

MODULO B4 - GESTIONE FISCALE IVA-IRAP-IRPEG

- Il sistema tributario e la classificazione delle imposte
- Registrazione delle operazioni, plafond, pro-rata, dichiarazione Iva, gestione rimborsi controlli contabili
- Mod 770 e Mod 730, versamenti e dichiarazioni trimestrali
- Calcolo di Irap e Irpeg

AREA P

MODULI C - GESTIONE LAVORI D'UFFICIO - Durata modulo: 36h

MODULO C1 - SEGRETERIA DI BASE

- Gestione del tempo e dell'agenda
- Organizzazione riunioni: ordine del giorno, verbali
- Svolgimento di pratiche ricorrenti
- Gestione del telefono e del centralino
- Gestione degli archivi cartacei
- Organizzazione degli archivi informatici
- Gestione della corrispondenza in entrata e uscita
- Stesura di testi funzionali e lettere commerciali

MODULO C2 - SEGRETERIA AVANZATA E MARKETING OPERATIVO

- Segmentazione del mercato
- Il ciclo di vita del prodotto
- Il prezzo e la sua definizione
- Promozione delle vendite
- Il processo di distribuzione delle vendite
- Uso di Word per la gestione avanzata dei testi
- Uso di PowerPoint per la creazione di presentazioni
- Uso di Excel per la gestione dei dati
- Uso di Outlook per la gestione degli impegni

AREA P

MODULI D - LOGISTICA E MERCEOLOGIA - Durata modulo: 36h

MODULO D1 - GESTIONE MAGAZZINO

- L'organizzazione dell'ufficio acquisti (archivio fornitori, prezzi, modulistica, ordini, ecc...)
- Metodi per la ricerca e la selezione dei fornitori



Formazione

- L'organizzazione dei magazzini
- La gestione delle scorte
- La programmazione della produzione e la tracciabilità delle merci
- Spedizione, trasporto e forme distributive

MODULO D2 - IGIENE E SICUREZZA

- Il sistema HACCP e i suoi principi
- La documentazione
- Concetti di microbiologia
- Conservazione degli alimenti
- Legislazione sulla sicurezza
- La sorveglianza sanitaria
- Tecniche di immagazzinamento, smaltimento dei rifiuti
- I piani di emergenza
- L'organizzazione delle squadre di emergenza

AREA P

MODULI E - INFORMATICA - Durata modulo: 36h

MODULO E1 - IL PACCHETTO OFFICE: LIVELLO BASE

MODULO E2 - IL PACCHETTO OFFICE: LIVELLO AVANZATO

- Le componenti e le funzionalità di base del computer e del sistema operativo Windows
- La creazione e la modifica di testi e tabelle con Word
- La creazione di tabelle e grafici con Excel
- La gestione di dati con Excel e Access
- La realizzazione di presentazioni con Power Point

I contenuti di dettaglio verranno strutturati sulla base del livello d'ingresso degli apprendisti

AREA P

MODULI F - COMPETENZE LINGUISTICHE - Durata modulo: 36h

MODULO F1 - L'INGLESE PER ACCOGLIERE IL CLIENTE STRANIERO

- L'accoglienza del cliente
- Fornire informazioni sulla merce e sui prezzi
- Le procedure di pagamento

MODULO F2 - LINGUA INGLESE: LIVELLO BASE

MODULO F3 - LINGUA INGLESE: LIVELLO INTERMEDIO

MODULO F4 - LINGUA INGLESE: LIVELLO AVANZATO

- I modi per salutare e presentarsi
- Il contatto con il cliente; come porre domande e rispondere
- Lo scambio di informazioni telefoniche
- Le lettere commerciali
- Le e-mail

- Preparare una presentazione in inglese

I contenuti di dettaglio verranno strutturati sulla base del livello d'ingresso degli apprendisti



Formazione

'Informatore

gennaio 2008

In primo piano

FORMAZIONE

Esempio di possibili abbinamenti dei profili Isfol con i moduli del catalogo- Formazione 1° annualità			
SETTORE	AREA DI ATTIVITÀ	PROFILO TIPO	ABBINAMENTO MODULI
Terziario distribuzione servizi	Front-office e funzione ausiliarie	Addetto food	T1-Modulo di base P/A2-Orientamento al cliente P/A1-Tecniche di vendita e strategie di marketing P/A4-Front office P/A5-Merchandising e tecniche espositive P/D2-Igiene e sicurezza P/D1-Gestione magazzino P/F1-L'inglese per accogliere il cliente straniero P/E1-Il pacchetto office
		Addetto no food	T1-Modulo di base P/A2-Orientamento al cliente P/A1-Tecniche di vendita e strategie di marketing P/A4-Front office P/A5-Merchandising e tecniche espositive P/A3-La comunicazione efficace P/D1-Gestione magazzino P/F1-L'inglese per accogliere il cliente straniero P/E1-Il pacchetto office
	Servizi generali	Addetto amministrativo	T1-Modulo di base P/B1-Contabilità e bilancio P/B2-Amministrazione P/B3-Amministrazione clienti e fornitori P/B4-Gestione fiscale Iva-Irap-Irpeg P/A3-La comunicazione efficace P/E1-Il pacchetto office P/F1-F2-F3 Lingua inglese
		Addetto manutenzione/ assistenza	T1-Modulo di base P/E1-Il pacchetto office P/A3-La comunicazione efficace P/D2-Igiene e sicurezza
		Addetto logistica/ gestione magazzino food	T1-Modulo di base P/D1-Gestione magazzino P/D2-Igiene e sicurezza P/E1-Il pacchetto office
		Addetto logistica/ gestione magazzino no food	T1-Modulo di base P/D1-Gestione magazzino P/D2-Igiene e sicurezza P/E1-Il pacchetto office
		Promozione e commercializzazione	Addetto al servizio

l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 182 gennaio 2008
anno LII

**Organo d'informazione
e documentazione
dell'Unione del commercio
del turismo, dei servizi
e delle professioni
della provincia di Milano**

DIRETTORE RESPONSABILE
Gianroberto Costa

REDAZIONE
Federico Sozzani
Corso Venezia 49
20121 Milano

PUBBLICITÀ (in esclusiva)
Edicom Srl
Via Alfonso Corti, 28 - 20133 MILANO
Tel. 02/70633694 fax 02/70633429

PROPRIETÀ
**Unione del commercio del turismo
e dei servizi della provincia di Milano**

EDITRICE
Promo Ter Unione
sede e amministrazione
Corso Venezia 49 - 20121 Milano

FOTOCOPOSIZIONE E STAMPA
Amilcare Pizzi Spa
Via Amilcare Pizzi, 14
20092 Cinisello Balsamo
Telefono 02/618361

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957

Poste Italiane s.p.a. - spedizione in A.P.
- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46)
- art. 1, comma 1 DCB Milano
Una copia euro 0,568



Promo.Ter Unione
ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DI COMMERCIO TURISMO E SERVIZI



Unione
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

INNANZITUTTO... LA SICUREZZA!

CONTATTANDO I NOSTRI UFFICI AVRETE A VOSTRA DISPOSIZIONE SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA SU...

CLUB DELLA SICUREZZA

**DIVISIONE
SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO**
(D.Lgs. 626/94)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.626@unione.milano.it

**DIVISIONE
IGIENE DEGLI ALIMENTI**
(H.A.C.C.P. D.Lgs 155/97)
Tel. 02-76.00.63.96
club.haccp@unione.milano.it

**DIVISIONE
PRIVACY**
(Trattamento dati D.Lgs. 196/03)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.privacy@unione.milano.it

CLUB SERVIZI INNOVATIVI

**DIVISIONE
QUALITA'**
(Sistemi gestione qualità aziendali)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.qualita@unione.milano.it

**DIVISIONE
ENERGIA & AMBIENTE**
(Risparmio Energetico-
Servizi Ambientali)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.energia@unione.milano.it

**SERVIZI PER
BASILEA 2**
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.basilea2@unione.milano.it

I nostri uffici: Via Serbelloni, 7 - 20122 Milano - Fax 02-76.01.76.77



Commercio estero

L'Informatore

gennaio 2008

In primo piano

Indice

IN PRIMO PIANO

► Gli operatori economici autorizzati in dogana **Pag. 87**

LEGISLAZIONE COMUNITARIA

► Comitato misto Ue-Messico - Definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa **Pag. 88**

IN PRIMO PIANO

Gli operatori economici autorizzati in dogana

Il regolamento Ce del 13 aprile 2005, n. 648 (ha modificato il Reg. 2913/1992 che ha modificato il codice doganale comunitario), ha introdotto una serie di misure volte a rafforzare la sicurezza delle merci in entrata o in uscita dal territorio comunitario, prevedendo che sia concesso lo status di "operatore economico autorizzato" ("Aeo - authorised economic operator") agli operatori che ottempereranno ai criteri di solvibilità, dimostreranno di disporre nell'ambito della propria impresa di un sistema di controllo interno e, laddove previsto dalle norme, adegueranno, sul piano della sicurezza (safety and security) le proprie strutture aziendali e l'intera catena logistica di riferimento.

Tale status consentirà agli operatori ritenuti affidabili di beneficiare di agevolazioni per

quanto riguarda i controlli doganali in materia di sicurezza e/o di semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale e sarà riconosciuto dalle autorità doganali in tutti gli Stati membri. ▼

Il regolamento Ce 18 dicembre 2006, n. 1875 ha dato attuazione alla normativa comunitaria regolante l'istituto dell'"operatore economico autorizzato" mediante l'introduzione di nuove disposizioni all'interno del regolamento di attuazione del codice doganale comunitario.

Per ottenere la qualifica di "Aeo" concessa mediante il rilascio di un certificato da parte delle autorità doganali, gli operatori economici dovranno rispettare numerosi criteri, alcuni dei quali interessano da vicino le loro strutture aziendali. Il suo conseguimento potrà comunque rivelarsi conveniente, soprattutto perché, nell'ambito doganale, assicurerà minori controlli e adempimenti semplificati.

Le disposizioni applicative relative alla concessione della qualifica di "Aeo" saranno applicate a partire dal 1 gennaio 2008 (alcune disposizioni entreranno in vigore dal 1 luglio 2009).

L'art. 5-bis, par. 1, del regolamento n. 2913/1992 consente alle autorità doganali di accordare lo status di "operatore economico autorizzato" agli operatori economici stabili nel territorio doganale della Comunità.

Ai sensi dell'art. 14-bis, par.1, del regolamento Ce n. 2454/1993, fermo restando l'utilizzo di procedure semplificate previste dalla regolamentazione doganale, le autorità doganali possono, su domanda di un operatore economico, rilasciare i seguenti certificati di operatori economici autorizzati (di seguito, certificati "Aeo"):

- a. Un "certificato Aeo - Semplificazioni doganali", per gli operatori economici che richiedono di fruire delle semplificazioni definite nella regolamentazione doganale
- b. Un "certificato Aeo - Sicurezza" per gli operatori economici che richiedono di beneficiare di agevolazioni sotto l'aspetto dei controlli doganali di sicurezza applicati alle merci in ingresso o in uscita dal territorio doganale dell'Unione
- c. Un "certificato Aeo - Semplificazioni doganali/sicurezza" per gli operatori economici che richiedono di beneficiare delle semplificazioni di cui alla lett. a) e delle agevolazioni di cui alla lett. b).

In base all'art. 14-octodecies del regolamento Ce n. 2454/1993, il certificato "Aeo" è riconosciuto in tutti gli Stati membri.

COMMERCIO ESTERO



Commercio estero

Comitato misto Ue-Messico Definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa

► DECISIONE n. 1/2007 del comitato misto Ue-Messico del 14 giugno 2007. **Allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.**

(1) L'allegato III della decisione n. 2/2000 stabilisce le norme d'origine per i prodotti originari del territorio delle parti all'accordo.

(2) Ai sensi della dichiarazione comune V acclusa alla decisione n. 2/2000, il Comitato misto valuta la necessità di prorogare oltre il 30 giugno 2003 l'applicazione delle regole stabilite nelle note 2 e 3 dell'appendice II bis, sempreché sussistano le condizioni economiche che hanno giustificato l'istituzione di dette regole. Il 22 marzo 2004 il Comitato misto ha adottato la decisione n. 1/2004 del Comitato misto UE-Messico che proroga fino al 30 giugno 2006 l'applicazione delle norme d'origine stabilite nelle note 2 e 3 dell'appendice II bis dell'allegato III della decisione n. 2/2000.

(3) Si considera opportuno prorogare nuovamente, a titolo provvisorio, l'applicazione delle regole d'origine di cui alle note 2 e 3 dell'appendice II bis dell'allegato III della decisione n. 2/2000, assicurando in tal modo la continuità dell'applicazione dei vantaggi reciproci previsti nell'ambito di tale decisione.

(4) Ai sensi della dichiarazione comune VI acclusa alla decisione n. 2/2000 il Comitato misto proroga oltre il 31 dicembre 2002 le regole d'origine istituite nella nota 4 dell'appendice II bis dell'allegato III della decisione n. 2/2000, finché non sarà concluso l'attuale ciclo di negoziati multilaterali nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc).

(5) Con la decisione n. 1/2002 del Comitato misto UE-Messico del 20 dicembre 2002 l'applicazione delle regole d'origine stabilite nella nota 4 dell'appendice II bis dell'allegato III della decisione n. 2/2000 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2004. I negoziati dell'Organizzazione mondiale del commercio non sono ancora terminati ed è quindi necessario prorogare nuovamente l'applicazione di queste norme d'origine, assicurando in tal modo la continuità dell'applicazione dei vantaggi reciproci previsti nell'ambito della decisione n. 2/2000.

(6) Il metodo di gestione correntemente utilizzato per attribuire i contingenti annuali fissati nell'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000 per i prodotti classificati alle voci SA (sistema armonizzato) da 5208 a 5212, 5407 e 5408, 5512 a 5516, 5801, 5806 e 5811 esportati dalla Comunità in Messico deve essere modificato, sostituendo l'attuale sistema di aggiudicazione con un metodo basato sul principio "primo arrivato, primo servito" per semplificare l'accesso a

L'Informatore

gennaio 2008

Legislazione comunitaria

tali contingenti e permettere un tasso di utilizzo più elevato.

(7) Il metodo di gestione correntemente utilizzato per attribuire i contingenti annuali fissati nella nota 9 dell'appendice II bis dell'allegato III della decisione n. 2/2000 per i prodotti classificati alle voci SA da 6402 a 6404 esportati dalla Comunità in Messico deve essere modificato, sostituendo l'attuale sistema di aggiudicazione con un metodo basato sul principio "primo arrivato, primo servito" per semplificare l'accesso a tali contingenti e permettere un tasso di utilizzo più elevato.

(8) La regola d'origine di cui all'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000 per i prodotti classificati alla voce SA 1904 deve essere modificata per permettere l'uso di granturco non originario del tipo Zea indurata nella fabbricazione di prodotti di questa voce

(9) La regola d'origine di cui all'appendice II dell'allegato III alla decisione n. 2/2000 per i prodotti classificati alla voce SA 7601 deve essere modificata per permettere l'acquisizione del carattere originario con diversi processi di fabbricazione.

Articolo 1

Le regole d'origine di cui alle note 2 e 3 dell'appendice II bis dell'allegato III della decisione n. 2/2000 si applicano fino al 30 giugno 2009 in sostituzione delle norme d'origine stabilite nell'appendice II dell'allegato III di tale decisione.

Articolo 2

Le regole d'origine di cui alla nota 4 dell'appendice II bis dell'allegato III della decisione n. 2/2000 si applicano fino alla conclusione dell'attuale ciclo di negoziati dell'Omc in sostituzione delle regole d'origine stabilite nell'appendice II dell'allegato III di tale decisione.

Articolo 3

1. Il testo delle note a piè di pagina nell'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000 relative ai prodotti classificati alle voci SA da 5208 a 5212, 5407 e 5408, 5512 a 5516, 5801, 5806 e 5811 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I della presente decisione.

2. Nell'appendice II bis dell'allegato III della decisione n. 2/2000, è aggiunta una nuova nota 13 il cui testo è contenuto nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 4

Il testo della nota 9 dell'appendice II bis dell'allegato III della decisione n. 2/2000 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 5

Il testo della regola d'origine di cui all'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000 per i prodotti classificati alla voce SA 1904 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato III della presente decisione.



Commercio estero

L'Informatore

gennaio 2008

Legislazione comunitaria

COMMERCIO ESTERO

Articolo 6

Il testo della regola d'origine di cui all'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000 per i prodotti classificati alla voce SA 7601 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato IV della presente decisione.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore alla data dello scambio tra le parti delle notifiche scritte attestanti il completamento delle rispettive procedure legali.

L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° luglio 2006. L'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Allegato I (di cui all'articolo 3)

Testo delle note a piè di pagina all'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000 relative ai prodotti classificati alle voci SA da 5208 a 5212, 5407 e 5408 da 5512 a 5516, 5801, 5806 e 5811

Nota a piè di pagina delle voci SA da 5208 a 5212

La regola della stampa s'applica unicamente alle esportazioni della Comunità verso il Messico fino ad esaurimento del contingente totale annuo pari a 2 000 000 m². Detto contingente sarà attribuito dalle autorità messicane sulla base del principio "primo arrivato, primo servito". Cfr. nota 13 dell'appendice II bis.

Nota a piè di pagina delle voci SA 5407 e 5408

La regola della stampa s'applica unicamente alle esportazioni della Comunità verso il Messico fino ad esaurimento del contingente totale annuo pari a 3 500 000 m². Detto contingente sarà attribuito dalle autorità messicane sulla base del principio "primo arrivato, primo servito". Cfr. nota 13 dell'appendice II bis.

Nota a piè di pagina delle voci SA da 5512 a 5516

La regola della stampa s'applica unicamente alle esportazioni della Comunità verso il Messico fino ad esaurimento del contingente totale annuo pari a 2 000 000 m². Detto contingente sarà attribuito dalle autorità messicane sulla base del principio "primo arrivato, primo servito". Cfr. nota 13 dell'appendice II bis.

Nota a piè di pagina delle voci SA 5801, 5806 e 5811

Per le voci SA 5801, 5806 e 5811, la regola della stampa si applica unicamente alle esportazioni della Comunità verso il Messico fino ad esaurimento del contingente totale annuo di 500 000 m². Detto contingente sarà attribuito dalle autorità messicane sulla base del principio "primo arrivato, primo servito". Cfr. nota 13 dell'appendice II bis.

Testo della nota 13 dell'appendice II bis dell'allegato III della decisione n. 2/2000

Nota 13

Il Messico attribuisce il beneficio dei contingenti annuali indicati all'appendice II per i prodotti classificati alle voci SA da 5208 a 5212, 5407 e 5408, da 5512 a 5516, 5801, 5806 e 5811 sulla base del principio "primo arrivato, primo servito".

Nel 2009 il Comitato misto riesamina i contingenti annuali per adeguarli sulla base dell'esperienza di gestione e dei flussi commerciali bilaterali.

Allegato II (di cui all'articolo 4)

Testo della nota 9 dell'appendice II bis dell'allegato III della decisione n. 2/2000

Nota 9

Voci SA 6402, 6403 e 6404

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) oppure (4)
da 6402 a 6404	Calzature di materie plastiche, di cuoio naturale e di materiali tessili	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

Questa regola conferisce il carattere originario esclusivamente alle merci esportate dalla Ce in Messico nell'ambito dei contingenti annuali previsti per ciascuna voce:

6402	120 000 paia
6403, esclusivamente per paia aventi un valore doganale superiore a 20 USD	250 000 (paia da donna) 250 000 (paia da uomo) 125 000 (paia per bambini)



Commercio estero

'Informatore

gennaio 2008

Legislazione comunitaria

6404

120 000 paia

Tali contingenti saranno attribuiti dal Messico secondo il principio "primo arrivato, primo servito".
Nel 2009 il Comitato misto riesamina le condizioni di cui alla presente nota per adeguarle, in funzione dell'esperienza nella gestione dei contingenti, al fine di sfruttare al meglio le possibilità commerciali offerte.

Allegato III (di cui all'articolo 5)


Regola d'origine di cui all'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000 per i prodotti classificati alla voce SA 1904

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario (3) oppure (4)
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini); precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Produzione — a partire da materiali non classificati alla voce 1806, — in cui tutti i cereali e la farina utilizzati (eccetto il frumento duro e il granturco Zea indurata e i loro derivati) devono essere interamente ottenuti, — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Allegato IV (di cui all'articolo 6)

Regola d'origine di cui all'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000 per i prodotti classificati alla voce SA 7601

Voce SA (1)	Designazione dei prodotti (2)	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari (3) oppure (4)
7601	Alluminio greggio	Produzione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quella del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto; oppure Produzione mediante trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o da cascami e rottami di alluminio



Economico

L'Informatore

gennaio 2008

Economia

ECONOMICO

Indice

ECONOMIA

► I servizi e la qualità urbana: la rete dell'istruzione pubblica negli ambiti territoriali della Regione Lombardia . . . **Pag. 91**

INDICATORI STATISTICI

► Il costo della vita in Italia. **Pag. 95**
 ► Indice delle vendite al dettaglio **Pag. 96**

non solo nel ristretto ambito territoriale dei confini comunali, ma in un'area più vasta dov'è possibile accedere alle fonti d'offerta localizzate nei centri di maggiore scala. ▼

I servizi che determinano la qualità urbana di un territorio spaziano dall'istruzione alla cultura ed intrattenimento, dalla sanità alla sicurezza, dai trasporti agli impianti tecnologici, dalle prestazioni della pubblica amministrazione al verde attrezzato, dagli impianti sportivi ai parcheggi. In questo numero l'attenzione è rivolta al servizio dell'istruzione pubblica con l'obiettivo di compiere una ricognizione sulla sua capillarità nei diversi gradi di formazione e nei diversi ambiti in cui è ripartito il territorio della nostra Regione.

La chiave di lettura degli Ambiti territoriali commerciali

I sei Ambiti territoriali commerciali si possono rappresentare in queste tre fasce della superficie regionale:

- la fascia settentrionale articolata nei due Ambiti montano e lacustre
- la fascia centrale della pianura occupata dall'area metropolitana milanese è articolata in tre ambiti, addensamento commerciale metropolitano, commerciale metropolitano, pianura lombarda, in funzione della densità abitativa e, quindi, delle particolari caratteristiche assunte dal servizio e dalle strutture commerciali.
- la fascia meridionale, dove il tessuto edilizio ed urbano si dirada e acquista maggior rilievo il paesaggio agricolo tipico dell'ambiente padano, coincide con l'ambito della Pianura lombarda.

L'ultimo Ambito, urbano dei capoluoghi, non ha univoca identificazione geografica, è dislocato nel suo contesto territoriale di riferimento.

IN PRIMO PIANO


I servizi e la qualità urbana La rete dell'istruzione pubblica

negli Ambiti territoriali della Regione Lombardia

Nella costruzione del Pgt il Piano dei servizi assume un ruolo di fondamentale importanza in quanto rappresenta lo strumento principale per raggiungere i requisiti di vivibilità e qualità urbana che il governo del territorio locale deve perseguire.


Il concetto di servizio pubblico, in particolare di servizio d'interesse pubblico o generale, appare di estensione così ampia da richiedere una classificazione delle diverse tipologie di attività, la cui offerta può essere potenziata o migliorata dall'amministrazione municipale. È necessario disporre di una sorta di lista di controllo, come quella presentata nell'articolo di oggi, che consenta di verificare come e in quale misura le esigenze dell'utenza possano essere soddisfatte dalla rete di offerta nella sua dimensione pubblica e privata.

L'analisi deve essere sviluppata in una prospettiva sovracomunale, l'unica possibile per inquadrare correttamente la relazione tra gli abitanti e la rete dei servizi a disposizione,



La rete di istruzione pubblica

Nell'area dell'istruzione sono state considerate solo le unità gestite dal servizio pubblico statale e i dati sono stati raccolti dalla fonte dell'Ufficio regionale scolastico, struttura organiz-



Economico

zativa e di controllo del ministero della Pubblica Istruzione. L'obiettivo è compiere una ricognizione sulla capillarità del servizio nei diversi gradi dell'istruzione scolastica, utilizzando l'indice del numero di comuni che dispongono almeno di una scuola sul totale dei comuni dell'ambito territoriale di competenza.

Il focus sul servizio pubblico di istruzione è giustificato dal fatto che, soprattutto nella scuola materna, la ridotta copertura territoriale della scuola pubblica fa ricadere su molte famiglie lombarde un costo rilevante, avvertito come eccessivo a causa del trend negativo del reddito disponibile negli ultimi quindici anni.

Il potenziamento di questo servizio alla scala comunale può essere apprezzato in misura superiore ad altre tipologie di servizi pubblici.

L'attenzione è, invece, rivolta al rapporto tra domanda e offerta, quindi al numero di studenti rispetto alla popolazione residente nella fascia di età tra i 15 e i 19 anni per la popolazione della scuola media superiore.

Infine i dati inerenti le università lombarde possono essere letti solo in rapporto alla provenienza degli studenti dalle diverse aree provinciali, essendo indisponibile il dato comunale.


L'analisi non ha la pretesa di esaurire tutte le componenti dell'offerta, che comprendono anche il settore privato, ma di porre in luce le diversità nel presidio del servizio tra i diversi ambiti territoriali della Lombardia.

Materna

La copertura di questo essenziale servizio presenta gradi alquanto differenziati nella nostra Regione.

- Almeno una scuola pubblica è presente solo nell'Ambito urbano dei capoluoghi.
- Persino nell'Ambito dell'addensamento commerciale metropolitano solo l'80% dei centri è dotato di questo servizio.
- La quota scende al 60% nella Pianura e crolla al 40% nell'Ambito commerciale Metropolitano e in quelli Montano e Lacustre.

La domanda potenziale del servizio pubblico della scuola materna è superiore all'offerta in quasi tutti gli ambiti territoriali e il potenziamento di questo servizio è destinato ad avere un forte riscontro in quella parte della comunità che è costituita da coppie giovani.




Primaria

La scuola primaria è l'ordine scolastico che presenta la più elevata copertura territoriale, almeno il 74% dei comuni di

ciascun ambito dispone di questo servizio.

- Prossimi al 100% dei comuni dell'area sono gli Ambiti di addensamento commerciale metropolitano, urbano dei capoluoghi e commerciale metropolitano.
- La copertura è dell'81% circa nella zona dei laghi lombardi, del 76% nella Pianura, del 74% nell'Ambito montano.




Le profonde differenze tra materna e primaria per un servizio che dovrebbe essere presente in tutti i comuni induce a ritenere che la responsabilità di questa situazione sia da attribuire prevalentemente a fattori di ordine culturale e a scelte di politica economica.

Secondaria di primo grado

Un altro fattore di impoverimento dell'ambiente urbano nei comuni di piccola dimensione è riscontrabile nell'ordine di studi della scuola media inferiore.


Le zone, dove è alta la percentuale di centri urbani con popolazione residente inferiore a 3mila abitanti, pianura, lacustre montano, sono infatti caratterizzate da una limitata copertura di questo essenziale servizio pubblico che nella classificazione regionale è definito alla scala comunale.

- Solo nell'Ambito dell'addensamento il 94,2% dei comuni ospita sul suo territorio almeno una scuola media pubblica.
- L'indice di copertura è superiore alla media regionale nell'Ambito commerciale metropolitano ed urbano dei capoluoghi.
- Particolarmente insoddisfacente il presidio di offerta negli Ambiti montano e di pianura.



Secondaria di secondo grado

Il fenomeno della concentrazione del servizio nelle città maggiori, riconoscibile persino nell'ordine della scuola media infe-




Economico

L'Informatore

gennaio 2008
Economia

ECONOMICO



riore, si manifesta in termini molto evidenti per la scuola secondaria, dove l'analisi attiene al rapporto tra numero degli studenti effettivi e numero degli studenti potenziali.

- Solo nell'Ambito urbano dei capoluoghi i posti offerti dalla scuola pubblica travalicano quelli riferibili alla domanda potenziale, 175,1 l'entità dell'indicatore.

- Nell'Ambito dell'addensamento commerciale metropolitano il valore si colloca al 96%, mostrando come la stessa metropoli milanese non riesca, pur con la ricca offerta di strutture, a soddisfare l'intero fabbisogno.

- Pesante la condizione degli Ambiti montano, della pianura, commerciale Metropolitano dove l'indice scende anche sotto il 50%.

È indubbio che l'eccessivo tempo di viaggio per raggiungere la scuola coerente alle proprie esigenze ed aspettative limiti le possibilità di scelta dei giovani che risiedono negli ambiti ter-

ritoriali più svantaggiati.

Università


L'informazione sulla provenienza per area provinciale degli studenti universitari riguarda anche gli istituti privati della nostra regione, che non sono presenti in tutti i capoluoghi di provincia e si concentrano in particolare a Milano.

- I poli universitari di Bergamo, Brescia e Varese evidenziano una forte vocazione locale nel senso che almeno il 70% della loro popolazione studentesca proviene dalla provincia (Bg e Bs) o dalle province (Va e Co) in cui ha sede l'istituzione stessa.

- Milano e Pavia, oltre ad attrarre una quota rilevante della loro utenza da altre regioni d'Italia, mostrano una più ampia diversificazione geografica degli studenti.

- Il serbatoio provinciale alimenta il 36,8% della popolazione universitaria di Pavia e il 45,3% di quella di Milano.

COD PROV	UNI BG	UNI BS	UNI MI	UNI PV
BG	70,3	6,1	5,1	2,9
BS	6,6	76,1	3,7	1,6
CO	0,5	0,0	4,9	0,8
CR	3,7	3,6	2,3	2,3
LC	5,3	0,0	3,2	0,5
LO	0,1	0,1	1,6	5,2
MI	7,1	0,3	45,3	12,2
MN	0,0	4,1	0,5	1,5
PV	0,0	0,0	1,3	36,8
SO	0,6	0,1	1,3	2,5
VA	0,3	0,0	6,8	1,3
ALTRE REGIONI D'ITALIA	3,1	5,3	21,2	29,1
NAZIONI STRANIERE	2,4	4,3	2,8	3,3
Totale percentuale	100,0	100,0	100,0	100,0
Totale valore assoluto	13.319	13.478	182.215	21.369,0




Economico

Il costo della vita in Italia

Ripartiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 2000 = 100 da gennaio 2003 all'ultimo dato disponibile

NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI

Base 2000 = 100	AL	ALCOL	ABB	ABT ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var
Dicembre 2002	121,3	138,2	125,7	129,4	118,5	120,2	121,2	90,2	116,9	125,6	130,2	124,0	121,8	2,5	1,88
Media anno	119,2	134,3	114,8	128,7	117,4	119,5	120,7	93,3	116,0	124,1	128,7	123,0	120,8	2,4	1,80
Gennaio 2004	121,8	138,2	125,7	129,9	118,5	120,6	121,1	90,3	117,5	125,7	130,5	124,6	122,0	2,0	1,50
Febbraio	121,9	138,3	125,8	129,9	119,2	121,0	122,0	89,9	117,4	125,9	130,9	124,9	122,4	2,2	1,65
Marzo	121,9	145,1	126,1	129,9	119,2	121,3	122,7	88,4	117,6	125,9	131,2	125,1	122,5	1,9	1,43
Aprile	122,0	145,5	126,2	130,3	119,3	121,4	123,5	87,7	117,8	125,9	131,8	125,2	122,8	2,0	1,50
Maggio	122,3	145,8	126,6	130,4	119,8	121,8	124,1	87,2	117,7	126,0	132,3	125,4	123,0	2,1	1,58
Giugno	122,3	145,8	126,6	130,8	119,9	121,8	124,7	86,7	117,8	126,0	132,5	126,1	123,3	2,2	1,65
Luglio	121,9	145,9	126,7	131,2	119,9	121,9	124,8	86,5	118,7	126,0	133,3	126,1	123,4	2,1	1,58
Agosto	121,5	145,9	126,7	131,3	120,3	121,8	126,0	86,0	118,9	126,0	134,0	126,4	123,6	2,1	1,58
Settembre	121,4	146,1	127,0	131,6	120,3	121,8	125,7	86,1	118,9	127,2	134,4	126,5	123,6	1,8	1,35
Ottobre	121,2	146,5	127,7	132,6	120,3	120,6	125,7	85,5	118,3	129,7	133,8	126,6	123,6	1,7	1,28
Novembre	120,9	146,5	127,8	132,9	121,0	120,0	126,4	85,1	118,3	130,1	133,8	127,2	123,9	1,7	1,28
Dicembre	121,1	153,7	128,0	133,0	121,0	120,1	127,0	84,8	118,1	130,1	133,6	127,2	123,9	1,7	1,28
Media anno	121,7	145,3	126,7	131,2	119,9	121,2	124,5	87,0	118,1	127,0	132,7	125,9	123,2	2,0	1,80
Gennaio 2005	121,2	153,7	128,0	133,9	121,0	119,5	126,0	84,8	118,6	130,4	134,1	127,5	123,9	1,6	1,20
Febbraio	121,6	153,7	128,1	134,1	121,5	119,9	126,7	83,9	118,3	130,4	134,5	128,3	124,3	1,6	1,20
Marzo	121,7	153,7	128,3	134,6	121,5	119,9	128,0	83,8	118,3	130,4	135,1	128,5	124,5	1,6	1,20
Aprile	121,9	153,9	128,5	135,8	121,5	120,0	128,8	83,1	118,6	130,4	136,0	128,6	124,9	1,7	1,28
Maggio	122,1	154,0	128,6	135,8	122,0	120,2	129,5	82,7	118,5	130,4	136,3	129,0	125,1	1,7	1,28
Giugno	122,1	154,0	128,8	136,2	122,1	120,2	129,5	82,3	118,5	130,4	136,7	129,0	125,3	1,6	1,20
Luglio	121,7	157,5	128,8	137,3	122,1	120,2	131,2	82,2	118,7	130,5	136,9	129,2	125,6	1,8	1,35
Agosto	121,5	157,7	128,8	137,7	122,3	120,1	131,6	82,1	119,4	130,5	137,5	129,4	125,8	1,8	1,35
Settembre	121,6	157,7	128,9	138,1	122,3	120,0	131,7	81,7	119,4	132,4	137,6	129,6	125,9	1,9	1,43
Ottobre	121,6	157,8	129,4	139,5	122,3	120,0	132,2	81,6	118,9	134,0	137,1	129,7	126,1	2,0	1,50
Novembre	121,7	157,8	129,7	139,5	122,9	121,7	131,4	81,4	119,0	134,0	136,4	130,1	126,1	1,8	1,35
Dicembre	122,1	158,0	129,7	139,4	122,9	121,7	131,3	81,2	118,9	134,0	136,4	130,4	126,3	1,9	1,43
Media anno	121,7	155,8	128,8	136,8	122,0	120,3	129,8	82,6	118,8	131,5	136,2	129,1	125,3	1,7	1,28
Gennaio 2006	122,5	158,6	129,7	140,8	122,9	102,8	131,2	81,2	119,6	134,1	136,9	130,8	126,6	2,2	1,65
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Marzo	123,0	162,4	129,8	141,5	123,4	121,1	132,5	80,8	119,6	134,4	137,8	131,6	127,1	2,1	1,58
Aprile	123,1	162,4	130,2	143,3	123,4	121,0	133,7	80,4	119,4	134,4	138,4	131,8	127,4	2,0	1,50
Maggio	123,4	162,4	130,2	143,2	123,9	121,1	134,6	79,7	119,3	134,4	138,9	132,7	127,8	2,2	1,65
Luglio	123,9	166,2	130,3	145,3	123,9	120,1	135,6	78,8	119,9	134,4	139,3	133,0	128,2	2,1	1,58
Agosto	124,2	166,2	130,3	145,4	124,3	120,1	136,2	78,2	120,7	134,4	139,5	133,1	128,4	2,1	1,58
Settembre	124,5	166,2	130,6	145,4	124,3	120,1	134,5	78,4	120,9	135,1	140,1	133,3	128,4	2,0	1,50
Ottobre	124,8	166,4	131,1	145,8	124,4	118,7	132,9	78,8	120,2	136,9	140,2	133,4	128,2	1,7	1,28
Novembre	125,2	166,4	131,5	145,8	124,7	118,9	133,3	77,2	120,2	137,1	139,8	133,8	128,3	1,7	1,28
Dicembre	125,4	166,4	131,5	146,0	124,9	118,9	133,5	76,5	120,7	137,1	139,8	133,9	128,4	1,7	1,28
Media anno	123,9	164,0	130,4	143,9	124,0	118,8	133,7	79,2	119,9	135,1	138,9	132,6	127,8	2,0	1,50
Gennaio 2007	125,7	166,4	131,5	146,6	124,9	118,9	133,4	76,9	120,6	137,2	140,1	133,9	128,5	1,5	1,13
Febbraio	125,8	169,8	131,6	147,0	125,7	120,0	133,4	76,4	121,1	137,2	140,4	134,5	128,8	1,5	1,13
Marzo	125,9	169,9	131,8	147,0	125,8	120,4	134,7	71,8	121,1	137,2	141,0	134,6	129,0	1,5	1,13
Aprile	126,4	170,1	131,9	146,8	125,9	120,4	135,2	72,1	120,7	137,2	141,9	135,1	129,2	1,4	1,05
Maggio	126,7	170,1	132,0	146,8	126,9	120,4	136,4	72,1	120,3	137,2	142,5	135,7	129,6	1,4	1,05
Giugno	126,9	170,2	132,1	147,0	126,9	120,2	137,5	71,2	120,5	137,2	142,7	135,9	129,9	1,6	1,20
Luglio	126,9	170,2	132,0	147,4	127,0	120,2	138,4	71,5	120,9	137,2	143,3	136,0	130,2	1,6	1,20
Agosto	127,2	170,3	132,1	147,5	127,4	120,3	138,2	71,5	121,7	137,2	143,7	136,2	130,4	1,6	1,20
Settembre	128,2	170,5	132,5	147,7	127,5	120,3	137,1	71,3	121,2	139,4	143,4	136,5	130,4	1,6	1,20
Ottobre	129,2	170,5	133,1	148,9	127,6	120,0	137,6	70,6	121,1	140,2	143,9	136,7	130,8	2,0	1,50



Economico

INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE (2000=100) PER IL TOTALE DEI PRODOTTI E PER CLASSI DI ADDETTI

Media annua e indici mensili da gennaio 2003 all'ultimo dato disponibile

CLASSI DI ADDETTI ALLE IMPRESE

Base 2000=100	Piccole e medie imprese			Grandi imprese		Totale generale
	Imprese con 1 o 2 addetti	Imprese con addetti da 3 a 5	Imprese con addetti da 6 a 9	Imprese con addetti da 10 a 19	Imprese con almeno 20 addetti	
2004						
Febbraio	82,6	86,6	93,5	93,0	113,8	94,5
Marzo	90,8	96,3	107,3	98,9	116,2	101,8
Aprile	101,2	102,6	109,8	109,9	119,1	108,4
Maggio	110,1	108,6	102,4	101,1	107,9	107,3
Giugno	93,2	102,6	106,8	105,7	123,7	106,6
Luglio	100,9	100,5	106,5	110,8	110,0	105,1
Agosto	78,2	74,3	75,4	89,9	100,7	84,6
Settembre	98,4	98,7	94,2	102,3	111,0	101,9
Ottobre	102,0	108,0	110,7	106,8	127,4	111,8
Novembre	108,7	115,4	109,5	101,8	114,5	111,0
Dicembre	146,7	146,0	137,0	150,0	171,1	152,5
2005						
Gennaio	6,7	7,1	9,2	7,9	9,3	7,9
Febbraio	80,7	85,0	110,1	94,5	111,2	95,0
Marzo	83,6	85,8	94,5	91,4	115,6	95,1
Aprile	90,4	96,2	110,3	102,3	122,0	104,0
Maggio	94,6	98,7	109,3	105,0	115,9	104,2
Giugno	110,8	110,1	104,9	102,5	108,1	108,3
Luglio	91,6	100,4	109,1	105,9	123,5	105,9
Agosto	98,6	97,7	105,8	108,3	107,8	102,9
Settembre	79,1	75,8	79,2	91,2	103,9	86,6
Ottobre	98,7	98,1	97,2	102,6	113,8	103,0
Novembre	102,4	109,7	116,0	108,3	128,7	113,4
Dicembre	109,4	116,1	113,0	102,5	118,4	112,9
2006						
Gennaio	146,6	149,1	145,7	152,3	177,7	156,2
Febbraio	81,5	86,4	116,6	95,2	113,1	96,9
Marzo	83,3	85,6	99,1	91,5	119,5	96,5
Aprile	87,9	93,7	109,8	100,3	120,5	102,1
Maggio	95,9	100,9	113,1	106,3	120,7	107,0
Giugno	111,9	111,3	107,1	104,2	110,3	109,9
Luglio	91,6	101,1	110,4	107,5	126,8	107,3
Agosto	98,3	98,2	107,3	110,5	110,3	104,0
Settembre	80,1	76,7	80,1	93,5	107,1	88,3
Ottobre	99,6	99,5	99,5	105,4	116,7	104,9
Novembre	102,0	111,9	115,3	108,3	129,0	113,8
Dicembre	111,2	117,0	113,1	105,1	121,5	114,8
2007						
Gennaio	148,5	148,7	146,5	154,0	179,9	157,6
Febbraio	81,2	86,9	116,7	96,6	112,3	96,9
Marzo	83,4	86,2	99,2	91,7	120,0	96,9
Aprile	90,1	94,7	113,1	103,5	124,8	104,8
Maggio	95,9	101,3	112,5	105,4	119,8	106,6
Giugno	111,4	110,9	106,8	103,9	112,0	110,1
Luglio	92,5	99,3	110,8	108,1	129,3	108,0
Agosto	98,4	98,8	107,0	110,1	110,3	104,1
Settembre	80,5	76,2	79,9	93,8	111,1	89,5
Ottobre	98,8	96,8	98,7	104,4	117,9	104,3